

XVII legislatura

**A.S. 974:**

**“Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge 21  
giugno 2013, n. 69, recante  
disposizioni urgenti per il rilancio  
dell'economia”**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Agosto 2013

n. 13



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari  
dei testi legislativi**

tel. ...

**Verifica della quantificazione  
degli oneri connessi a testi legislativi  
in materia di entrata**  
avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione  
degli oneri connessi a testi legislativi  
in materia di spesa**  
dott. Renato Loiero

tel. 2424

**Consigliere addetto al Servizio**  
dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.  
Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

## INDICE

<b>TITOLO I MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA.....</b>	<b>1</b>
<b>CAPO I MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE .....</b>	<b>1</b>
<i>Articolo 1 (Rafforzamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese).....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 3-bis (Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale).....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 4 (Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti).....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 5 (Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica)...</i>	<i>13</i>
Comma 1 .....	13
Commi 2-6 e 8 .....	14
Commi 7 e 7-bis .....	17
<i>Articolo 6 (Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra) .....</i>	<i>18</i>
Commi 1-4.....	18
Commi 4-bis e 4-ter.....	21
<i>Articolo 7 (Imprese miste per lo sviluppo).....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 8 (Partenariati) .....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 9 (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei) ...</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 9-bis (Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali).....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 10 (Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica) .....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 11 (Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico) .....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 11-bis (Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali) .....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 12 (Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio) ...</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 12-bis (Compensi per gli amministratori di società che svolgono servizi di interesse generale).....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 12-ter (Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati) .....</i>	<i>33</i>

<b>CAPO II MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELL'AGENDA DIGITALE ITALIANA.....</b>	<b>35</b>
<i>Articolo 13 (Governance dell'Agenda digitale Italiana) .....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 13-bis (Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione) .....</i>	<i>42</i>
<i>Articolo 14 (Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale) .....</i>	<i>43</i>
<i>Articolo 15 (Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività)....</i>	<i>44</i>
<i>Articolo 16 (Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati – Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179) .....</i>	<i>44</i>
<i>Articolo 16-bis (Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche).....</i>	<i>45</i>
<i>Articolo 17 (Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico) .....</i>	<i>46</i>
<i>Articolo 17-bis (Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato).....</i>	<i>48</i>
<i>Articolo 17-ter (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese) .....</i>	<i>49</i>
<b>CAPO III MISURE PER IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE.....</b>	<b>52</b>
<i>Articolo 18 (Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni) .....</i>	<i>52</i>
<i>Articolo 19 (Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione) .....</i>	<i>65</i>
Commi 1-2 .....	65
Commi 3-5 .....	65
<i>Articolo 20 (Riprogrammazione degli interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale) .....</i>	<i>68</i>
<i>Articolo 21 (Differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione) .....</i>	<i>70</i>
<i>Articolo 22 (Misure per l'aumento della produttività nei porti) .....</i>	<i>71</i>
<i>Articolo 23 (Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico) .....</i>	<i>74</i>
<i>Articolo 24 (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99) .....</i>	<i>76</i>
<i>Articolo 25 (Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti) .....</i>	<i>79</i>
<i>Articolo 26 (Proroghe in materia di appalti pubblici).....</i>	<i>89</i>
<i>Articolo 26-bis (Suddivisione in lotti).....</i>	<i>89</i>
<i>Articolo 26-ter (Anticipazione del prezzo).....</i>	<i>90</i>

<i>Articolo 27 (Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali)</i> .....	90
<b>TITOLO II SEMPLIFICAZIONI</b> .....	<b>91</b>
<b>CAPO I MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA</b> .....	<b>91</b>
<i>Articolo 28 (Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)</i> .....	91
<i>Articolo 29 (Data unica di efficacia degli obblighi)</i> .....	94
<i>Articolo 29-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di incompatibilità)</i> .....	94
<i>Articolo 30 (Semplificazioni in materia edilizia)</i> .....	95
<i>Articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC)</i> .....	99
<i>Articolo 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)</i>	100
<i>Articolo 33 (Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia)</i> .....	105
<i>Articolo 34 (Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)</i> .....	105
<i>Articolo 35 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)</i> .....	106
<i>Articolo 36 (Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail)</i> ....	107
<i>Articolo 37 (Zone a burocrazia zero)</i> .....	107
<i>Articolo 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi)</i> .....	108
<i>Articolo 39 (Disposizioni in materia di beni culturali)</i> .....	109
<i>Articolo 40 (Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)</i> .....	110
<i>Articolo 41 (Disposizioni in materia ambientale)</i> .....	112
<i>Articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo)</i>	115
<i>Articolo 41-ter (Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo)</i> .....	116
<i>Articolo 42 (Soppressione certificazioni sanitarie)</i> .....	117
<i>Articolo 42-bis (Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità)</i> .....	118
<i>Articolo 42-ter (Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)</i>	118
<i>Articolo 43 (Disposizioni in materia di trapianti)</i> .....	119
<i>Articolo 44 (Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione</i>	

<i>di medicinali nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica)</i> .....	120
<i>Articolo 45 (Omologazioni delle macchine agricole)</i> .....	126
<i>Articolo 45-bis (Abilitazione all'uso di macchine agricole)</i> .....	127
<i>Articolo 46 (EXPO Milano 2015)</i> .....	127
<i>Articolo 46-bis (Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999)</i> .....	130
<i>Articolo 47 (Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)</i> .....	130
<i>Articolo 47-bis (Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)</i> ..	131
<i>Articolo 48 (Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)</i> .....	132
<i>Articolo 49 (Proroga e differimento termini in materia di spending review)</i>	134
<i>Articolo 49-bis (Misure per il rafforzamento della spending review)</i> .....	137
<i>Articolo 49-ter (Semplificazioni per i contratti pubblici)</i> .....	141
<i>Articolo 49-quater (Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa)</i> .....	141
<b>Capo II SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE</b> .....	<b>144</b>
<i>Articolo 50 (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)</i> .....	144
<i>Articolo 50-bis (Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA)</i> .....	146
<i>Articolo 51 (Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770)</i> .....	147
<i>Articolo 51-bis (Ampliamento dell'assistenza fiscale)</i> .....	148
<i>Articolo 52 (Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)</i> .....	149
<i>Articolo 53 (Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate)</i> .....	153
<i>Articolo 54 (Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216)</i> .....	153
<i>Articolo 54-bis (Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)</i> .....	154
<i>Articolo 54-ter (Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)</i> .....	155
<i>Articolo 55 (Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio)</i> .....	156
<i>Articolo 56 (Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie)</i> .....	158
<i>Articolo 56-bis (Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali)</i> .....	160

<i>Articolo 56-ter (Piani di azionariato)</i> .....	163
<b>Capo III MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA</b> .....	<b>164</b>
<i>Articolo 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)</i> .....	164
<i>Articolo 57-bis (Modifica all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)</i> .....	168
<i>Articolo 58 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca)</i> .....	171
<i>Articolo 59 (Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi)</i> .....	177
<i>Articolo 59-bis (Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli)</i> .....	180
<i>Articolo 60 (Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario)</i> .....	183
<b>Capo IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE</b> .....	<b>189</b>
<i>Articolo 61 (Copertura finanziaria)</i> .....	189
<b>TITOLO III MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE</b> .....	<b>191</b>
<b>Capo I GIUDICI AUSILIARI</b> .....	<b>191</b>
<i>Articolo 62 (Finalità e ambito di applicazione) e Articolo 63 (Giudici ausiliari)</i> .....	191
<i>Articolo 64 (Requisiti per la nomina)</i> .....	193
<i>Articolo 65 (Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari)</i> .....	194
<i>Articolo 66 (Presenza di possesso)</i> .....	194
<i>Articolo 67 (Durata dell'ufficio)</i> .....	195
<i>Articolo 68 (Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)</i> .....	195
<i>Articolo 69 (Incompatibilità ed ineleggibilità)</i> .....	196
<i>Articolo 70 (Astensione e ricusazione)</i> .....	196
<i>Articolo 71 (Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca)</i> .....	197
<i>Articolo 72 (Stato giuridico e indennità)</i> .....	197
<b>Capo II TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI</b> .	<b>198</b>
<i>Articolo 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari)</i> .....	198
<b>Capo III MODIFICHE ALL'ORGANICO DEI MAGISTRATI ADDETTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE</b> .....	<b>202</b>

<i>Articolo 74 (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio) .....</i>	<i>202</i>
<b>Capo IV MISURE PROCESSUALI.....</b>	<b>205</b>
<i>Articolo 75 (Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione).....</i>	<i>205</i>
<i>Articolo 76 (Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista).....</i>	<i>206</i>
<i>Articolo 77 (Conciliazione giudiziale).....</i>	<i>206</i>
<i>Articolo 78 (Misure per la tutela del credito).....</i>	<i>207</i>
<i>Articolo 79 (Semplificazione della motivazione della sentenza civile) .....</i>	<i>207</i>
<b>Capo V MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO .....</b>	<b>208</b>
<i>Articolo 81 (Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) .....</i>	<i>208</i>
<b>Capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO .....</b>	<b>208</b>
<i>Articolo 82 (Concordato preventivo).....</i>	<i>208</i>
<b>Capo VII ALTRE MISURE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI GIUSTIZIA .....</b>	<b>209</b>
<i>Articolo 83 (Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato).....</i>	<i>209</i>
<b>Capo VIII MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE .....</b>	<b>210</b>
<i>Articolo 84 (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) .....</i>	<i>210</i>
<i>Articolo 84-bis (Modifica all'articolo 2643 del codice civile).....</i>	<i>211</i>
<b>Capo IX DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....</b>	<b>211</b>
<i>Articolo 85 (Copertura finanziaria).....</i>	<i>211</i>

# TITOLO I MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

## CAPO I MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

### *Articolo 1* *(Rafforzamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)*

Il comma 1, al fine di potenziare gli interventi del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, demanda ad apposito decreto ministeriale l'adozione di specifiche disposizioni volte ad:

a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle pmi anche tramite l'aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, nonché attraverso l'incremento della misura massima della garanzia fino all'80 per cento (dall'attuale 70) dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di PP.AA. e alle operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 26 giugno 2012, fermi restando gli ulteriori limiti, i requisiti e le procedure previste. Inoltre la misura massima di copertura della garanzia si applica anche in favore di imprese ubicate in aree di crisi, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto merci per conto terzi. Ulteriori modalità per l'ampliamento dell'accesso al credito sono individuate da una semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche;

b) limitare il rilascio della garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia;

b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo da parte delle imprese sociali e delle cooperative sociali.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale.

Il comma 3 abroga la disposizione (comma 3 dell'articolo 11 del D.L. n. 185 del 2008) per la quale si riservava il 30 per cento dell'importo di rifinanziamento del fondo di garanzia agli interventi di controgaranzia del fondo a favore dei Confidi.

Il comma 4 sopprime l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 39 del D.L. n. 201 del 2011 che prevede che una quota non inferiore all'80 per cento delle disponibilità finanziarie del fondo è riservata ad interventi non superiori a 500.000 euro d'importo massimo garantito per singola impresa.

Il comma 5 prevede l'abrogazione dell'estensione della garanzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese anche alle grandi imprese,

limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti.

Il comma 5-bis prevede che, nell'ambito delle risorse del fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto ministeriale, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti in possesso di determinati requisiti. E' previsto per la finalità in esame un limite massimo di assorbimento delle risorse del fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.

**La RT** precisa che la norma è finalizzata al rafforzamento ed alla razionalizzazione degli interventi del fondo di garanzia. In particolare, la RT afferma che l'adeguamento dei criteri delle soglie di valutazione per l'accesso al fondo, unitamente all'incremento della percentuale di copertura per le operazioni con durata non inferiore a 36 mesi per le operazioni di anticipazioni in favore di imprese che vantano crediti verso la P.A., determinerà una prevedibile crescita sia dell'operatività del fondo (in virtù dell'ampliamento della platea delle imprese potenziali beneficiarie) sia degli accantonamenti operati (in ragione delle più alte coperture).

La RT afferma, inoltre, che tali modifiche avranno un impatto assolutamente marginale nell'anno in corso sull'operatività del fondo. Infatti, l'adeguamento dei criteri sarà definito con un successivo decreto interministeriale e potrà essere effettivamente operativo solamente negli ultimi mesi del 2013.

La RT rileva poi che, al prevedibile incremento del numero di operazioni ammesse alla garanzia conseguente all'ampliamento della platea delle imprese potenzialmente beneficiarie, si farà fronte attraverso maggiori accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio, da operare anche con riferimento alla specifica categoria di imprese ammesse alla garanzia in virtù dell'adeguamento delle soglie di accesso, nella misura massima delle disponibilità del fondo che, a legislazione vigente, è stato incrementato con lo stanziamento previsto per l'anno 2014.

La RT conclude affermando che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, conformemente a quanto riportato nel prospetto riepilogativo, anche in relazione alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, si osserva che il complesso delle norme è chiaramente rivolto ad accelerare ed ampliare l'utilizzo delle risorse con finalità di garanzia, aumentando l'efficienza degli aiuti all'accesso al credito per micro, piccole e medie imprese, nella misura massima

delle disponibilità del fondo. Pur restando invariato il complesso delle risorse disponibili, l'ampliamento delle imprese beneficiarie, l'innalzamento del livello di massimo di garanzia che può assistere i finanziamenti alle imprese, la semplificazione delle procedure, sembrerebbero accrescere la possibilità che le garanzie siano effettivamente escusse, il che avrebbe evidenti riflessi sul bilancio.

## **Articolo 2**

### ***(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)***

Il comma 1 introduce un meccanismo incentivante per le micro, piccole e medie imprese che possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche tramite *leasing*, di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature ad uso produttivo.

Il comma 2 stabilisce che i finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi a valere su un *plafond* di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti per l'importo massimo di cui al comma 8, sino al 31 dicembre 2016.

Il comma 3 dispone che i finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 mln di euro per ciascuna impresa beneficiaria. I predetti finanziamenti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili.

Il comma 4 prevede che il Ministero dello sviluppo economico conceda alle imprese di cui al comma 1 un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.

Il comma 5 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalità di erogazione dei contributi stessi.

Il comma 6 consente che la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo sia assistita dalla garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento.

Il comma 7 prevede che per l'attuazione del presente articolo il MISE, l'ABI e CDDPP stipulano uno o più convenzioni per la definizione delle modalità operative per la concessione dei finanziamenti agevolati, dei contratti tipo di finanziamento e cessione del credito, incluse le attività di monitoraggio e di rendicontazione svolte dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il comma 8 fissa l'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 in 2,5 mld di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 mld di euro secondo gli esiti del monitoraggio effettuato dalla CDDPP. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 7,5 mln di euro per il 2014, di 21 mln di euro per il 2015, di 35 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 mln di euro per il 2020 e di 6 mln di euro per il 2021.

Il comma 8-*bis* specifica che il presente articolo si applica, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.

La RT sottolinea che l'istituzione presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. di un *plafond* di 2,5 miliardi di euro – eventualmente incrementabile fino a 5 miliardi di euro - non ha impatto sul bilancio dello Stato, in quanto è effettuata da Cassa depositi e prestiti s.p.a. a condizioni di mercato, in analogia con altre iniziative a favore delle P.M.I., già precedentemente intraprese e tuttora in corso. La RT inoltre, nel richiamare le finalità e il contenuto della norma, sottolinea che i finanziamenti saranno erogati dalle banche aderenti all'iniziativa secondo le proprie autonome valutazioni.

La seconda misura disciplinata dalla norma, avente ad oggetto il riconoscimento del contributo previsto al comma 4, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti concessi dalla banca, determina un fabbisogno finanziario determinato sulla base delle seguenti ipotesi:

- erogazione, da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, della provvista “di scopo” in più tranche, in funzione del tiraggio delle risorse da parte delle banche aderenti all'iniziativa. L'ipotesi ritenuta più realistica è quella di erogazione di una prima tranche di 1 miliardo di euro nel 2014 e di due successive tranche, ciascuna di 750 milioni di euro, per gli anni 2015 e 2016. La provvista di Cassa depositi e prestiti, ai sensi del comma 8, potrà essere aumentata fino a 5 miliardi di euro sulla base delle risorse disponibili, ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
- restituzione alle banche, da parte delle piccole e medie imprese beneficiarie, dei finanziamenti ottenuti, in 5 anni, secondo un piano di ammortamento con rate semestrali;
- importo massimo del contributo pari alla somma degli interessi calcolati sui finanziamenti applicando un tasso convenzionale, individuato dal decreto di cui al comma 5, stimato nella misura del 2,7 per cento annuo.

**Previsioni di utilizzo della provvista CDP e stima del fabbisogno finanziario per l'erogazione del contributo**

N. tranche	Anno erogazione Tranche	Importo Tranche	Impiego Tranche (anni)	Misura annua del contributo alle imprese finanziate dalle banche aderenti all'iniziativa	Fabbisogno annuo per l'erogazione del contributo
1 Tranche	2014	€ 1.000.000.000	5	2,70 %	€ 6.750.000,00
2 Tranche	2015	€ 750.000.000	5	2,70%	€ 18.974.208,50
3 Tranche	2016	€ 750.000.000	5	2,70%	€ 39.850.209,97
	2017				€ 49.970.859,01
	2018				€ 36.692.239,60
	2019				€ 23.079.579,92
	2020				€ 10.569.018,27
	2021				€ 3.196.881,96
					<b>€ 189.082.997,22</b>

Sulla base delle predette ipotesi, la RT stima il fabbisogno finanziario per l'erogazione del contributo in misura pari a 6,8 mln di euro per il 2014, 19 mln di euro per il 2015, 39,9 mln per il 2016, 50 mln per il 2017, 36,7 mln per il 2018, 23,1 mln per il 2019, 10,6 mln per il 2020 e 3,2 mln per il 2021, evidenziando che la l'autorizzazione di spesa (quantitativamente non corrispondente agli importi appena indicati) opera poi una parziale rimodulazione rispetto al fabbisogno illustrato tenuto conto dell'andamento della stima del fabbisogno finanziario per l'erogazione del contributo e della possibilità di incrementare la provvista di Cassa depositi e prestiti fino a 5 miliardi.

Inoltre, la RT esclude oneri a carico del bilancio dello Stato in relazione al comma 6, in quanto l'accesso sarà consentito a valere sulle risorse finanziarie già disponibili sul predetto fondo.

Infine, la RT afferma che le modifiche apportate al testo dalla Camera dei Deputati, relative all'estensione degli effetti della norma alle micro imprese ed all'acquisto di beni strumentali di impresa, nonché l'equiparazione alle banche degli intermediari finanziari autorizzati a concedere finanziamenti mediante *leasing*, restando nei limiti dell'importo massimo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, si osserva che il Governo ha in un secondo momento chiarito che la provvista resa disponibile dalla CDDPP non esaurisce

l'ammontare di risorse a valere sulle quali si prevede che le banche concedano i finanziamenti assistiti da garanzia statale. In ordine alla possibilità che, per lo meno con riferimento alla quota di finanziamenti assistiti dalla predetta garanzia (prevista fino a un massimo dell'80 per cento), le banche stesse svolgano una funzione di mera intermediazione tra la CDDPP e le imprese, atteso che la provvista finanziaria è messa a disposizione da CDDPP, il Governo ha rilevato che il finanziamento bancario è comunque concesso a condizioni di mercato (come già avvenuto in recenti, analoghe iniziative) e che la remunerazione degli istituti bancari e della CDDPP non è in alcun modo a carico dello Stato, ma avverrà a normali condizioni di mercato. In merito alla quantificazione dell'autorizzazione di spesa, si segnala che essa non risulta conforme agli importi evidenziati dalla RT, come si evidenzia nella seguente tabella riepilogativa:

*(milioni di euro)*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ttotale
Autorizzazione annua di spesa per contributo in conto interessi	7,5	21	35	35	35	35	17	6	192
Quantificazione operata dalla relazione tecnica	6,8	19,0	39,9	50,0	36,7	23,1	10,6	3,2	189,1
Differenza	0,8	2,0	-4,9	-15,0	-1,7	11,9	6,4	2,8	2,4

Sembra poi evidente che la quantificazione faccia esclusivo riferimento ad una spesa per interessi calcolata al tasso del 2,7 per cento annuo, senza chiarire come tale ammontare vada ripartito tra i predetti soggetti, né se lo stesso tasso risulti o meno comprensivo di eventuali oneri per commissioni.

Il Governo ha fatto presente, in merito ai rilievi appena sollevati, che la stima riportata in RT è di carattere indicativo, fondata su ipotesi relative al tiraggio dei finanziamenti e, soprattutto, sulla misura del tasso di interesse che sarà stabilita nel DM attuativo per il calcolo del contributo da erogare alle imprese. Tale stima ha consentito di individuare l'ordine di grandezza degli importi necessari per la copertura finanziaria della misura ed il loro presumibile andamento nel corso degli anni. Tuttavia, per quanto di stretta competenza, resta fermo che l'autorizzazione di spesa recata dalla disposizione rappresenta un tetto di spesa annuale che non potrà essere superato: il raccordo tra tale tetto di spesa e l'ammontare massimo dei finanziamenti concedibili avverrà attraverso il costante

monitoraggio effettuato da Cassa depositi e prestiti (comma 8) e sarà assicurato dall'impossibilità di concedere nuovi finanziamenti nel caso in cui da tale monitoraggio risulti l'esaurimento dell'autorizzazione di spesa (comma 4).

In merito all'eventuale innalzamento della provvista fino a 5 mld, il Governo ha successivamente chiarito che esso potrà avvenire se verrà verificato che, a parità di stanziamento, l'effettivo tiraggio della disposizione è inferiore a quanto stimato ovvero nel caso in cui, con successivo provvedimento legislativo, fosse rifinanziata l'autorizzazione di spesa. Sembra pertanto potersi arguire che in realtà, diversamente da quanto asserito dalla RT, non si sia effettivamente tenuto conto nella quantificazione dell'onere della possibilità che la provvista salga fino a 5 mld di euro.

Fra l'altro, sulla base delle ipotesi formulate dalla RT, si perviene, con riferimento ad un ammontare della provvista di 2,5 mld, ad un onere complessivo, per l'intero periodo considerato, leggermente superiore a quello indicato dalla RT. Ciò rappresenta un ulteriore motivo per escludere che l'autorizzazione di spesa possa già considerare l'eventuale innalzamento del tetto della provvista fino a 5 mld di euro.

Con riferimento al rischio di escussione della garanzia statale concessa a fronte dei finanziamenti, si sottolinea che non appare prudenziale il mancato adeguamento della dotazione delle risorse destinate alla predetta finalità a fronte dell'esposizione al rischio addizionale derivante dalla norma in esame.

Inoltre, in ordine alla possibilità che l'adesione alle convenzioni da parte della CDDPP sia considerata un obbligo giuridico, con il conseguente rischio di riclassificazione della CDDPP stessa nel novero delle PP.AA., il Governo, sulla base delle considerazioni dallo stesso esposte circa la remunerazione degli istituti bancari e la funzione della provvista fornita dalla CDDPP, esclude che l'adesione alle convenzioni rappresenti un obbligo giuridico, conseguendo invece alla convenienza economica dell'operazione in base a condizioni di mercato.

Si segnala infine che il testo della disposizione fa riferimento non solo alla concessione di finanziamenti ma anche di contributi in favore delle piccole imprese che effettuano investimenti in impianti. Andrebbe pertanto confermato che si tratti della medesima fattispecie, dovendosi intendere i contributi come riferiti al conto interessi sui finanziamenti erogati.

### *Articolo 3 (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)*

Il comma 1 destina 150 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle risorse finanziarie attualmente disponibili, non sono destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.

Il comma 2 prevede che i detti programmi siano agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del 50 per cento dei costi ammissibili.

Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale del 24 settembre 2010, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.

Il comma 3 prevede che le risorse (150 milioni) volte a finanziare i suddetti programmi di sviluppo nel settore industriale e agricolo siano a valere sulle disponibilità esistenti del fondo per la crescita sostenibile (articolo 23 del D.L. n. 83 del 2012 e D.M. 8 marzo 2013). Le somme che non risultino impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste dal comma 1 ritornano nella disponibilità del fondo per la crescita sostenibile.

Il comma 4 prevede che le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 siano definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico con riguardo a specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal medesimo Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

**La RT** illustra l'articolo e le sue finalità, affermando poi che l'onere finanziario a carattere rotativo, che costituisce anche limite di spesa, trova copertura nell'ambito della disponibilità del fondo per la crescita sostenibile. Pertanto la norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, si rappresenta la possibilità che l'utilizzo del fondo per la crescita sostenibile per le finalità previste dalla norma in esame determini flussi di cassa non coerenti rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali a legislazione vigente, anche se le risorse in esame sono utilizzate con modalità rotative.

Il Governo ha poi semplicemente confermato che disposizione non comporta deroghe al patto di stabilità interno per l'eventuale cofinanziamento regionale.

**Articolo 3-bis**  
**(Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale)**

L'articolo dispone che le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del SSN, già ripartite e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004.

La RT ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 ha previsto un'anticipazione di liquidità in favore delle regioni per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012 dell'importo complessivo di 14 miliardi di euro, di cui 5 miliardi per il 2013 e 9 per il 2014. Ha altresì previsto:

- un primo riparto fra le regioni, in via d'urgenza, dei citati 5 miliardi che è stato effettuato con decreto direttoriale del 16 aprile 2013, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3;
- il termine per le regioni, per l'inoltro dell'istanza di accesso a dette risorse, entro il 31 maggio 2013.

Non hanno presentato istanza di accesso le regioni a statuto speciale, fatta eccezione per la Sicilia e la Sardegna, le due Province autonome di Trento e Bolzano e le regioni Lombardia, Marche e Basilicata. Per queste ultime si è svolto un tavolo di verifica degli adempimenti diretto a verificare la capacità regionale di fronteggiare correttamente e nei tempi previsti dalla direttiva comunitaria i pagamenti dei debiti sanitari.

A valere sul predetto riparto di 5 miliardi di euro per il pagamento dei debiti sanitari, sono stati richiesti dalle regioni circa 4.720 milioni di euro. Pertanto residuano 280 milioni di euro. Con la presente disposizione si consente prioritariamente alle regioni sottoposte alla procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 (Piemonte e Puglia) di accedere a tali somme residue, sempre mediante lo strumento dell'anticipazione di liquidità previsto dal decreto-legge n. 35 del 2013, per le medesime finalità indicate all'articolo 3, comma 9, dello stesso decreto-legge n. 35 e attraverso un aggiornamento del citato decreto direttoriale di riparto.

In tali termini, rispetto agli equilibri finanziari programmati a legislazione vigente, il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, anche se la norma evidentemente preclude la possibilità che le risorse non richieste siano riversate all'entrata, si sottolinea che i tendenziali di spesa sono stati evidentemente costruiti scontando un pieno utilizzo delle risorse stanziare per il pagamento dei debiti contratti dagli enti del SSN.

#### **Articolo 4**

#### **(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti)**

Il comma 1 limita ai soli clienti domestici l'applicazione transitoria del servizio di tutela gas, cioè il servizio per il quale per alcuni clienti c.d. "vulnerabili", i prezzi di riferimento sono determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il comma 2 qualifica come perentori i termini indicati dall'articolo 3 del D.M. 12 novembre 2011 per l'avvio delle gare d'ambito nel primo periodo di applicazione, decorsi i quali la Regione avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*.

Il comma 3 proroga di quattro mesi le date entro cui convocare i Comuni dell'ambito per la scelta della stazione appaltante per i primi due raggruppamenti di comuni di cui all'Allegato 1 del predetto D.M. che sono scadute o scadrebbero entro il mese di ottobre 2013, con uno spostamento dei termini relativi alla mancata nomina della stazione appaltante a data non anteriore al 1° gennaio 2014. Inoltre, viene indicata una procedura per designare la stazione appaltante per tutti gli ambiti dell'Allegato 1 in cui non è presente il capoluogo di provincia. In tali casi la scelta della stazione appaltante avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito.

Il comma 3-*bis* contiene un'ulteriore proroga di 24 mesi per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Il comma 4 dispone un potere sostitutivo statale in caso di inerzia della Regione nella nomina del commissario *ad acta*.

Il comma 5 prevede una penalizzazione economica per gli enti locali nei casi in cui gli stessi non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante. In tali casi, infatti, il 20 per cento degli oneri che il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali come quota parte della remunerazione del capitale è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

Il comma 6 conferisce al Ministero dello sviluppo economico la facoltà di emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, con lo scopo di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti locali e delle imprese.

Il comma 7 estende la destinazione del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche all'erogazione di contributi per la chiusura di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e la loro contestuale trasformazione in impianti di distribuzione esclusiva di metano e di GPL per autotrazione.

La RT afferma che dalla norma non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione illustrativa fornisce ulteriori informazioni sui profili finanziari della norma. In particolare:

- la disposizione di cui al comma 1 favorirà il passaggio al mercato libero dei clienti non domestici connessi alle reti di distribuzione, con la possibilità di stipulare contratti a prezzi inferiori agli attuali. Di tale possibilità potranno avvalersi anche le utenze gas delle amministrazioni pubbliche centrali e locali connesse a tali reti, con potenziali benefici in relazione alle spese per l'acquisto di forniture;
- le entrate complessive derivanti agli enti locali dall'effettuazione delle gare di distribuzione del gas naturale (commi da 2 a 4) sono stimate intorno ai 250-300 milioni di euro (circa il doppio rispetto alle entrate attuali), così articolate:
  - 20 milioni di euro per rimborso attività di controllo;
  - 128 milioni di euro per la remunerazione del capitale investito per reti di proprietà dei comuni, con tasso di remunerazione del 7,6 per cento stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (11 per cento degli impianti);
  - 100 milioni di euro come percentuale del costo annuo di località a favore di tutti i comuni dell'ambito;
  - fino a circa 50 milioni di euro come titoli di efficienza energetica ai comuni per interventi addizionali offerti, con vantaggi indiretti (per i cittadini e artigiani locali) per interventi di riduzioni dei consumi energetici nell'ambito.

Ad esse vanno aggiunte le entrate per circa 20 milioni di euro derivanti da TOSAP/COSAP;

- la sanzione in caso di inerzia degli enti locali (comma 5) non comporterà minori entrate per gli enti stessi, ma solo la destinazione diretta di parte delle entrate loro spettanti alla specifica finalità di riduzione delle tariffe di distribuzione pagate dai cittadini;
- la disposizione di cui al comma 6 (linee guida per la valutazione del valore del rimborso da corrispondere al gestore uscente) consentirà di ridurre i costi dei comuni per effettuare tale valutazione, riducendo il tempo e la necessità di consulenze specifiche;

- la disposizione di cui al comma 7 (incentivi per la trasformazione degli impianti di distribuzione carburanti in impianti di distribuzione di metano per autotrazione) non ha effetti sulla finanza pubblica, in quanto si limita ad estendere ad ulteriori fattispecie l'applicabilità degli incentivi gravanti su un fondo già esistente presso la Cassa conguaglio GPL, la cui alimentazione, a carico delle imprese petrolifere e dei gestori di impianti di distribuzione carburanti, è stata già disposta con precedenti normative.

Al riguardo, si ricorda che il Governo ha espressamente assicurato che gli effetti finanziari indicati dalla relazione illustrativa - non menzionati dalla RT e non supportati da elementi di valutazione - non sono stati prudenzialmente scontati negli andamenti tendenziali e derivano da mere stime di effetti, la cui quantificazione sarà possibile solo in sede di consuntivo.

In relazione alla sanzione introdotta dal comma 5 in caso di inerzia degli enti locali (versamento di una quota dei rimborsi spettanti all'ente locale a titolo di remunerazione del capitale di località), si segnala che tale previsione, ove trovasse applicazione, potrebbe determinare minori entrate a carico degli enti locali, con possibili riflessi sulla tenuta dei vincoli di bilancio previsti dal patto di stabilità interno, anche se il Governo ha fatto presente che tale eventualità appare di difficile attuazione considerati i maggiori termini riconosciuti dalla stessa norma agli enti locali per la nomina delle stazioni appaltanti. Inoltre il Governo ha affermato che tale eventuale minore entrata per gli enti locali, la cui quantificazione è determinata dalla riduzione del 20 per cento della quota parte della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, nonché della relativa quota di ammortamento annuale fino al 5 per cento, stabilite nelle condizioni economiche della gara, non pregiudichi la sostenibilità dei vincoli di bilancio previsti dal patto di stabilità interno e, comunque, rappresenta una penalizzazione da ricondurre esclusivamente all'inerzia dell'ente stesso che è a conoscenza delle conseguenti ricadute sul proprio bilancio.

**Articolo 5**  
**(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica)**

**Comma 1**

La norma in oggetto è finalizzata ad ampliare l'ambito di operatività dell'addizionale IRES di cui all'articolo 81, comma 16 (cd. *robin hood tax*), intervenendo sulle soglie dei ricavi e dei redditi rilevanti ai fini della sua applicazione; tale maggiorazione IRES è infatti prevista per le aziende, operanti nel settore petrolifero e in quello dell'energia elettrica, con volume di ricavi superiori a 3 milioni di euro e un reddito imponibile maggiore di 300 mila euro (nella normativa previgente l'addizionale era invece applicata per volumi di ricavi superiori a 10 milioni di euro e per redditi oltre il milione di euro).

**La RT** afferma che sono stati analizzati i dati dichiarati in Unico 2012, per individuare i redditi imponibili dei soggetti che svolgono le attività soggette all'addizionale con ricavi imponibili per circa 1,15 mld. Applicando l'addizionale Ires del 6,5 per cento, il maggior gettito risulta di 75 mln in ragione di anno, a decorrere dall'esercizio 2014. In termini finanziari, considerando un acconto del 100 per cento, gli effetti sul gettito sono pari a 150 mln per il 2015 e 75 a decorrere dal 2016.

La successiva Nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze<sup>1</sup> conferma che la stima è stata effettuata utilizzando gli ultimi dati disponibili forniti dall'Anagrafe Tributaria a quadro macroeconomico invariato. E' inoltre specificato che, in mancanza di un'esplicita deroga allo Statuto del contribuente, la decorrenza delle norme fiscali in esame opera a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata di vigore del decreto in commento (in questo caso il 2014).

**Al riguardo**, si rileva che non sono forniti né di dati utili ai fini di una verifica puntuale della quantificazione; in ogni caso, sarebbe opportuno sapere se e in che misura nel determinare l'imponibile preso a riferimento per la quantificazione si sia tenuto conto delle possibilità di riporto di eventuali perdite pregresse consentite ai sensi della vigente normativa<sup>2</sup>. Per i riflessi sull'andamento del gettito

---

<sup>1</sup> Cfr. Allegato n. 2 al *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* - Commissioni riunite (I e V), 9 luglio 2013.

<sup>2</sup> In base al D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 9, la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valesi per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi.

stimato nel tempo, si richiama l'attenzione su possibili condotte elusive finalizzate all'abbattimento dell'imponibile che le società gravate del tributo potrebbero porre in essere, quali operazioni di frammentazione societaria ovvero di inserimento nel consolidato fiscale di soggetti in perdita.

Quanto ad altri eventuali effetti collaterali di rilievo macroeconomico riconducibili all'addizionale in esame, si fa rinvio alla relazione al Parlamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sull'attività di vigilanza in ordine al divieto di traslazione della *robin hood tax* sui prezzi al consumo<sup>3</sup>; dalle analisi relative all'esercizio 2012 si riscontra che una parte dei soggetti vigilati sottoposti al prelievo della *cd. robin hood tax* ha condotto politiche di prezzo tali da determinare svantaggi economici per i consumatori finali, trasladando sugli stessi in tutto o in parte il maggior carico fiscale prodotto dall'addizionale in violazione di quanto prescrive la normativa (articolo 81, comma 18, del DL 112 del 2008).

Da ultimo si segnala che con riferimento alla disposizione che ha introdotto l'addizionale Ires - di cui la norma in esame modifica i parametri - è stato depositato presso la Consulta un ricorso per profili di legittimità costituzionale.

### Commi 2-6 e 8

Il comma 2 destina le risorse derivanti dal comma 1, al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica.

**La RT** afferma che la norma non determina effetti negativi per la finanza pubblica. Il prospetto riepilogativo dei saldi ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Maggiori spese correnti			104,1						
Minori entrate						104,1			104,1

<sup>3</sup> Cfr. Relazione 18/2013/I/Rht del 24 gennaio 2013: Attività di vigilanza svolta nel 2012 dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sul divieto di traslazione della maggiorazione Ires (cosiddetta "*robin hood tax*") sui prezzi al consumo (articolo 81, comma 18, del DL 112/2008), pag. 27.

Al riguardo, si rileva che la norma, nel prevedere la destinazione di risorse alla riduzione della tariffa elettrica, non ne specifica l'importo. Dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento risultano destinate alla predetta finalità risorse per 104,1 mln per il 2015. Peraltro, considerati gli utilizzi di risorse operati a copertura del provvedimento in esame dall'art. 61, comma 1, lettera a), il predetto ammontare di 104,1 mln non risulta disponibile per gli esercizi successivi al 2015, in rapporto ai quali il Governo ha effettivamente in seguito fornito i valori degli importi disponibili, pari a 15,1 mln per gli anni 2016-2019, 33,1 mln per il 2020, 44,1 mln per il 2021 e 50,1 mln a decorrere dal 2022.

In merito all'opportunità che l'individuazione delle modalità di riduzione delle tariffe elettriche sia assoggettata ad una clausola di neutralità finanziaria, al fine di garantire il rispetto del limite delle risorse disponibili, rivenienti dal comma 1, il Governo ha fatto presente che la norma si configura come creazione di un fondo di spesa per gli importi sopra indicati, che sarà utilizzato secondo le modalità che saranno definite con decreto interministeriale.

Trattandosi di un fondo di spesa - conclude la nota integrativa fornita dal Governo - si ritiene che non sia pertanto necessario inserire una clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 3 stabilisce che per il 2013 il valore del costo evitato di combustibile da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, è determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento di cui all'articolo 30, comma 15, della legge n. 99 del 2009, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre (80 per cento per il primo trimestre, 70 per cento per il secondo trimestre, 60 per cento per il terzo e quarto trimestre). Il complemento al cento per cento è determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas.

Il comma 4 prevede che dal 2014 il valore di cui al comma 3 è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012.

Il comma 5, in deroga ai precedenti, prevede per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti già in esercizio e ammessi al regime di cui provvedimento CIP n. 6 del 1992 (cd. CIP 6), fino al termine del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che il valore di cui al comma 3 è determinato sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge n. 99 del 2009, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti il valore di cui al comma 1 è determinato

sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 7 elimina la facoltà per i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio prima del 2013, di modificare il sistema di incentivazione vigente, con effetto dal 2013.

Il comma 7-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, consente ai titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 la possibilità di optare tra:

- il mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio;
- un meccanismo che prevede un aumento degli incentivi spettanti nei primi due anni e una riduzione negli anni successivi.

Tale meccanismo prevede un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013 e del 10 per cento per un ulteriore, successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione, o comunque entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

L'opzione deve essere comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE.

Il comma 8 precisa che l'attuazione del presente articolo deve avvenire in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.

**La RT**, relativamente ai commi da 3 ad 8, afferma che essi appaiono suscettibili di generare potenziali risparmi per gli utenti finali, senza che ne derivino effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento al comma 7 la relazione illustrativa afferma che la disposizione abrogata comporterebbe un aumento degli oneri effettivi sulle tariffe. Assumendo un limite massimo di ore annue di funzionamento di circa 5.000 ore, tale aggravio assommerebbe a oltre 300 milioni di euro all'anno, che gli operatori beneficiari del maggior incentivo impiegherebbero in larghissima misura per l'importazione del biocombustibile, con marginali effetti sull'occupazione. L'abrogazione si ritiene pertanto possibile senza effetti negativi sull'andamento della produzione, considerando che l'andamento del prezzo della materia prima – dopo un effettivo e brusco rialzo conosciuto negli anni scorsi – è ora ritornato a valori compatibili con la ripresa delle attività. Non sono dunque ipotizzabili riduzioni di gettito fiscale per le attività d'impresa.

Al riguardo, andrebbe chiarito se siano stati considerati i possibili riflessi indiretti derivanti dalla riduzione della remunerazione spettante, a titolo di costo evitato di combustibile, alle imprese esercenti impianti di produzione di energia elettrica in convenzione CIP 6/97: si fa riferimento, in particolare, ad una eventuale riduzione del gettito delle imposte sui redditi di tali imprese.

### **Commi 7 e 7-bis**

Il comma 7 elimina l'opzione per i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili<sup>4</sup>, entrati in esercizio prima del 2013, di modificare, di anno in anno, il sistema di incentivazione previgente, con effetto dal 2013<sup>5</sup>.

Il comma 7-bis, aggiunto durante l'esame presso la Camera, prevede - per i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 - la possibilità di optare (comunicandolo al GSE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) tra il mantenimento al diritto agli incentivi riconosciuti alla data di entrata in esercizio e un meccanismo che prevede - secondo determinati parametri - un aumento degli incentivi spettanti nei primi due anni e una riduzione negli anni successivi.

La RT associata al disegno di legge di conversione del decreto non reca informazioni in merito al comma 7. La relazione illustrativa invece chiarisce che la maggiorazione degli incentivi permessa dalla legislazione previgente comporta un aumento degli oneri effettivi sulle tariffe che, nell'ipotesi di un limite massimo di 5.000 ore annue di funzionamento, risulterebbe pari a circa 300 milioni di euro all'anno; afferma poi che l'abrogazione del sistema di incentivi in oggetto si ritiene possibile senza effetti negativi sull'andamento della produzione e, conseguentemente, senza riduzioni di gettito fiscale per attività d'impresa.

---

<sup>4</sup> Il D.M. (MiSE) del 6 luglio 2012 riguardante l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici definisce bioliquidi sostenibili i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilità di cui all' articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

<sup>5</sup> Si tratta di un'opzione che avrebbe consentito una maggiorazione degli incentivi all'elettricità prodotta da biocombustibili liquidi entro un limite massimo di ore annue di funzionamento (da definirsi con decreto ministeriale). Tale facoltà era stata prevista dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 364, della legge n. 228/2012), che aveva inserito all'interno del D.Lgs. 28/2011 i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25, al fine di salvaguardare la quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire così il rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE.

La RT aggiornata fa riferimento al nuovo comma *7-bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, unicamente per esporne sinteticamente il contenuto.

Al riguardo, sarebbe opportuno disporre di dati per confrontare i possibili effetti finanziari associati ai diversi scenari potenzialmente derivanti dall'opzione introdotta per i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

**Articolo 6**  
***(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)***

**Commi 1-4**

L'articolo in esame prevede al comma 1, che a decorrere dal 1 agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015 venga applicata un'aliquota di accisa agevolata, per l'anno 2013, pari a 25 euro per mille litri di gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali; a tal fine è previsto che gli stessi beneficiari, contestualmente alla richiesta dell'assegnazione del gasolio, si obblighino ad assicurare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

Il comma 2 stabilisce che il livello di accisa<sup>6</sup> da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE<sup>7</sup> e che qualora il suddetto livello minimo dovesse esser modificato, l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra verrà corrispondentemente adeguata. Si prevede inoltre che la sintesi delle informazioni relative alla misura in parola è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Il comma 3 definisce l'ammontare degli oneri recati dalla disciplina in esame; in particolare stabilisce in 14,4 mln di euro l'onere per il 2013 ed in 34,6 mln di euro l'onere per ciascuno degli anni 2014 e 2015. La relativa copertura avviene mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, nella misura che consenta di coprire i citati oneri.

Infine il comma 4 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, venga disciplinata l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo in esame.

---

<sup>6</sup> Così come stabilito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

<sup>7</sup> Così come si legge in relazione illustrativa tale misura minima è di 21 euro ogni 1000 litri. Si veda in proposito la tabella B, dell'allegato 1, che rinvia, per definire gli utilizzi di carburanti agevolati, all'articolo 8 punto 2 della citata direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.

La RT specifica che per il periodo che va dal 1 agosto 2013 al 31 dicembre 2015 l'accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra è ridotto a 25 euro ogni mille litri.

Evidenzia poi che la vigente aliquota di accisa per il settore agricolo è pari a 135,828 euro per mille litri<sup>8</sup>; per quanto attiene i consumi del settore utilizza i dati disponibili nella banca dati dell'Agenzia delle dogane, anno 2008, e li attualizza considerando, a tutto il 2012, un tasso di decremento nell'utilizzo del gasolio agricolo pari all'8,13 per cento (andamento tratto da fonte del Ministero dello sviluppo economico), arrivando così a definire un consumo annuo pari a circa 258 mln di litri di gasolio agricolo per serre. Quindi sviluppando i relativi calcoli perviene ad una perdita netta di gettito per accisa di circa 28,6 mln di euro<sup>9</sup> e ad una perdita netta di gettito a titolo di IVA pari a circa 6 mln di euro<sup>10</sup>; pertanto il minor gettito complessivo si attesta su circa 34,6mln di euro di perdita annua.

Con riferimento all'entrata in vigore della disposizione (agosto 2013) definisce la perdita per il solo anno 2013 stabilendola in circa 11,9 mln di euro per accise e 2,5 mln di euro per Iva, per un ammontare complessivo di minor gettito di circa 14,4 mln di euro<sup>11</sup>.

Conclude sottolineando che la copertura degli oneri in discorso è assicurata dalla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2012; per la verifica della congruità della copertura richiama la quantificazione contenuta nella legge 24 dicembre 2012 n. 228, c.d. legge di stabilità per il 2013, all'articolo 1, comma 517 per cui gli effetti finanziari netti derivanti da una riduzione del 5 per cento dei consumi medi standardizzati garantiva maggiori entrate per circa 54 mln di euro. Rapportando l'ammontare di onere da coprire rispetto alla percentuale di riduzione ed al maggior gettito stimato nella precedente RT, ottiene una riduzione delle assegnazioni di gasolio per l'anno 2013 da definire tra 1 e 1,5 punti percentuali, mentre per ciascuno degli anni 2014 e

---

<sup>8</sup> In particolare corrisponde al 22 per cento dell'aliquota normale e vigente del gasolio pari a 617,40 euro per mille litri.

<sup>9</sup> Il dato si ricava da  $(135,828 \text{ euro} * 258 \text{ mln di litri}) - (25 \text{ euro} * 258 \text{ mln di litri}) = 28,59 \text{ mln di euro}$ .

<sup>10</sup> Il dato è così ricavato:  $(35,043 \text{ mln di euro} * 21\%) - (6,45 \text{ mln di euro} * 21\%) = 6 \text{ mln di euro}$ .

<sup>11</sup> Dato fornito dalla suddivisione mensile:  $34,6/12 * 5 = 14,4 \text{ mln di euro}$ .

2015 detta percentuale di riduzione si attesterebbe tra 3 e 3,5 punti di percentuale<sup>12</sup>.

Al riguardo si sottolinea la correttezza della procedura di quantificazione nella parte in cui stima gli effetti finanziari derivanti sia dalla diminuzione dell'accisa sul gasolio da utilizzare nelle serre sia dal minor gettito IVA.

Tuttavia, al fine di poter consentire la verifica delle quantificazioni proposte, sarebbe necessario chiarire perché il minor gettito a titolo di IVA sia stato stimato con applicazione dell'aliquota ordinaria del 21 per cento quando invece la stessa rimarrà in vigore fino al 1° ottobre 2013 e sarà sostituita a regime dall'aliquota del 22 per cento; la quantificazione dovrebbe quindi tener conto della nuova aliquota che si applicherà a decorrere dal 1° ottobre 2013, trattandosi di legislazione vigente, a cui peraltro fa diretto riferimento la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze presentata il 9 luglio 2013 alle Commissioni riunite della Camera<sup>13</sup>, atteso che gli effetti di minor gettito si protrarranno fino al 31 dicembre 2015.

Ulteriore aspetto da chiarire riguarda il periodo in cui si rende applicabile l'accisa agevolata di 25 euro ogni mille litri; infatti dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo all'esame si desume che la misura agevolata dell'aliquota, pari a 25 euro ogni mille litri, sia garantita per il solo anno 2013, in quanto per gli anni 2014 e 2015 detta misura potrebbe essere modificata in correlazione alla rideterminazione eventuale del livello minimo di imposizione definito dalla citata direttiva n. 2003/96/CE. Il comma 2 dell'articolo in esame specifica infatti che qualora il livello minimo sia modificato, l'accisa per il gasolio utilizzato nelle serre verrà corrispondentemente adeguata; in assenza di migliori specificazioni delle norme non si possono escludere quindi variazioni non soltanto in aumento ma anche in diminuzione dell'accisa agevolata. Non è ben chiaro poi come avrà luogo l'adeguamento corrispondente correlato alle variazioni del livello minimo (ad esempio in proporzione alla variazione ovvero in misura fissa) visto che l'aliquota fissata (25 euro) non corrisponde al livello base minimo (21 euro). La riduzione dell'aliquota, non esclusa dal

---

<sup>12</sup> Quindi:  $54:5=35:x$  per cui  $x = 3,2\%$  (diminuzione per gli anni 2014 e 2015);  $54:5=14,5:x$  per cui  $x=1,34\%$  (diminuzione per il solo anno 2013).

<sup>13</sup> Vedi allegato 2 al resoconto delle Commissioni riunite della Camera del 9 luglio 2013.

meccanismo delineato dalle norme, potrebbe produrre una perdita di gettito maggiore rispetto a quanto stimato per gli anni 2014 e 2015 con la conseguenza che gli oneri, indicati in misura fissa nel provvedimento in esame, risulterebbero non adeguati. Sul punto si ritiene pertanto necessario un approfondimento da parte del Governo<sup>14</sup>.

Inoltre sarebbe opportuno che il Governo chiarisse, sin da ora, nel silenzio della norma, quali strumenti potranno utilizzarsi al fine di assicurare la progressiva riduzione del consumo di gasolio da parte dei soggetti beneficiari, visto che per questi ultimi l'assegnazione del gasolio ad aliquota agevolata sembrerebbe subordinata ad una effettiva progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

Quanto alle forme di copertura la norma non indica la percentuale di riduzione dei consumi medi standardizzati da garantire, rinviando ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze<sup>15</sup>. Per tale aspetto si rammenta che è solo la RT e non la norma primaria ad individuare intervalli di valore<sup>16</sup> entro i quali far oscillare la diminuzione dei consumi medi standardizzati, utilizzando i dati contenuti nella RT annessa al precedente provvedimento di diminuzione dei consumi in argomento di cui all'articolo 1, comma 517 della legge del 24 dicembre 2012 n. 228<sup>17</sup>.

### **Commi 4-bis e 4-ter**

Il comma 4-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sul decreto-legge n. 5 del 2012 in materia di progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero, definendoli come progetti che rivestono carattere strategico e costituiscono una priorità di carattere nazionale in quanto strettamente connessi ai profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi.

Il comma 4-ter, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, specifica che i progetti di cui sopra riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti

---

<sup>14</sup> Anche se l'obiettivo perseguito dalle disposizioni in esame sembrerebbe essere quello di garantire in ogni caso il rispetto del livello minimo di aliquota determinata dall'ordinamento comunitario, il meccanismo posto in essere dalle disposizioni in esame consente una flessibilità nella determinazione dell'aliquota tale da andare oltre alla richiamata esigenza.

<sup>15</sup> Di cui non viene indicato il termine finale di predisposizione e pubblicazione.

<sup>16</sup> Indicati in 1-1,5 punti di percentuale per l'anno 2013 e 3-3,5 punti di percentuale per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

<sup>17</sup> La disposizione in parola non sembrano potersi configurare come una norma agevolativa del settore agricolo atteso che è lo stesso settore agevolato ad offrire la forma di copertura ai benefici fiscali in discorso; le norme in esame, in un certo qual modo, ridistribuiscono le risorse dal settore agricolo generale verso le sole produzioni in serra.

rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori dipendenti dalle imprese saccarifere. Il Comitato interministeriale può nominare, per l'attuazione di tali progetti, un Commissario *ad acta* per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.

La RT ribadisce che i commi 4-*bis* e 4-*ter* modificano l'articolo 29 del D.L. n. 5 del 2012, specificando che i progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero hanno priorità a carattere nazionale e precisando che gli stessi riguardano prevalentemente il settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori. Rispetto alla disciplina vigente di cui al citato articolo 29, le suddette modifiche hanno carattere ordinamentale. Pertanto da tali disposizioni non derivano effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

#### *Articolo 7* *(Imprese miste per lo sviluppo)*

Il comma 1 prevede che a valere sul fondo di rotazione per la cooperazione allo sviluppo, gestito dal Mediocredito centrale, possano essere concessi, ad imprese italiane, crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio per la costituzione di imprese miste nei Paesi in via di sviluppo (PVS). Una quota del medesimo fondo può essere destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale delle imprese italiane nelle imprese miste.

La RT sottolinea come il ricorso al fondo rotativo sia attualmente sottoutilizzato (tra il 2000 ed il 2011 sono stati erogati 4,4 milioni di euro per otto proposte di finanziamento), laddove le disponibilità finanziarie riferibili al fondo ammontano a circa 108 milioni di euro. La RT ricorda che con la nuova formulazione dell'articolo 7 della legge n. 49 del 1987 una parte del fondo rotativo potrà essere utilizzato - in una percentuale da definire in sede regolamentare - per costituire un fondo di garanzia che dovrebbe garantire una percentuale dei finanziamenti a tassi commerciali o a tassi agevolati concessi da banche ad imprese miste nei PVS. Secondo la RT, tale strumento comporterebbe ripercussioni positive per le imprese, con particolare riferimento all'abbattimento dei costi delle fidejussioni bancarie a garanzia del credito, concesse dagli istituti bancari. Secondo la RT l'attuazione della norma comporta una

successiva revisione regolamentare da parte del CIPE della delibera n. 92 del 6 novembre 2009 riguardante le agevolazioni in favore di imprese miste operanti nei Paesi in via di sviluppo. La RT conclude che la disposizione in esame non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto le risorse disponibili sul fondo continueranno ad essere utilizzate con modalità aventi carattere di rotatività.

Al riguardo, atteso che la norma si propone di aumentare l'utilizzo di stanziamenti ampiamente sotto-utilizzati, si rappresenta la possibilità che si concretizzino flussi di erogazione delle risorse del fondo che, pur considerando la rotatività degli interventi, impattino sui tendenziali di cassa, verosimilmente costruiti sulla base degli effettivi tassi di utilizzo delle risorse in parola registrati nell'ultimo decennio.

Il comma 1-*bis* introduce una norma che impone alle imprese italiane che abbiano accesso ai predetti crediti agevolati l'osservanza delle linee-guida stabilite dall'OCSE in materia di imprese multinazionali, aggiornate dalla Conferenza ministeriale dell'OCSE svoltasi a Parigi il 25 maggio 2011, e della risoluzione del 6 aprile 2011 del Parlamento europeo in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali ed ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.

La RT descrive la norma ed afferma che essa non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto le risorse disponibili sul Fondo continueranno ad essere utilizzate con modalità aventi carattere di rotatività.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 1-*ter* attribuisce la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito, istituito dal decreto-legge n. 70 del 2011, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT descrive la disposizione, afferma che le attribuzioni delle MISE appaiono pertinenti con le funzioni svolte dall'ente nazionale per il microcredito ed evidenzia che, nonostante la clausola di invarianza finanziaria, la disposizione suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica privi di copertura, non prevedendo il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie che attualmente svolgono tali funzioni presso il MISE.

Al riguardo, si condividono i rilievi sollevati dalla RT.

### *Articolo 8 (Partenariati)*

L'articolo 8 introduce un articolo aggiuntivo, il 14-*bis* (Partenariati), alla legge n. 49 del 1987.

Facendo riferimento all'articolo aggiunto, il comma 1 prevede, per l'attuazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo definiti dalla stessa legge 49 del 1987, la sottoscrizione di appositi accordi di programma tra enti pubblici, organismi sopranazionali ed enti privati promotori dei predetti interventi.

Il comma 2 dispone che la rendicontazione degli interventi avviene in base alle regole ordinarie, secondo uno schema da stabilire con apposito decreto ministeriale. Si applica inoltre l'articolo 11, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 123 del 2011 ai fini della sottoposizione al controllo contabile successivo.

Il comma 3 prescrive il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento di cooperazione ovvero, quando si tratta di fondi non statali, la loro restituzione agli soggetti privati o pubblici o sovranazionali che li avevano erogati.

La RT afferma che la norma prevede una semplificazione delle spese cofinanziate dal MAE con soggetti pubblici privati organismi sovranazionali, assimilando gli accordi di cooperazione cofinanziati agli ordinari accordi di programma già vigenti ai sensi della legge n. 241 del 1990 e richiamati ai fini del relativo controllo contabile dal decreto legislativo n. 123 del 2011. In questo modo si semplifica l'aspetto dell'autorizzazione normativa e quello del controllo, evitando nel contempo di instaurare ipotesi di gestioni fuori bilancio occulte. Per quanto riguarda il controllo, le regole ordinarie prevedono che l'accordo di programma contenga un'esplicita previsione degli uffici di controllo affidatari, secondo il criterio guida della prevalenza dei fondi. Trattandosi di norma volta semplificare le procedure contabili di spesa, ad essa non vengono ascritti effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

### *Articolo 9 (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei)*

L'articolo reca norme finalizzate ad accelerare l'utilizzazione dei fondi strutturali europei, stabilendo al comma 1 l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di trattazione prioritaria della materia relativa all'utilizzazione dei fondi strutturali europei rispetto agli altri affari di competenza.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, introduce la facoltà per il Governo, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi cofinanziati con i fondi strutturali europei, di

sostituirsi all'amministrazione inerte o inadempiente. L'esercizio del potere sostitutivo del Governo avviene anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. Inoltre, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale consente alle stesse, per gli interventi e i progetti finanziati con fondi europei, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione per gli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Il comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali, che abbiano disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani, attingono direttamente agli interventi candidati dai Comuni al Piano Città di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 83 del 2012, stipulando accordi diretti con i Comuni proponenti, in quanto questi ultimi risultino coerenti con le finalità dei suddetti programmi operativi. Si dispone l'istituzione di un tavolo tecnico, al quale partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'ANCI, che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Con apposita convenzione sono definite le linee di indirizzo per la stipula degli accordi diretti tra i Comuni e le autorità di gestione nonché il raccordo tra le attività di supporto alla stipula di dette convenzioni e le misure di assistenza tecnica o azioni di sistema dei programmi di *capacity building* della programmazione regionale unitaria.

Il comma 5 prevede l'accreditamento delle risorse economiche rivenienti dal fondo di solidarietà dell'Unione europea per gli interventi di emergenza al fondo di rotazione per le politiche comunitarie e il trasferimento da questo alle questioni commissariali attivate per fronteggiare i predetti interventi ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti.

**La RT**, con riferimento ai commi 1 e 2, afferma che la disposizione stabilisce che le amministrazioni pubbliche, nella trattazione degli affari di competenza, sono tenute a dare precedenza ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei e che in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre la RT precisa che la soppressione dei commi 3 e 4, di carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari, mentre al comma 3-*bis*, rivestendo carattere procedurale ed ordinamentale, non si ascrivono effetti finanziari. Inoltre, le modifiche in esso previste sono coerenti con la normativa comunitaria di riferimento per l'utilizzo dei fondi strutturali.

Ancora, la RT chiarisce che il comma 5 è volto a superare dubbi interpretativi sorti in alcune sedi di controllo preventivo di legittimità, in ordine al soggetto giuridico legittimato a gestire, destinare ed erogare le risorse del fondo di solidarietà. Inoltre la RT afferma che all'articolo in esame, avente carattere ordinamentale, non sono ascritti effetti finanziari.

La nota di risposte del Governo, presentata nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, con riferimento ad una eventuale accelerazione della spesa a valere sui programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei non in linea con le previsioni di spesa scontate nei tendenziali a legislazione vigente, rappresenta che la disposizione è volta ad evitare ritardi nell'utilizzo dei fondi comunitari con conseguente rischio di definanziamento automatico e che pertanto la disposizione è compatibile con i tendenziali di spesa previsti a legislazione vigente.

Al riguardo, con riferimento alla possibilità per le amministrazioni interessate di avvalersi per gli interventi e i progetti finanziati con fondi europei, sulla base di apposite convenzioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione per gli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., andrebbe chiarito se il ricorso all'ausilio della predetta Agenzia è a titolo oneroso e se, in particolare, la disposizione non configuri un incremento di attività dell'Agenzia rispetto a quella prevista a legislazione vigente.

Relativamente alla destinazione delle eventuali risorse disponibili sugli assi territoriali e urbani in favore degli interventi candidati dai Comuni al Piano Città di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 83 del 2012, andrebbe chiarito se tali interventi, pur se coerenti con le finalità dei programmi operativi, rientrino nella programmazione unitaria di cui al quadro strategico nazionale. In caso contrario, tali risorse potrebbero essere soggette a definanziamento con conseguenti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

***Articolo 9-bis***  
***(Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali)***

La disposizione, introdotta dalla Camera dei deputati, interviene in merito al “contratto istituzionale di sviluppo”, che le amministrazioni competenti possono stipulare sia per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale,

interregionale e regionale in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il comma 2 specifica che il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale e/o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, per quanto compatibili con il presente articolo.

I commi da 3 a 6 pongono l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, quale soggetto centrale di coordinamento delle attività di progettazione e di realizzazione degli interventi ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo.

Il comma 7 inserisce una apposita clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'intero articolo.

**La RT** afferma che la disposizione ha carattere procedimentale, considerato anche che la possibilità di avvalimento di Invitalia da parte delle PA è già previsto a legislazione vigente.

In ogni caso, secondo la RT la clausola di invarianza del comma 7 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, pur in presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria e attese le misure di accelerazione per l'utilizzo dei fondi strutturali europei e per la realizzazione di nuovi progetti strategici, andrebbe confermato che le citate accelerazioni siano già scontate nei tendenziali a legislazione vigente e quindi non producano un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'apposizione della clausola di invarianza finanziaria, si rileva che ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, andrebbero forniti elementi e dati di quantificazione volti a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

### **Articolo 10**

#### ***(Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)***

Il comma 1 prevede che l'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle

comunicazioni elettroniche (autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica), di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, e l'articolo 7 del decreto-legge n. 144 del 2005 sulla disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet.

Il comma 3 introduce infine, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2010, misure di semplificazione per l'installazione delle apparecchiature di comunicazione elettronica.

**La RT** descrive l'articolo.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### *Articolo 11*

#### *(Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico)*

L'articolo estende al periodo d'imposta 2014 le agevolazioni fiscali riguardanti la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge finanziaria 2008 e successive modificazioni, nel limite massimo di spesa di 45 mln per l'anno 2014. Si tratta di crediti di imposta riconosciuti sia a favore di soggetti passivi Ires ed a titolari di reddito di impresa a fini Irpef non appartenenti alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo (cd. *tax credit* esterno) sia a favore di imprese interne alla filiera del cinema (cd. *tax credit* interno).

Si prevede quindi l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate per definire termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta e garantire il rispetto del tetto di spesa indicato.

**La RT** non contiene elementi ulteriori rispetto a quanto si legge nella disposizione stessa.

**Al riguardo**, si osserva che la norma è configurata come un tetto di spesa e che il rispetto del limite di finanziamento dell'agevolazione dipenderà dalle modalità di fruizione dei crediti che saranno individuate dall'emanando provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Si evidenzia poi che il comma 334 della legge finanziaria 2008 - richiamata dalla norma in commento - subordina l'efficacia delle disposizioni che riconoscono i crediti di imposta all'autorizzazione della Commissione europea volta a verificare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. Si ricorda che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni sul regime di proroga delle agevolazioni fino al 31 dicembre 2013<sup>18</sup> e che, di conseguenza, per la

---

<sup>18</sup> Cfr. C(2011) 4984 definitivo del 6 luglio 2011

fruizione dei crediti di imposta prorogati dalla disposizione in esame per l'anno 2014 sarà necessaria una nuova verifica della Commissione.

### ***Articolo 11-bis***

#### ***(Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali)***

L'articolo in discorso, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, definisce le misure economiche compensative, percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Poiché tali contributi sono erogati in relazione ad uno specifico investimento, partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto, comprendendoli quindi nel più ampio insieme delle sopravvenienze attive.

Dal punto di vista fiscale i contributi in esame concorrono alla determinazione del reddito d'impresa in base al principio di cassa nell'esercizio in cui l'impresa li percepisce, in deroga al generale principio di competenza; l'impresa può optare per il differimento della loro imposizione scegliendo tra un numero di rate costanti fino ad un massimo di cinque decorrenti dall'esercizio di incasso.

L'articolo non è corredato **da RT**.

**Al riguardo** si evidenzia che le misure compensative evocate dalla disposizione in parola potrebbero determinare oneri, al momento non quantificabili, non essendo disponibili informazioni circa la tempistica e le modalità di erogazione delle misure compensative percepite dalle emittenti televisive locali a seguito del volontario rilascio delle frequenze.

Per quanto attiene invece l'ambito fiscale non si ha nulla da osservare atteso che la norma stessa ricomprende tali contributi tra le sopravvenienze attive così come di fatto già li considera la prassi contabile.

### ***Articolo 12***

#### ***(Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio)***

Il dispositivo autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2013 (in luogo dei 3 milioni precedentemente stanziati, da ultimo, dalla legge di stabilità per il 2013) per l'apporto al capitale sociale della Società di gestione del risparmio per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato attraverso la gestione di un sistema integrato di fondi immobiliari chiusi.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ovvero a carico del fondo per il pagamento dei canoni di locazione.

**La RT** aggiornata ribadisce che la norma modifica il comma 1 dell'art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare) del D.L. n. 98 del 2011 autorizzando la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2013 anziché 3 milioni.

Al relativo onere pari a 3 milioni di euro per il 2013, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 139 della legge 228 del 2012 relativa al fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*mln di euro*

	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	2012	2014	2015	2012	2014	2015	2012	2014	2015
> spese c/cap.	3	0	0	3	0	0	3	0	0
<sp.correnti	3	0	0	3	0	0	3	0	0

**Al riguardo**, per i profili di copertura, premesso che il dispositivo è formulato sotto forma di limite massimo di spesa per il 2013, e che la copertura individuata dalla norma è indicata a carico di una autorizzazione legislativa - quella relativa al fondo per il pagamento dei canoni di locazione - anch'essa formulata sotto forma di limite massimo, a decorrere dal 2013, andrebbe confermata l'effettiva disponibilità delle risorse non impegnate a valere del suddetto fondo, che sono ridotte ai fini della copertura dell'onere in argomento<sup>19</sup>.

Nel contempo, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza della restante parte del fondo richiamato nel dispositivo di copertura, per le finalità che sono per esso già previste dalla legislazione vigente<sup>20</sup>.

Una conferma andrebbe richiesta anche in merito alla neutralità degli effetti finanziari rispetto agli effetti che sono già contemplati nei saldi tendenziali a legislazione vigente, considerato che il dispositivo

<sup>19</sup> La dotazione del fondo è iscritta nel capitolo 3074 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, che reca una previsione di spesa pari a 249 milioni di euro per il 2013.

<sup>20</sup> In proposito, si rileva che ad analogo rilievo formulato nel corso dell'esame in commissione presso la Camera dei Deputati, il Governo ha rinviato al competente Dipartimento del Tesoro, limitandosi ad affermare che l'utilizzo in questione: "non compromette le originarie finalità". Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 51, 9 luglio 2013, pagina 13.

provvede a finanziare, per il 2013, una maggiore spesa in conto capitale, con copertura a carico di una autorizzazione di spesa di natura corrente prevista per lo stesso anno<sup>21</sup>.

**Articolo 12-bis**  
**(Compensi per gli amministratori di società che svolgono servizi di interesse generale)**

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, reca modifiche all'articolo 23-*bis* del D.L. n. 201 del 2011 (legge n. 214 del 2011), relativo alla disciplina dei compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società non quotate controllate dalle pubbliche amministrazioni.

In particolare:

a) al comma 5-*bis*, dopo la parola: «quotate» sono inserite le seguenti: «nonché delle società che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

b) dopo il comma 5-*ter* è aggiunto il seguente: «5-*quater*. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tener conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo».

La RT aggiornata afferma che la disposizione demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti, l'adozione di criteri volti a limitare gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica; detti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tener conto dei risultati aziendali.

Alla norma, avente carattere ordinamentale, non si ascrivono effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

---

<sup>21</sup> Si rammenta che ai sensi della vigente disciplina di c.g.s. gli stanziamenti di bilancio di parte capitale non impegnati alla chiusura dell'esercizio, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.

Al riguardo, premesso che il dispositivo di cui alla lettera a) si innesta, ampliandone il contenuto, su di una norma vigente volta al conseguimento di risparmi di spesa (tetto massimo retributivo amministratori e dipendenti società controllate da PA), a cui tuttavia non sono stati associati effetti di risparmio da considerarsi già scontati nei tendenziali a legislazione<sup>22</sup>, andrebbero comunque forniti elementi in merito alla possibilità di conseguire ulteriori economie di spesa - ed i relativi effetti per le PA - a ragione della estensione del citato limite retributivo stabilito dalla norma in vigore, anche agli amministratori e dipendenti delle società pubbliche ex articolo 4, comma 3, del D.L. n. 95 del 2012, tra cui potrebbero rientrare entità consolidate ai fini del conto economico della PA<sup>23</sup>.

In relazione alla lettera b), va poi considerato che - così come formulata - la norma non esclude l'eventualità che, per gli amministratori delle aziende ivi richiamate (servizi di interesse generale), i relativi trattamenti economici possano anche essere

---

<sup>22</sup> Sull'articolo 22-*bis* del dl 201 del 2011 il MEF riferiva che ivi si prevede che: "il Ministro dell'economia e delle finanze effettui una classificazione delle società non quotate direttamente controllate dallo stesso Dicastero sulla base di indicatori dimensionali, individuando i livelli massimi degli emolumenti degli amministratori con deleghe delle società appartenenti a ciascuna fascia. La norma non prevede compensi aggiuntivi e, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, avendo natura di regolamentazione del procedimento di determinazione dei compensi dovuti ai sensi dell'art. 2389 del codice civile, ed essendo, inoltre, i compensi degli amministratori corrisposti dalle rispettive società partecipate attingendo a proprie risorse finanziarie. Inoltre, la disposizione è diretta a garantire omogeneità e coerenza di trattamento nelle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche se non incluse nel conto economico consolidato ISTAT, perseguendo comunque il rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Nota del Mef al testo A dell' A.C. 4829 della XVI legislatura.

<sup>23</sup> L'articolo 4, comma 3, del citato D.L. n. 95 del 2012 non fornisce una precisa definizione delle società di interesse generale limitandosi ad affermare che "le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 23-*quinquies*, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100

superiori al limite indicato dall'articolo 23-*bis*, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il che, come è evidente, costituisce una patente deroga al tetto massimo fissato al comma 5-*ter* dell'articolo 23-*bis* del D.L. citato valido per tutti gli altri *manager* di aziende pubbliche.

In tal senso, un supplemento di riflessione andrebbe poi richiesto in merito alla giustificazione dello stesso riferimento alle componenti retributive da corrispondere agli amministratori delle società pubbliche non quotate, ma che svolgono servizi di interesse generale, che la stessa norma del comma 5-*quater* stabilisce, dovranno d'ora innanzi a porsi espressamente in correlazione solo al conseguimento di verificati risultati economici "positivi" delle aziende: ciò che, presumibilmente, fa ritenere che il dm del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dalla norma, dovrà giocoforza prevedere che tali emolumenti saranno da corrispondere solo in presenza di "utili" d'esercizio registrati in bilancio<sup>24</sup>.

Più in generale, andrebbero comunque chiariti gli ambiti applicativi delle lettera a) - società non quotate, che svolgono servizi di rilevanza economica - e della lettera b) - società non quotate che svolgono servizi di interesse generale - fornendo un dettagliato quadro delle aziende pubbliche di riferimento per i rispettivi ambiti.

### ***Articolo 12-ter*** ***(Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati)***

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, aggiunge un comma all'articolo 1, del decreto-legge n. 35 del 2013, relativo ai pagamenti dei debiti pregressi delle amministrazioni territoriali. In particolare, si riserva, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, quarto periodo, una quota annua fino all'importo massimo di 150 milioni di euro a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza dell'ente interessato. Le risorse vengono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione che provvede al pagamento dei debiti, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse. Infine si dispone che dall'attuazione del

---

<sup>24</sup> Sul punto, la norma prevede espressamente che le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non potranno essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non sia positivo. Ciò, evidentemente, non tiene conto della circostanza che gli indici di misurazione delle *performances* aziendali tratti dalla contabilità - quali tipiche espressioni del sistema di rilevazione in chiave economico patrimoniale - non sempre costituiscono misure idonee ad esprimere l'effettivo grado di buon andamento di una gestione aziendale.

presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La RT** afferma che la copertura finanziaria proposta non è idonea in quanto il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35/2013 non prevede più l'accantonamento del 10 per cento relativo agli enti locali (soppresso in sede di conversione in legge del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013).

Inoltre, l'accantonamento di cui all'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 che la disposizione prevede di utilizzare riguarda, pertanto, la Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2012 e cioè la Sezione del fondo destinata alle regioni e alle province autonome (e non già agli enti locali), che peraltro risulta già insufficiente a coprire le richieste di liquidità presentate dalle predette regioni e province autonome al tavolo di verifica per il pagamento dei debiti al 31 dicembre 2012.

**Al riguardo**, si ribadisce quanto osservato nella RT in merito al riferimento contenuto nella norma in esame al quarto periodo del comma 10, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, che dispone circa il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme affluite sul conto corrente di tesoreria e relative alle disponibilità della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali. Di conseguenza, si segnala che il citato comma 10 non prevede più l'accantonamento del 10 per cento relativo agli enti locali per effetto di una soppressione intervenuta in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 35 del 2013. In assenza di modifiche la norma, da un punto di vista finanziario, non appare correttamente coperta.

Poi, si segnala che la dotazione finanziaria delle sezioni in cui è articolato il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", riguarda unicamente gli anni 2013 e 2014 mentre la norma in esame fa riferimento ad una quota annua fino all'importo massimo di 150 milioni di euro. Sul punto appare opportuno disporre che la quota annua è riferita solamente al biennio 2013-2014.

Con riferimento all'apposizione della clausola di invarianza finanziaria, si rileva che ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, andrebbero forniti elementi e dati di quantificazione volti a

suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

**CAPO II**  
**MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELL'AGENDA DIGITALE**  
**ITALIANA**

***Articolo 13***  
***(Governance dell'Agenda digitale Italiana)***

L'articolo 13, modificato in Commissione alla Camera, interviene su alcune disposizioni del decreto-legge c.d. "semplificazioni" (D.L. n. 5 del 2012) e del decreto-legge c.d. "crescita" (D.L. n. 83 del 2012) con i quali è stato delineato il quadro complessivo di intervento per l'Agenda digitale italiana.

In particolare il comma 1 stabilisce modifiche che riguardano la *governance* del settore, incidendo sul soggetto a cui sono state conferite attribuzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell'Agenda, cioè la Cabina di regia. L'ultimo periodo del comma 1 stabilisce che all'istituzione della cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; mentre il comma 2 prevede modifiche che riguardano la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda, incidendo sul soggetto cui sono state attribuite funzioni operative nel settore, cioè l'Agenzia per l'Italia digitale.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato aggiunto come componente della cabina di regia anche il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. La presidenza della cabina è attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un suo delegato. Inoltre essa è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni.

Oltre ad individuare la rinnovata composizione, costituita da rappresentanti degli esecutivi statali, regionali e comunali, il comma 1 provvede a disciplinare i rapporti tra la cabina di regia e il Parlamento assicurando a quest'ultimo uno strumento conoscitivo sullo stato dell'agenda digitale definito "quadro complessivo" che la cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Il nuovo comma 1-*bis*, introdotto in Commissione, modifica l'art. 47, comma 2-*bis*, lettera f), del D.L. 5 del 2012, specificando che tra gli obiettivi della Cabina di Regia debba esservi anche quello di favorire l'accesso alla rete internet nelle zone rurali.

**La RT** aggiornata afferma che al comma 1 si prevede, ai fini del potenziamento dell'Agenda digitale italiana, l'individuazione della relativa *governance*. In particolare, si dispone che la cabina di regia,

istituita per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro per l'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un Presidente di regione e da un Sindaco designato dalla Conferenza Unificata. E' altresì prevista l'integrazione della composizione della cabina dai Ministri interessati in funzione delle questioni trattate.

Nell'ambito della cabina di regia, con DPCM, è istituito un Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario di governo per l'attuazione dell'Agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La norma dispone che all'istituzione della cabina di regia e del Tavolo permanente si provveda con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 1-*bis*, afferma il carattere ordinamentale della norma e, pertanto, riferisce che la stessa non determina effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, per i profili di copertura, va sottolineato che il dispositivo indicato al comma 1 integra le funzioni ed i compiti della cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale, per come essi sono oggi previsti dalla norma vigente: a) prevedendo anche che, entro novanta giorni, il medesimo organismo provveda a trasmettere al Parlamento una relazione sui programmi avviati; b) creando, al suo interno, un tavolo di lavoro a carattere permanente composto da "esperti" del settore.

Ora, pur considerando che il dispositivo è retto da una clausola di invarianza (l'ultimo periodo del comma 2 sostituito), va rammentato che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità

prescrive che ogni qualvolta un nuovo onere risulti a carico delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente, la stessa debba essere accompagnata da una RT che fornisca tutti gli elementi dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, a partire dai compensi previsti per gli esperti del tavolo permanente e per gli oneri da sostenersi per il suo funzionamento<sup>25</sup>. Diversamente, pur dichiarata dalla RT, a conferma della "clausola" indicata dalla norma, la neutralità si risolve di fatto in una indimostrata affermazione di principio, non conforme alle prescrizioni della legge di contabilità, come peraltro più volte rilevato anche dalla Corte dei Conti<sup>26</sup>.

Inoltre, in merito al comma 1-*bis* aggiunto alla Camera, appare evidente che l'aggiunta dell'obiettivo per la Cabina di regia di favorire l'attuazione dell'Agenda digitale anche assicurando l'accesso ad *internet* nelle zone rurali - pur considerando il tenore programmatico del dispositivo modificato, che è peraltro corredato da clausola di neutralità - prefigura l'eventualità perlomeno di un fabbisogno organizzativo aggiuntivo per le attività dell'organismo, su cui andrebbe fatta piena luce.

In tal senso, andrebbe perciò confermato che la clausola di invarianza prevista al comma 2-*ter* dell'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012, relativamente alle attività ivi indicate al comma 2-*bis* del medesimo articolo, modificato dal comma 1-*bis* in esame, possa valere anche per le finalizzazioni aggiunte dalla norma in esame.

Il comma 2 stabilisce che al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, laddove è prevista l'istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale, è previsto l'assoggettamento dell'Agenzia all'esclusiva vigilanza del presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato;

b) all'articolo 20, comma 2, laddove sono stabilite le funzioni dell'Agenzia, è soppresso il periodo che fa oggi salve le prerogative oggi previste in capo all'INDIRE per quanto concerne il supporto all'innovazione nelle istituzioni scolastiche;

---

<sup>25</sup> Sul punto, ad analogo rilievo formulato presso la Camera dei Deputati, la Nota di risposta fornita dal ministero dell'economia e delle finanze si limitava a rinviare "agli elementi informativi che potranno essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri", fermo restando che l'invarianza della spesa sarebbe assicurata dalla previsione che al funzionamento di tale cabina si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed, in ogni caso, con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 51, 9 luglio 2013, pagina 14.

<sup>26</sup> Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR. in Sede di Controllo, "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2012", deliberata il 31 luglio 2012, pagina 22.

c) all'articolo 21, laddove sono disciplinati Organo e statuto dell'Agenzia, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.»;

d) all'articolo 21, comma 4, così come modificato alla Camera il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Lo Statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo Statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti»;

d-bis) all'articolo 22, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica "Società dell'informazione" che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni»;

e) all'articolo 22, laddove è prevista la soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, è soppresso il comma 4, in cui si prevede che il personale comandato che non sia transitato all'Agenzia, ritorni all'ente o amministrazione di appartenenza;

f) all'articolo 22, il comma 6, laddove si prevede che con apposito dPCM si provveda alla determinazione della dotazione organica dell'Agenzia (*max* 150 unità) con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni del personale transitato, è sostituito dal seguente: «6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, è determinata la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia, *fissata entro il limite massimo di 130 unità*, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. *Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative.* Nel caso in

cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.».

**La RT** aggiornata afferma che le modifiche recate dal commi 2-3 rivestono carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

**Al riguardo**, il dispositivo in esame provvede ad introdurre modifiche e integrazioni agli articoli 19-22 del decreto-legge n. 83 del 2012 che istituiva l'Agenzia per l'Italia digitale, in sostituzione dei previgenti organismi aventi competenze in materia di innovazione tecnologica, su cui a suo tempo si ebbe modo di soffermarsi<sup>27</sup>.

Per i profili di copertura, convenendo che le modifiche richiamate, in particolare, alle lettere a) e c) della norma in esame non hanno riflessi di ordine finanziario, sembra invece necessario soffermarsi sulle modifiche e integrazioni previste alle lettere b), d)-*d-bis*), nonché a quelle indicate alle lettere e)-f), che incidono invece su profili organizzativi e funzionali e che occorre necessariamente prendere in esame.

Innanzitutto, quanto alla lettera b), laddove nell'ambito dell'analisi delle funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale si provvede all'abrogazione dell'espresso richiamo alle competenze dell'INDIRE per quanto concerne il supporto all'innovazione per le scuole, andrebbe chiarito se, ed in quali termini, ciò potrebbe riflettersi nell'estensione delle competenze dell'Agenzia anche al coordinamento dell'innovazione tecnologica anche in tale settore, e quali effetti potrebbero ipotizzarsi sin d'ora in termini di un aggravio dei fabbisogni organizzativi e di funzionamento dell'Agenzia, in considerazione delle dimensioni organizzative e delle problematiche specifiche nel settore dell'istruzione scolastica.

Quanto alle lettere d) e d)-*bis*, posto che le norme vigenti ivi richiamate sono già corredate da clausola di neutralità, andrebbe confermato che per le riformulazioni di cui trattasi l'effetto

---

<sup>27</sup> Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica, A.S. 3426: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" (Approvato dalla Camera dei deputati), Nota di lettura n. 137, luglio 2012, pagine 52 e seguenti.

conseguente risulti confermato anch'esso neutrale per la finanza pubblica.

In merito alla lettera e), invece, posto che ivi si provvede a sopprimere la norma per cui si prevede che il personale comandato presso l'Agenzia che non sia transitato definitivamente alla stessa, debba fare ritorno all'ente o amministrazione di appartenenza, appare evidente che proprio per effetto della modifica, si determina l'effetto che il personale che attualmente sia in posizione di comando presso l'Agenzia sia posto nella possibilità permanere in tale stato.

Sul punto, raccordandosi alla modifica contenuta nella successiva lettera f) - in cui si provvede, tra l'altro, alla riduzione del numero massimo di unità in organico dell'Agenzia da n. 150 a n.130 - andrebbero fornite puntuali indicazioni in merito al numero di unità, ed ai profili professionali, oggi presenti in tal posizione presso l'Agenzia, nonché in merito alla compatibilità della loro posizione di comando, con il tetto massimo delle posizioni organiche complessive dell'Agenzia, come per l'appunto rideterminate dalla lettera e)<sup>28 29</sup>.

Sul punto, giova segnalare che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (TUPI), alle amministrazioni pubbliche è fatto divieto di creare situazioni di soprannumerarietà negli organici, salvo provvedere alla relativa copertura finanziaria sino al riassorbimento.

E' chiaro poi che il permanere di tali posizioni di comando potrebbe determinare fabbisogni organici di risorse umane aggiuntivi presso le amministrazioni di appartenenza, che andrebbero prima o poi coperti<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Va precisato, al riguardo, che la posizione di comando può essere attivata (e mantenuta) solo per "per tempo determinato e in via eccezionale" nell'ambito delle posizioni organiche di diritto, ovvero "per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza" (articolo 56, comma 2 del D.P.R. 3/1957), e che l'articolo 70, comma 12, del TUPI prevede comunque che, in tutti i casi nei quali le amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale deve farsi carico nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del dipendente dell'onere relativo al trattamento fondamentale, oltre che di quello "accessorio" direttamente corrisposto al dipendente.

<sup>29</sup> In proposito, nelle risposte fornite a suo tempo alle osservazioni contenute nella nota di lettura n. 137, il Governo affermava tra l'altro che il contingente dell'ex personale DigitPA confluito nell'Agenzia, comprendeva a suo tempo anche personale comandato dell'ex CNIPA, al quale, già l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 177/2009 consentiva l'immissione in ruolo nell'ex DigitPA. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ufficio Legislativo, Appunto per il Sottosegretario, Prot. 1E-7486, del 2 agosto 2012.

<sup>30</sup> Sul punto, occorre precisare che la posizione di comando determina il mantenimento del posto "occupato" in organico presso l'amministrazione di appartenenza del dipendente, mentre nel "fuori ruolo", lo stesso viene "liberato" mantenendosi l'indisponibilità di un posto nel profilo iniziale della carriera corrispondente.

Quanto infine alla lettera f), posto che ivi viene rideterminato il contingente organico delle unità in forza all'Agenzia digitale in n. 130 unità, anziché le n. 150 previste dalla norma vigente, andrebbero fornite certificate assicurazioni in merito alla adeguatezza delle suddette unità a far fronte ai fabbisogni funzionali dell'Agenzia, considerate anche le integrazioni ai compiti previste per effetto della modifica di cui alla lettera b).

Il comma *2-bis* prevede che i regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma *2-bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma *2-ter* stabilisce che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

Il comma *2-quater* afferma che i decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

**La RT** aggiornata riferisce che le modifiche recate dai commi 2, *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano effetti finanziari.

In particolare, per quanto riguarda il comma 2, lettera d-bis, la disposizione precisa che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica "Società dell'informazione"; pertanto, tali risorse sono escluse dal trasferimento all'Agenzia per l'Italia digitale previsto dall'art. 22, comma 3, d.l. 83 del 2012.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, attesto il contenuto chiaramente ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

**Articolo 13-bis**  
**(Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione)**

Il comma 1 stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.

Il comma 2 prevede che le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto *on line* accreditate, anche ponendole in competizione tra loro.

Il comma 3 riferisce che gli operatori che mettono a disposizione delle soluzioni e delle tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

La RT aggiornata riferisce che la disposizione prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione.

Alla norma, avente carattere ordinamentale, non si ascrivono effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, premesso che il dispositivo è chiaramente volto a predisporre le condizioni utili ad implementare l'adozione di modalità informatiche per la realizzazione di aste *on line* da parte delle Amministrazioni, da cui potranno derivare maggiori risparmi nella

spesa anzitutto per beni e servizi, andrebbe solo confermato che, a tal fine, l'elaborazione delle citate linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, congiuntamente con quello dello sviluppo economico, potrà avvenire potendo avvalersi le medesime amministrazioni delle sole risorse umane e strumentali che sono previste dalla legislazione vigente, fornendosi a tal fine i necessari elementi idonei a provarne l'effettiva sostenibilità.

#### **Articolo 14** **(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)**

L'articolo introduce due novelle nell'art. 10 del D.L. n. 70 del 2011 già modificato da ultimo dal D.L. n. 179 del 2012, per prevedere (comma 3-*quater*) la facoltà dei cittadini di richiedere, in sede di istanza di rilascio del documento in cui sono unificate la carta di identità elettronica (CIE) - ovvero, all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il rilascio della tessera sanitaria elettronica - una casella di posta elettronica certificata e di indicarla come domicilio digitale. Nell'aggiunta del comma 3-*quinqües*, si specifica che il documento unificato sostituisce, a tutti gli effetti di legge, anche il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate.

Il comma 2 afferma che dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** aggiornata si limita a riferire che alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

**Al riguardo**, posto che il dispositivo si innesta nel quadro di norme che già prevedono la possibilità di trasmissione di comunicazioni ai cittadini da parte delle PA mediante casella di posta elettronica, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe confermato che anche alla luce della integrazione, predisposta nel corso dell'esame in prima lettura, risulti confermata la clausola di neutralità indicata al comma 2. In ogni caso, andrebbero comunque forniti elementi e dati idonei a suffragare l'effettività della suddetta clausola di invarianza<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Ad analogo rilievo formulato nel corso dell'esame in Commissione presso la Camera dei Deputati, nella nota di risposta il Governo si è limitato a formulare un rinvio ai chiarimenti che la Presidenza

## **Articolo 15** **(Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività)**

L'articolo prevede, attraverso una modifica dell'articolo 80 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), che il presidente della Commissione per il coordinamento del sistema pubblico di connettività sia individuato, a seguito della soppressione di Digit-PA intervenuta con il decreto-legge n. 83 del 2012, nel Commissario per l'attuazione dell'Agenzia digitale o, su sua

delega, nel direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale. Si prevede inoltre che l'incarico del presidente e dei componenti la Commissione abbia la durata di un triennio, rinnovabile. Nel testo previgente, invece, la presidenza dell'organismo era affidata al presidente di Digit-PA e l'incarico di presidente e componenti aveva la durata di un biennio, rinnovabile.

**La RT** aggiornata afferma che la disposizione, che interviene in materia di composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività, riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 16** **(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati – Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)**

L'articolo prevede, attraverso una modifica al comma 4-*bis* dell'articolo 33-*septies* del decreto-legge n. 179 del 2012, che nell'ambito del piano triennale di razionalizzazione dei centri di elaborazione dati (CED) delle pubbliche amministrazioni, siano individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico e le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo anche all'utilizzo dei centri di elaborazione dati di imprese pubbliche e private, nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali, nel rispetto della legislazione in materia di contratti pubblici (vale a dire il decreto legislativo n. 163 del 2006).

Il comma 4-*ter* del medesimo articolo 33-*septies* del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, stabilisce che il criterio di individuazione dei livelli minimi di cui al citato comma 4-*bis* è costituito dal valore di mercato dell'allocazione dei *tera byte*. Esso varia a seconda che la razionalizzazione avvenga mediante il ricorso a imprese in *outsourcing* o in *hosting*».

---

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica vorranno fornire al riguardo. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 51, 9 luglio 2013, pagina 14.

La RT aggiornata afferma che la norma riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, nulla da osservare.

#### *Articolo 16-bis*

#### *(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche)*

Il dispositivo prevede che al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante norme di attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, recante norme sul sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo tramite l'archivi centrale informatizzato gestito da CONSP SPA per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime»;

b) all'articolo 30-sexies, recante norme di procedura di riscontro sull'autenticità dei dati e contributo degli aderenti, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo».

La RT aggiornata afferma che la disposizione, modificando l'articolo 30-ter comma 7 del decreto legislativo n.141 del 2010, prevede la possibilità di ampliare l'ambito oggettivo del sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, al fine di consentire verifiche sull'identità delle persone fisiche anche per operazioni finanziarie diverse da quelle di credito al consumo. Si prevede altresì la possibilità di adeguare la misura delle componenti del contributo con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro.

Le modifiche indicate hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, sulla lettera a), premesso che la titolarità dell'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010 ricade sul Ministero dell'economia e delle finanze, e che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo l'ente effettivamente gestore del suddetto archivio è la Consap che vi provvede, su delega del MEF, "senza oneri aggiuntivi" per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse previste dall'articolo 30-septies del medesimo decreto, nulla da osservare.

Parimenti, in merito alla lettera b), ivi trattandosi della norma in cui si prevede l'adeguamento del contributo a carico degli utenti per l'accesso alle informazioni dell'archivio unico, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 17** **(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico)**

Il comma 1 introduce alcune modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012. In particolare:

la lettera a) fissa al 30 giugno 2015 il termine entro il quale le regioni e le province autonome devono istituire il FSE;

la lettera b) consente l'utilizzo dei documenti clinici contenuti nel FSE per finalità di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché per finalità di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria;

la lettera c) reca norma meramente procedimentale;

la lettera d) prevede la possibilità, per regioni e province autonome, di utilizzare la piattaforma tecnologica centrale per il FSE, fruibile in modalità *cloud computing* e conforme a quanto stabilito dai decreti attuativi o attuativo interministeriale, compresi i criteri di interoperabilità, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale avvalendosi della Sogei;

la lettera e) inserisce i commi da 15-bis a 15-quinquies che definiscono le fasi procedurali per la realizzazione del FSE.

Il comma 15-bis stabilisce che entro il 30 giugno 2014 le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.

Il comma 15-ter dispone che l'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome nell'ambito dei rispettivi piani, curi la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale;

Il comma 15-*quater* chiarisce che l’Agenzia per l’Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di:

a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità ai criteri stabiliti dai decreti attuativi;

b) monitorare che le regioni e le province autonome realizzino il FSE conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti attuativi è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l’accesso al finanziamento integrativo a carico del SSN da verificarsi da parte del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA.

Infine, il comma 15-*quinqües* autorizza per la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica una spesa per il 2014 non superiore a 10 milioni di euro e, a decorrere dal 2015, pari a 5 milioni di euro, da definirsi su base annua con decreto ministeriale.

**La RT** ricorda che la copertura di queste maggiori spese è effettuata nell’ambito del successivo articolo 61. La RT afferma poi che gli oneri connessi alla disposizione sono relativi alla progettazione e realizzazione della piattaforma tecnologica che le regioni potranno utilizzare quale alternativa allo sviluppo di proprie infrastrutture, in un’ottica di ottimizzazione degli investimenti e razionalizzazione delle infrastrutture nazionali.

Gli oneri sono quantificati, sulla base delle informazioni acquisite nell’ambito della Cabina di regia dell’Agenda digitale, tenendo conto delle attività iniziali di impianto (previste per l’anno 2014) e delle attività di gestione a regime a partire dall’anno 2015. In particolare, tali attività riguardano:

- la progettazione e l’impianto della infrastruttura centrale, nel rispetto delle regole tecniche del Sistema pubblico di connettività, per oneri complessivi previsti non superiori a 5 milioni per il 2014;
- l’implementazione e la gestione dei servizi telematici per consentire l’interfaccia con gli FSE regionali, nonché la circolarità delle informazioni, per oneri complessivi previsti non superiori a 3 milioni a regime a decorrere dal 2014;
- l’implementazione della gestione dei servizi di sicurezza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, relativa alla gestione per oneri complessivi previsti non superiori a 2 milioni a regime a decorrere dal 2014.

Ai predetti oneri, pari a 10 milioni per il 2014 (di cui 5 classificati in conto capital) e a 5 milioni a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 61.

Al riguardo, si rileva che non sono stati forniti elementi per valutare la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità di installazione, implementazione e gestione della piattaforma tecnologica. *A latere*, si evidenzia poi che l'autorizzazione di spesa fa riferimento letteralmente ai soli oneri per la realizzazione della piattaforma tecnologica, diversamente da quanto desumibile dal prospetto riepilogativo degli oneri. Sarebbe opportuna una correzione nei termini appena suggeriti.

#### *Articolo 17-bis*

#### *(Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato)*

Il dispositivo prevede che all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, recante norme sull'ordinamento, funzioni e compiti del poligrafico dello Stato, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori e prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rilascio da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'adeguata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni».

La RT aggiornata afferma che la norma introduce una riorganizzazione della disciplina sulla produzione delle carte-valori, già riservata a IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato s.p.a. ma che, stante il susseguirsi di nuove tipologie di prodotti e in assenza di una norma primaria che individuasse la stessa nozione di carte-valori, ha perso di organicità, tanto da essere messa in dubbio in recenti pronunce giurisprudenziali.

In particolare, viene introdotto un ultimo comma, numerato come 11, all'art. 2 della legge 13 luglio 1966 n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato), che definisce, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, i requisiti delle carte-valori rinviando l'individuazione dei prodotti ad un

successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma quindi, dando chiarezza agli ambiti delle attribuzioni di IPZS, rende così tassativi i diritti speciali a questo attribuiti.

Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

**Al riguardo**, per i profili di stretta copertura, premesso che l'IPZS SPA è oggi una SPA a totale controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, e che la medesima non è comunque consolidata nel conto economico della PA, non ci sono osservazioni.

Ad ogni buon conto, in considerazione della circostanza che la pressoché totalità dei manufatti prodotti da IPZS SPA è rivolta alle PA, andrebbero forniti elementi di chiarificazione in merito ai riflessi che potrebbero derivare alla sua gestione, e alla domanda di prodotti da parte dei "clienti" pubblici, per effetto della specifica definizione ivi fornita dalla norma in esame circa la nozione di "carte valori"<sup>32</sup>.

**Articolo 17-ter**  
**(Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese)**

Il comma 1 stabilisce che al comma 2 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID».

---

<sup>32</sup> Sul rapporto tra IPZS SPA e amministrazioni pubbliche appaiono di particolare significato le parole riportate nelle conclusioni dell'apposito referto redatto dalla Corte dei conti, in cui si legge che un fattore di "rischio è rappresentato dalla circostanza che la quasi totalità delle attività produttive è rivolta alle amministrazioni pubbliche, in una situazione di monopolio legale che, se da un lato può offrire buone garanzie di stabilità minima, dall'altro non può consentire possibilità indefinite di sviluppo, essendo i relativi prodotti legati ad una rigidità intrinseca della domanda; ma, soprattutto, tale caratteristica di IPZS comporta che le sue attività siano inevitabilmente condizionate alle particolari necessità di questi "clienti", i cui programmi di spesa possono essere soggetti a modifiche in corso d'opera, ritardi, revisioni, tagli o cancellazioni anche improvvise e comunque non contestabili dall'azienda: tutti elementi che hanno significativi impatti sui piani industriali e sulle risorse tecniche e finanziarie necessarie alla loro applicazione." Cfr. CORTE DEI CONTI, Sezione Enti, Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA per gli esercizi 2009 e 2010, del. 74/2012, pagina 86.

Il comma 2 prevede che dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.), come da ultimo modificato dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti commi:

Il comma *2-bis* prevede che per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

Il comma *2-ter* afferma che il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma *2-sexies*, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete a cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

Il comma *2-quater* prevede che il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma *2-sexies*.

Il comma *2-quinquies* prevede che ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma *2-sexies*, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Il comma *2-sexies* prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID anche con riferimento:

- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
- c) gli *standard* tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale a cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;
- d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
- e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
- f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete».

Il comma *2-septies* afferma che il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente per l'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** aggiornata afferma che la disposizione modifica l'art. 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, al fine di consentire l'accesso in rete ai servizi delle pubbliche amministrazioni solo mediante la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi

ovvero attraverso i servizi offerti dal sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

Le modifiche disposte hanno carattere ordinamentale, attenendo sostanzialmente ai criteri di costituzione e funzionamento del succitato sistema SPID. La realizzazione di tale sistema, operata a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, avviene utilizzando le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente per l'Agenzia stessa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dalla disposizione non derivano, pertanto, effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, in considerazione della portata applicativa del dispositivo, per cui si prevede la strutturazione di un sistema di identificazione generalizzato degli utenti della rete, cittadini e imprese, previo accreditamento, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto attuativo di cui al comma 2-*sexies*, la quale provvederà anche a gestire i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete in qualità di erogatori di servizi in rete, appare evidente che la mera indicazione di una clausola di neutralità al comma 2-*septies* non assicura in sé che dall'attuazione del dispositivo non derivino nuovi o maggiori oneri per le pubbliche amministrazioni, considerato che l'Agenzia è ente di regolazione dell'attività economica contemplata nell'ambito delle PA ai fini di contabilità nazionale.

In tal senso, come peraltro previsto dall'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità, appare quindi necessario che alla norma si accompagnino specifiche indicazioni che forniscano elementi sulle modalità di attuazione del dispositivo e sulla quantificazione degli oneri che deriveranno all'Agenzia, nonché in merito alle risorse già previste dalla legislazione vigente attraverso cui quest'ultima potrà nel concreto farvi fronte. Diversamente, la clausola di neutralità si risolve in una mera affermazione di principio che non è supportata da elementi dimostrativi atti a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

**CAPO III**  
**MISURE PER IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE**

***Articolo 18***  
***(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni)***

Il comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), di un fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro per cinque anni ripartita come indicato nella tabella seguente:

**Dotazione fondo "sblocca cantieri"**

<i>(milioni di euro)</i>				
2013	2014	2015	2016	2017
335	405	652	535	142

Semestralmente il MIT presenta alle Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzo del fondo.

**La RT** precisa, con riferimento al comma 1, che l'articolo intende consentire, entro il corrente anno 2013, l'avvio di lavori immediatamente cantierabili nonché sbloccare lavori già in corso e per vari motivi interrotti, mediante l'istituzione di un apposito fondo in cui si raccolgono risorse, per un ammontare complessivo di 2.069 milioni di euro, già finalizzate alla realizzazione di opere infrastrutturali strategiche e approvate ma che non dispongono ancora di processi autorizzativi e/o progettuali perfezionati e quindi non necessitano di finanziamenti nell'immediato.

Ciò permetterà di avviare una prima fase di rilancio del settore infrastrutturale, necessaria per far ripartire il motore del Paese, cui dovrà seguire, con la legge di stabilità 2014, un'azione coerente con le priorità strategiche e di ampia portata temporale, con la previsione di stanziamenti aggiuntivi per la realizzazione di opere che, nei prossimi anni, consentano al Paese di raggiungere un adeguato livello di infrastrutturazione a sostegno della crescita e dello sviluppo.

Nello specifico le finalità dell'intervento normativo sono le seguenti:

- consentire entro l'anno l'avanzamento dei lavori in corso e, quindi, il pagamento dei relativi SAL alle imprese affidatarie;
- permettere l'apertura di cantieri di opere che, altrimenti, sarebbero state avviate nell'arco temporale di almeno 12/24 mesi

o, addirittura, sarebbero rimaste ferme alla fase progettuale e autorizzativa;

- garantire l'integrale copertura finanziaria a interventi per i quali sono concluse le procedure autorizzative, ma che non possono esser avviati in mancanza di adeguati finanziamenti.

La Nota del MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, depositata in Commissioni riunite (I e V) della Camera dei deputati in risposta ai rilievi formulati nel corso della discussione generale svoltasi nella seduta del 4 luglio 2013<sup>33</sup>, riporta la seguente tabella riepilogativa degli effetti dell'articolo 18 sul fabbisogno e sull'indebitamento netto:

#### Effetti finanziari articolo 18 - Fabbisogno e indebitamento netto

(milioni di euro)

articolo	comma	descrizione	e/s	fabbisogno					indebitamento netto					
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
		<b>Titolo I - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia</b>												
18	1	Fondo sblocca cantieri	s k	195,0	470,0	661,7	546,7	195,5	195,0	470,1	661,7	546,7	195,5	
18	8	INAIL utilizzo risorse	s k											
18	8	Piano edilizia scolastica	s k											
18	13	Oneri transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale - Art. 1, c. 213, L. n. 228/2012	s k	-100,0	-85,0	-50,0			-100,0	-85,0	-50,0			
18	13	Riduzione finanziamento trattato Italia-Libia - Art. 5, c. 1, L. 7/2009	s k	-45,0	-100,0	-120,0	-142,0	-25,0	-45,0	-100,0	-120,0	-142,0	-25,0	
18	13	Torino-Lione - Art. 1, c. 208, L. n. 228/2012	s k		-96,0	-218,0	-154,0	-171,0		-96,0	-218,0	-154,0	-171,0	
18	13	Fondo di cui all'art. 32, c. 1, DL n. 98/2011 - valico di Giovi	s k	-50,0	-189,0	-274,0	-250,0		-50,0	-189,0	-274,0	-250,0		

In merito ai profili di quantificazione, in risposta alle osservazioni della Commissione, la Nota del MEF summenzionata:

- conferma che gli interventi definanziati non necessitano delle risorse stanziato tenuto conto dello stato di attuazione degli interventi stessi e delle relative disposizioni di autorizzazione. Ciò in analogia con lo spirito dell'articolo 30 della legge di contabilità che prevede, tra l'altro la verifica dello stato di attuazione sanzionando il mancato avvio delle opere con il definanziamento totale con modalità automatiche;

<sup>33</sup> Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, Commissioni riunite (I e V), Allegato 1, martedì 9 luglio 2013.

- con riferimento alle opere che potranno beneficiare di un finanziamento a valere sul fondo di cui al comma 1, conferma che con l'assegnazione verrà assicurato l'intero finanziamento necessario a procedere con i lavori previsti ovvero con i bandi di gara.

Al riguardo, si segnala preliminarmente che la tabella riepilogativa degli effetti sui saldi delle disposizioni dell'articolo 18 inclusa nella Nota del MEF summenzionata non comprende gli effetti sul Saldo netto da finanziare (SNF). Tali effetti erano stati individuati nella Relazione tecnica allegata al decreto-legge ma riguardavano soltanto il periodo 2013-2015. Sarebbe opportuno averne una versione comprendente anche gli effetti sul 2016 e il 2017.

Ciò premesso, si osserva che, con riferimento alla possibilità, rilevata in sede di esame alla Camera dei deputati, circa la natura meramente formale della copertura proposta desumibile dalla considerazione che le opere infrastrutturali de-finanziate dovranno necessariamente essere ri-finanziate negli esercizi futuri, la risposta fornita dal MEF non sembra sgombrare il campo da ogni ambiguità. Essa, infatti, nello specificare che "gli interventi definanziati non necessitano delle risorse stanziare tenuto conto dello stato di attuazione degli interventi stessi e delle relative disposizioni di autorizzazione" lascia intendere che tali risorse potrebbero risultare necessarie nel momento in cui le opere, o le relative disposizioni di autorizzazione, giungano ad uno stadio tale da dover essere finanziate. Tale interpretazione è supportata dal riferimento, nella RT, alla necessità di far seguire "con la legge di stabilità 2014, un'azione coerente con le priorità strategiche e di ampia portata temporale, con la previsione di stanziamenti aggiuntivi per la realizzazione di opere che, nei prossimi anni, consentano al Paese di raggiungere un adeguato livello di infrastrutturazione a sostegno della crescita e dello sviluppo". In tale prospettiva, la copertura proposta a fronte degli oneri derivanti dall'articolo in titolo si configurerebbe come un rinvio a fonti di finanziamento da reperire con la legge di stabilità per il 2014.

Il comma 2 elenca gli interventi, finanziabili con le risorse assegnate al fondo, che dovranno essere individuati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del MIT, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF).

Il comma 3 individua ulteriori interventi che possono essere finanziati, con delibere CIPE da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il suddetto fondo, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

**La RT** riporta che sono previste distinte procedure di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 per due diversi gruppi di interventi:

- a) interventi che non necessitano di ulteriori procedure autorizzatorie e/o approvative, che vengono individuati e finanziati con decreti del MIT-MEF da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (comma 2):
  - il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione;
  - interventi di potenziamento dei nodi e dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e per il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001;
  - collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta;
  - interventi su ponti e gallerie per il superamento di criticità sulla rete stradale;
  - l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento - Caltanissetta;
  - Pedemontana Veneta;
  - Tangenziale Esterna di Milano;
- b) interventi che vanno necessariamente sottoposti al CIPE in base alle norme vigenti, per i quali il CIPE stesso provvede con apposite delibere, da adottarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (comma 3):
  - asse viario Quadrilatero Umbria-Marche;
  - linea C della metropolitana di Roma tratta Colosseo - Piazza Venezia;
  - linea M4 della metropolitana di Milano;
  - collegamento Milano-Venezia - terzo lotto Rho-Monza;
  - linea 1 della metropolitana di Napoli;
  - asse autostradale Ragusa-Catania;

- linea AV/AC Napoli-Bari tratta Canello - Frasso Telesino;

Gli ultimi tre interventi elencati, localizzati in regioni dell'"obiettivo convergenza", potranno accedere al fondo di cui al comma 1 solo nel caso in cui non risultassero attivabili le risorse del PON Reti e Viabilità allo stato non utilizzate.

Per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 la RT rinvia al comma 13.

Al riguardo, nulla da osservare trattandosi di norme procedurali.

Il comma 4 prevede l'utilizzazione indistinta delle risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 per i lotti in cui è articolata l'opera "Corridoio tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone". L'opera può essere realizzata e finanziata per lotti funzionali senza alcun obbligo del concedente nei confronti del concessionario in assenza di risorse nei tre anni successivi all'aggiudicazione.

La RT asserisce che il comma ha natura procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto prevede che le risorse già assegnate dal CIPE con la delibera n. 88/2010 possano essere utilizzate indistintamente per i lotti in cui è articolata l'opera. Vengono, inoltre, definite procedure autorizzatorie che consentono di affidare l'intero progetto, la cui realizzazione può avvenire per singoli lotti funzionali in relazione ai finanziamenti disponibili, senza alcun impegno giuridicamente vincolante da parte dello Stato al finanziamento dei restanti lotti.

Al riguardo, nulla da osservare trattandosi di norme procedurali.

Il comma 5 prevede l'assegnazione, a valere sul fondo di cui al comma 1 e in deroga alla procedura prevista dal comma 2, di 90,7 milioni di euro (82,2 per il 2013 e 8,5 per il 2014) alla società concessionaria per la realizzazione e la gestione delle tratte autostradali A24 e A25 "Strade dei Parchi". La norma specifica che il predetto importo è destinato alla società concessionaria secondo le modalità previste dal Verbale d'Intesa sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre 2010. Dei 90,7 milioni di euro stanziati, 34,2 milioni sono un contributo statale e 56,5 milioni un'anticipazione del contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma. Le risorse anticipate dovranno essere restituite entro il 31 dicembre 2015 con versamento al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al "fondo infrastrutture ferroviarie,

stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge n. 798 del 1984" di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011.

**La RT** sostiene che il comma, il quale destina alla società concessionaria Strada dei Parchi SPA l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro, di cui 34,2 milioni quale contributo dovuto dallo Stato (quota residua) e 56,5 milioni di euro in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto dalla Regione Lazio e dagli enti locali, non determina oneri aggiuntivi rispetto a quelli recati dal comma 1, trattandosi di una finalizzazione delle risorse ivi previste.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 6 prevede che, entro il 30 ottobre 2013, il progetto definitivo della tratta Colosseo - Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma debba essere sottoposto al CIPE. Il progetto può essere finanziato con le risorse del fondo di cui al comma 1, a condizione che la tratta Pantano - Centocelle della stessa linea C sia messa in pre-esercizio entro il 15 dicembre 2013.

**La RT** osserva che il comma, in quanto di carattere procedurale, non determina oneri aggiuntivi rispetto a quelli recati dal comma 1. Esso, infatti, prevede il finanziamento, ai sensi del comma 2, del progetto definitivo della tratta Colosseo-Piazza Venezia, che dovrà essere sottoposto al CIPE entro il 30 ottobre 2013. L'assegnazione del finanziamento è condizionata alla messa in pre-esercizio, entro il 15 dicembre 2013, della tratta della stessa linea C da Pantano a Centocelle, completata ma non ancora attivata.

**Al riguardo**, nulla da osservare trattandosi di norme procedurali.

Il comma 7 interviene in materia di investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato autorizzando, in attesa dell'approvazione del Contratto di Programma - parte investimenti 2012 -2016 con Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria che siano immediatamente cantierabili per l'importo di 300 milioni di euro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2012.

**La RT** asserisce che il comma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto autorizza, nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma RFI - Parte

Investimenti 2012-2016, la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili, già individuati e finanziati a legislazione vigente per l'importo di 300 milioni.

La Nota del MEF, con riferimento agli interventi per la sicurezza ferroviaria, in risposta alla richiesta di chiarimenti sul fatto che le risorse siano già scontate anche in termini di cassa e competenza economica, fa presente che trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente i relativi effetti sono stati già considerati nei saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti, nulla da osservare.

Il comma 8 prevede che l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui alla legge n. 153 del 1969, destina fino a 100 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge n. 5 del 2012.

**La RT** chiarisce che il comma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di finalizzazione di risorse ricomprese nel suddetto piano di impieghi dell'INAIL.

La Nota del MEF, con riferimento all'edilizia scolastica, in risposta alla richiesta di conferma che gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento siano già scontati e di chiarimento circa il criterio di contabilizzazione delle risorse ai fini del Saldo netto da finanziare (SNF), fa presente che l'INAIL provvede nell'ambito del proprio piano degli impieghi e nel limite degli effetti scontati.

**Al riguardo**, si osserva che in assenza del provvedimento in esame, l'INAIL, nell'ambito del piano previsto dall'articolo 65 della legge n. 153 del 1969<sup>34</sup>, avrebbe presumibilmente conseguito un rendimento, correlato agli andamenti del mercato, dall'impiego dei propri fondi disponibili. Sul punto, al fine di escludere possibili oneri

---

<sup>34</sup> L'articolo 65 della legge n. 153 del 1969 dispone che gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili (cioè le somme eccedenti la normale liquidità di gestione). Il piano di impiego suddetto è soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il MEF.

aggiuntivi per effetto di eventuali compensazioni in favore dell'INAIL per il mancato rendimento riferibile alla destinazione di parte dei propri fondi disponibili alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, andrebbero fornite maggiori elementi di delucidazione volti ad escludere una tale ipotesi.

Il comma 8-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, ai fini della predisposizione del suddetto piano di edilizia scolastica, autorizza una spesa di 3,5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. La copertura del relativo onere è assicurata dalla riduzione degli stanziamenti del fondo speciale di conto capitale iscritto (bilancio triennale 2013-2015), nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**La RT** descrive l'articolo.

Il comma 8-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza per l'anno 2014 la spesa di 150 milioni di euro per attuare misure urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui sia stata censita la presenza di amianto. I relativi oneri sono coperti ai sensi del comma 8-*sexies*.

Il comma 8-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che le risorse previste dal precedente comma 8-*ter* sono ripartite a livello regionale (in base alla tabella 1 annessa al presente decreto)

**Tabella 1**  
(Articolo 18, comma 8-*quater*)

REGIONI	
ABRUZZO	4.000.000
BASILICATA	2.000.000
CALABRIA	13.000.000
CAMPANIA	18.000.000
EMILIA-ROMAGNA	7.000.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.500.000
LAZIO	14.000.000
LIGURIA	4.000.000
LOMBARDIA	15.000.000
MARCHE	3.000.000
MOLISE	2.000.000
PIEMONTE	9.000.000
PUGLIA	12.000.000
SARDEGNA	5.000.000
SICILIA	16.000.000
TOSCANA	10.000.000
UMBRIA	2.500.000
VALLE D'AOSTA	1.000.000
VENETO	10.000.000
TOTALE NAZIONALE	150.000.000

per essere poi assegnate agli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico, sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico. L'assegnazione delle risorse avviene con decreto del MIUR sulla base dei progetti presentati dagli enti locali e trasmessi dalle regioni.

Il mancato rispetto del termine per la trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti. Le risorse "liberate" saranno ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni.

L'assegnazione del finanziamento autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori.

Il comma 8-*quinqüies*, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, vengono riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori.

Il comma 8-*sexies*, introdotto dalla Camera dei deputati, provvede alla copertura finanziaria delle spese autorizzate mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014, per essere successivamente riassegnato al sopra citato fondo unico per l'edilizia scolastica, di 150 milioni di euro in giacenza sul conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa Sanpaolo S.p.A, relativo alla "gestione stralcio" del fondo speciale della ricerca applicata (FSRA) di cui all'art. 4 della legge n. 1089 del 1968.

La norma dispone, inoltre, che le ulteriori somme disponibili alla chiusura della gestione stralcio suddetta sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al fondo per il finanziamento ordinario delle università.

**La RT** descrive in sintesi i commi da 8-*ter* a 8-*sexies*.

**Al riguardo**, con riferimento al comma 8-*sexies* si segnala che la Corte dei conti nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'anno 2012<sup>35</sup> ha evidenziato che nel corso del 2012 sulla gestione stralcio in esame sono stati erogati 2,3 mln di euro, mentre non si sono conclusi progetti di ricerca finanziati dal fondo. Sul punto, andrebbe quindi chiarito se permangono ancora eventuali progetti in essere e se le somme in giacenza sul conto corrente bancario sono liberi da impegni contabili. Inoltre, andrebbe fornita l'entità delle ulteriori somme disponibili sulla gestione stralcio destinate al fondo per il finanziamento ordinario delle università.

---

<sup>35</sup> Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, Relazione sul Rendiconto generale dello Stato (e l'esercizio finanziario 2012, Volume II, pag. 470, giugno 2013.

Il comma 9 dispone la realizzazione del primo Programma "6.000 Campanili" destinando 100 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sul fondo di cui al comma 1, da iscriversi nello stato di previsione del MIT, a favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, le unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), per interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, per la realizzazione e manutenzione di reti viarie e delle infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o delle reti telematiche di nuova generazione (NGN) e Wi-fi, nonché per la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio.

**La RT** sostiene che il comma non determina oneri aggiuntivi rispetto a quelli recati dal comma 1 in quanto, a valere sul fondo ivi previsto, destina l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014 alla realizzazione del primo Programma "6.000 Campanili" concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero risultanti da fusioni tra Comuni ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 9-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto siano definiti le modalità e i criteri per la prosecuzione fino al 2020 dei programmi annuali «6.000 Campanili». Per le risorse necessarie è previsto l'utilizzo del fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020.

**La RT** descrive il comma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 10 reca disposizioni in ordine alla definizione di un programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale d'interesse nazionale in gestione ad ANAS S.p.A. Il programma deve essere approvato con decreto del MIT, in cui sono individuate le risorse a disposizione, ed attuato secondo una convenzione che disciplina i rapporti tra MIT e ANAS S.p.A., i tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio degli interventi. La norma dispone, inoltre, l'obbligo per ANAS S.p.A. di presentare alle Camere una relazione semestrale sull'attuazione del programma.

La RT precisa che il comma, avendo natura procedurale, non determina oneri aggiuntivi rispetto a quelli recati dal comma 1, in quanto dispone, a valere sulle risorse ivi previste, che con decreto del MIT è approvato un programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale gestita da ANAS, con l'individuazione delle relative risorse, unitamente ad apposita convenzione da stipularsi con la Società ai fini dell'attuazione del programma e del monitoraggio degli interventi ivi previsti.

La Nota del MEF, con riferimento alla manutenzione straordinaria della rete ANAS, conferma che le risorse da utilizzare sono quelle del fondo di cui al comma 1, come peraltro si evince anche dal disposto del comma 2 che include gli interventi in questione nel decreto MIT/ MEF di assegnazione delle risorse.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 11 dispone che, nel caso in cui entro il 31 dicembre 2013 non siano conseguite le finalità indicate al comma 1, si procede alla revoca dei finanziamenti assegnati ai sensi del presente articolo. Nei decreti ministeriali e nelle delibere CIPE con cui sono assegnate le citate risorse devono essere stabiliti per ciascun intervento le modalità di utilizzo delle risorse, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate confluiscono nel fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Il comma 12 prevede che le risorse del fondo di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi.

La RT osserva che i commi 11 e 12, nel prevedere che i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 stabiliscano le modalità di utilizzo, di monitoraggio e di revoca delle risorse stesse, disponendo altresì che le risorse revocate confluiscono nel fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, attengono alle procedure e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Nota del MEF, con riferimento alla revoca delle risorse assegnate, rispetto alla quale la Commissione chiede chiarimenti sulla riassegnazione al fondo per la realizzazione del terzo Valico dei Giovi e sui relativi effetti in termini di cassa, precisa che la riassegnazione delle risorse eventualmente revocate avverrà in favore del fondo

infrastrutture stradali e ferroviarie, e che non è previsto alcun vincolo in favore del Terzo Valico dei Giovi. Inoltre, conferma che le spese a valere sulle risorse attribuite al fondo infrastrutture manterrà il medesimo profilo temporale della spesa previsto dalla norma in oggetto in quanto la revoca avviene nel 2013.

Inoltre, con riferimento al divieto di utilizzo del fondo per la risoluzione di contenziosi, in risposta alla richiesta di chiarimento della Commissione circa la possibilità che si determini un incremento delle fattispecie potenzialmente oggetto di contenzioso, la Nota del MEF non ritiene che la norma possa dar luogo ad un incremento del contenzioso; infatti le modalità di revoca sono predeterminate e previste contestualmente alla concessione del finanziamento. La previsione del comma 12 ha la finalità di escludere che le risorse possano essere utilizzate per coprire contenziosi anche in corso.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 13 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 come segue:

- quanto a 235 milioni per il 2013, mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate dall'articolo 1, comma 213, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) al fondo sviluppo e coesione per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina;
- quanto a 50 milioni per il 2013, a 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 142 milioni per il 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1 della legge n. 7 del 2009 di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008;
- quanto a 96 milioni per il 2014, a 258 milioni per il 2015, a 143 milioni per il 2016 e a 142 milioni per il 2017 mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare per la realizzazione della nuova linea AV/AC Torino Lione dall'articolo 1, comma 208, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013);
- quanto a 50 milioni per il 2013, a 189 milioni per il 2014, a 274 milioni per il 2015 e a 250 milioni per il 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE, con delibera in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi, a valere sul fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011.

**La RT** precisa alcuni elementi della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo, chiarendo che essa è assicurata mediante utilizzo di parte delle risorse già stanziare in favore della nuova linea AV/AC Torino-Lione al momento non necessarie (639 milioni), della

quota ancora non utilizzata delle risorse destinate all'attuazione del Trattato di amicizia con la Libia (432 milioni), dell'assegnazione disposta dal CIPE per la realizzazione del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi (763 milioni) e di risorse destinate alla ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina (235 milioni) allo stato non necessarie non essendo definito il contenzioso con il *General Contractor*.

La Nota del MEF, in relazione alle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione, con riferimento alla richiesta della Commissione circa la possibilità che l'utilizzo delle relative risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente, con particolare riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali, anche in considerazione dell'utilizzo delle medesime risorse già previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 54 del 2013 e dall'articolo 21 del decreto-legge n. 63 del 2013, conferma che gli interventi definanziati non hanno al momento completato il relativo iter autorizzatorio e/o progettuale e che non viene pregiudicata la loro realizzazione. Inoltre, si precisa che l'articolo 7-ter del decreto-legge n. 43 del 2013 nell'autorizzare la spesa di 120 milioni annui dal 2015 al 2024 ha dato priorità al finanziamento del Terzo Valico dei Giovi, di cui in tal modo potrà essere garantita la realizzazione in tempi comunque coerenti rispetto all'andamento attuale dei lavori.

**Al riguardo**, si rinvia alle osservazioni relative al comma 1 del presente articolo.

Il comma 14 reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportate le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione dell'articolo.

**La RT** riporta il testo della disposizione.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 14-bis attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di riferire semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente decreto.

**La RT** descrive il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

**Articolo 19**  
***(Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione)***

**Commi 1-2**

Il comma 1 reca una serie di novelle al decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) finalizzate a incidere sulla disciplina dei contratti di partenariato pubblico privato, e segnatamente delle concessioni di lavori pubblici, relativamente alle dichiarazioni del soggetto concedente e alle condizioni che determinano la revisione del piano economico e finanziario degli investimenti del concessionario, nonché allo svolgimento di una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al coinvolgimento degli istituti finanziatori fin dalla fase di gara, alla previsione di clausole di risoluzione del contratto di concessione in caso di mancato reperimento del finanziamento privato.

Il comma 2 precisa che le predette novelle al Codice non si applicano alle operazioni di project financing con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del decreto-legge e agli interventi da realizzare in finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del decreto.

La RT afferma che il comma 1 ha carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Analogamente il comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

**Commi 3-5**

Il comma 3 del presente articolo modifica la disciplina recata dall'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179<sup>36</sup>; in particolare:

il comma 1 viene sostituito nel suo primo periodo e le modifiche concernono la riduzione da 500 a 200 milioni di euro del valore dell'opera infrastrutturale al di sopra del quale viene concesso il credito d'imposta nel caso di realizzazione mediante contratto di partenariato pubblico – privato; i lavori in discorso sono

---

<sup>36</sup> Si rammenta che per le nuove opere infrastrutturali di importo minimo di 500 milioni di euro da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico-privato, per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto e risulta la non sostenibilità del piano economico-finanziario (la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015), viene prevista una misura di defiscalizzazione consistente nel riconoscimento al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato di un credito di imposta a valere sull'IREG e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il credito di imposta, che è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario, può riguardare, oltre alla fase della costruzione anche parte della gestione dell'opera, limitatamente al tempo necessario a raggiungere l'equilibrio del piano economico finanziario, e non può superare il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento.

finalizzati alla realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica e l'approvazione della progettazione definitiva slitta dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016.

Il comma 2 viene interamente sostituito e le modifiche concernono la procedura di verifica da parte del CIPE, previo parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), sulla non sostenibilità del piano economico e finanziario; in particolare il CIPE individua l'elenco delle opere che conseguono le condizioni di equilibrio economico - finanziario grazie all'applicazione delle misure del credito d'imposta sopra citato e dell'esenzione del pagamento del canone di concessione (di cui si dirà dopo) e individua il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni. Per ogni infrastruttura sono determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilità del piano economico e finanziario e le modalità di gestione applicando per quanto compatibili i principi e i criteri definiti dal CIPE con le linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183<sup>37</sup>.

Il comma 2-ter viene sostituito ed in esso si prevede che al soggetto titolare del contratto per la realizzazione di opere infrastrutturali di cui alla precedente lettera a)<sup>38</sup> si riconosca l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico - finanziario. Nella sua nuova formulazione il presente comma non prevede più che la misura in argomento è riconosciuta in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in quanto tale aspetto è considerato nel successivo comma 2-quater di seguito esaminato.

Al comma 2-quater vengono quindi aggiunti due ulteriori periodi in riferimento alla alternatività delle misure qui esaminate rispetto a quelle previste dal citato articolo 18 della citata legge 183 del 2011 ed alla specificazione che le agevolazioni all'esame sono riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Il successivo comma 4 demanda ad apposita delibera del CIPE ogni disposizione attuativa della norma agevolativa contenuta nel citato articolo 18 della legge 183 del 2011, inoltre ne abroga il comma 3 che prevedeva che i benefici contenuti fossero subordinati all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Infine il comma 5 interviene sulla disciplina fiscale dei *project bond* introdotta dall'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; in particolare rende permanenti le agevolazioni fiscali in materia di deducibilità degli interessi passivi ed il regime agevolato ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali che ne prevede il pagamento in misura fissa. Mantiene invece limitata ai tre anni successivi al 26 giugno 2012 l'agevolazione relativa al regime fiscale sugli interessi derivanti dai citati *project bond* consistente nell'assimilazione ai titoli di Stato per i quali si sconta una tassazione sostitutiva del 12,5 per cento.

**La RT**, per quanto attiene il comma 3 evidenzia la mancanza di effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto si tratta di

---

<sup>37</sup> In sintesi, con tale norma si prevede la defiscalizzazione delle nuove opere consistente nella possibilità di compensare le imposte con quanto dovuto dalla PA a titolo di contributo pubblico a fondo perduto, la compensazione dell'imposta sul valore aggiunto, il riconoscimento al concessionario come contributo in conto esercizio dell'ammontare del canone di concessione.

<sup>38</sup> Comma 1 del citato articolo 33 del DL 179/2012.

rinuncia a maggior gettito poiché le agevolazioni in esso previste sono relative ad imposte che, in assenza della realizzazione dell'opera, non si sarebbero prodotte e ciò potrà esser verificato in ambito CIPE con l'individuazione dell'elenco e dell'importo complessivo massimo del valore delle opere oggetto di agevolazione.

Per quanto concerne il comma 4 evidenzia invece che la disposizione ha natura procedimentale e, in quanto tale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine con riferimento al comma 5 anche in questo caso la disposizione si configura come una rinuncia a maggior gettito.

**Al riguardo**, si rappresenta che l'impianto generale delle disposizioni in esame mira a sostenere il processo di incentivazione della realizzazione di nuove opere infrastrutturali (già iniziato con le norme sopra richiamate nell'esame dell'articolo in discorso) che altrimenti non si sarebbero potute realizzare in quanto presentano un piano economico-finanziario insostenibile. Si comprende quindi il valore che hanno le determinazioni del CIPE nel definire l'elenco delle opere che, per effetto delle agevolazioni in esame, conseguono le condizioni di equilibrio economico – finanziario necessarie a consentirne il finanziamento, nonché le determinazioni, per ciascuna infrastruttura, delle misure agevolative indispensabili per la sostenibilità del piano; in tal senso si è espresso anche il Governo con nota del Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in sede di esame, presso la Camera dei deputati del provvedimento in discorso<sup>39</sup>.

Già la RT originaria annessa al citato articolo 33, comma 1 del D.L. n. 179 del 2012 non ascriveva effetti finanziari alla norma in quanto rappresentava rinuncia a maggior gettito; tuttavia si chiede al Governo di sapere se la riduzione del valore dell'opera infrastrutturale, che passa da 500 milioni a 200 milioni, non possa incidere sul numero delle opere agevolabili e comprendere così in esse anche alcune infrastrutture che si sarebbero comunque potute finanziare anche in mancanza delle agevolazioni in esame. Sul punto si rammenta infatti che la detassazione sembrerebbe suscettibile di non produrre effetti negativi sulla finanza pubblica nella misura in cui risultasse in grado di attivare volumi di investimento aggiuntivi

---

<sup>39</sup> Si veda il resoconto Camera - Commissioni riunite del 9 luglio 2013.

rispetto a quelli incorporati nelle previsioni di gettito a legislazione vigente.

In merito al comma 5 si chiedono assicurazioni da parte del Governo che la definizione permanente dei benefici fiscali sui *project bonds* non possa, nel futuro, indurre a traslare risorse finanziarie da strumenti finanziari tradizionali non agevolati a quelli qui analizzati ed agevolati, con conseguenti effetti in termini di minor gettito a titolo di imposte dirette ed imposte di registro, ipotecarie e catastali.

### ***Articolo 20*** ***(Riprogrammazione degli interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)***

Il comma 1, interviene in materia di sicurezza stradale disponendo la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi del primo e del secondo Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con la legge n. 488 del 1999. La ricognizione è finalizzata alla eventuale revoca delle risorse destinate a finanziare gli interventi che risultino non ancora avviati. In questo caso i relativi impegni di spesa sono revocati con uno o più decreti ministeriali.

Il comma 2 dispone che le risorse revocate saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un specifico programma di interventi per la sicurezza stradale, sulla base delle proposte formulate dalle regioni, alla prosecuzione del monitoraggio dei programmi di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e alla implementazione e miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale.

Il comma 3, dispone che le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2013-2015, per le finalità del comma 2.

I commi da 5-*bis* a 5-*quater*, introdotti dalla Camera dei deputati, prevedono il pagamento in misura ridotta del 30 per cento delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada in alcune specifiche ipotesi e l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico nonché di comunicazione elettronica dei verbali di accertamento delle violazioni.

**La RT** afferma che il primo ed il secondo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale sono stati finanziati con la legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) per circa 342 milioni di euro di investimento.

A seguito degli interventi di natura finanziaria operati con la legge finanziaria 2007, che ha limitato la possibilità di contrarre mutui garantiti dallo Stato, i fondi attribuiti dalla legge n. 488 del 1999 nella forma di limiti di impegno, sono stati convertiti a seguito dell'intervento del MEF in fondi da destinare alla contribuzione

diretta. Per effetto di quanto sopra richiamato, gli interventi previsti nell'ambito del primo e del secondo programma di attuazione avviati prima della Finanziaria 2007 sono finanziati attraverso mutui, mentre i rimanenti sono finanziati attraverso la contribuzione diretta, secondo quanto previsto da appositi decreti interministeriali MIT/MEF.

La RT conclude che le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di risorse, già previste a legislazione vigente, ancora non utilizzate che vengono destinate ad altre finalità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Con riferimento ai commi da *5-bis* a *5-ter* la RT precisa che dalla disposizione ci si attende un incremento del numero di coloro che, spinti dal beneficio della riduzione della somma comminata a titolo di sanzione pecuniaria, saranno indotti a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. Sono prevedibili riduzioni di spese per la gestione del contenzioso e della fase del recupero coattivo delle somme iscritte nei ruoli esattoriali.

Seppure non appare possibile provvedere ad una puntuale quantificazione dei benefici data l'eterogeneità dei soggetti accertatori e il fattore psicologico che potrebbe incidere sulla propensione del trasgressore a regolarizzare nel più breve tempo possibile la propria posizione, a titolo indicativo si forniscono di seguito i dati disponibili relativi alla attività accertativa svolta dai soli operatori della Polizia stradale con riferimento all'anno 2009.

In proposito, risultano accertate violazioni per un ammontare complessivo, dovuto a titolo di sanzione pecuniaria, di circa 538 milioni di euro. Di questi solo 184 milioni sono stati versati attraverso il pagamento in misura ridotta entro i 60 giorni; i restanti 354 sono stati iscritti a ruolo o hanno formato oggetto di contenzioso (5 per cento). Nell'ipotizzare che tutti i contenziosi avviati si siano conclusi a favore del ricorrente, per una somma complessiva di 17 milioni di euro (il 5 per cento di 354 milioni), la riscossione coattiva dovrebbe riguardare una somma non inferiore a 337 milioni di euro. Poiché le società concessionarie della riscossione sono in grado di recuperare solo il 15 per cento delle somme iscritte a ruolo, si stima che circa 288 milioni di euro non saranno oggetto di riscossione e, probabilmente, non potranno mai essere recuperati.

In media comunque solo il 44 per cento delle sanzioni irrogate dagli operatori della Polizia stradale è pagato in misura ridotta entro i 60 giorni successivi all'accertamento.

La RT conclude affermando che dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da *5-bis* a *5-quater* non si ravvisano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

La nota di risposte del Governo, presentata nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, con riferimento ad eventuali effetti finanziari delle disposizioni in esame sul saldo di cassa ha confermato l'assenza di effetti finanziari sul saldo di cassa in quanto le risorse andranno utilizzate nel rispetto dei profili di erogazione dei finanziamenti revocati.

Al riguardo, relativamente all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico nonché della comunicazione elettronica dei verbali di accertamento delle violazioni, attesa l'apposizione in norma di espresse clausole di invarianza finanziaria andrebbero forniti elementi e dati di quantificazione volti a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, così come previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

### *Articolo 21*

#### *(Differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione)*

La norma reca il differimento del termine di entrata in operatività delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione (cd. *performance bond*) di cui alla parte II, titolo VI, capo II, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi). In particolare, il termine per l'entrata in operatività del sistema di garanzia globale, già precedentemente prorogato di un anno, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

La RT afferma che la disposizione si limita a prevedere il differimento dell'entrata in operatività del sistema di garanzia globale di esecuzione che coinvolge il sistema delle imprese, delle banche, delle assicurazioni, non incidendo, tuttavia, sul committente pubblico. Per quest'ultimo, comunque, non si riduce il livello di garanzia, considerato che restano ferme le forme di garanzia già previste dal

codice dei contratti pubblici (cauzione definitiva, garanzia a copertura dei rischi di esecuzione, polizza decennale).

La RT afferma infine che la disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

## *Articolo 22* *(Misure per l'aumento della produttività nei porti)*

La norma prevede diverse tipologie di interventi in materia di porti. In particolare, la lettera a) del comma 1 semplifica la disciplina in materia di dragaggi dei porti prevedendo che la contestualità tra operazioni di dragaggio e predisposizioni delle operazioni di bonifica ivi prevista avvenga non genericamente nei siti oggetto degli interventi, bensì più specificatamente nelle aree portuali e marino costiere poste in tali siti. Inoltre, la sottomissione del progetto sui dragaggi alla Commissione di valutazione di impatto ambientale è limitata al caso in cui il progetto preveda anche infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della valutazione di impatto ambientale o nei piani regolatori portuali di riferimento.

La lettera b) del comma 1, relativamente ai materiali derivanti dalle attività di dragaggio, consente la reimmissione nei siti idrici di provenienza ovvero l'utilizzazione per il rifacimento degli arenili anche dei materiali dei dragaggi che non presentino, come invece ora richiesto, caratteristiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo, mantenendo l'unico requisito della idoneità al sito di destinazione.

La lettera c) del comma 1 elimina il riferimento alle modalità operative che il Ministero dell'ambiente deve adottare per l'utilizzo dei materiali non pericolosi per il refluento all'interno di casse di colmata di vasche di raccolta.

La lettera d) del comma 1 prevede che il decreto ministeriale per la definizione delle modalità e delle norme tecniche applicabili ai dragaggi dei materiali sia adottato anche senza il parere della Conferenza Stato-regioni e sia limitato alle norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e non più anche alle modalità dello stesso.

Il comma 2, prevede il rafforzamento dell'autonomia finanziaria delle autorità portuali consentendogli di variare le tasse sulle merci e per l'ancoraggio: si consente in particolare di diminuire le tasse fino all'azzeramento, ovvero di aumentarle fino a un tetto massimo pari al doppio. L'utilizzo delle entrate rivenienti dall'esercizio dalla autonomia impositiva e tariffaria delle autorità portuali, nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti, sono adeguatamente esposti nelle relazioni di bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorità portuali si avvalgano della facoltà di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, viene esclusa la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti deve attestare la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere. Si prevede infine che dalla misura non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3, nel modificare il comma 1 dell'articolo 18-*bis* della legge 28 gennaio 1984, n. 94, in materia di autonomia finanziaria delle autorità portuali, innalza da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui il limite entro il quale le autorità portuali possono trattenere la percentuale dell'uno per cento

dell'IVA riscossa nei porti e prevede la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che il comma 1 ha carattere procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che dal comma 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una facoltà attribuita alle Autorità portuali e che il comma 3 comporta un onere di 20 mln di euro su base annua a decorrere dal 2013, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 61; sul punto in questione sottolinea che la norma oltre a modificare gli interventi oggetto della finalità della disciplina originaria, modifica anche il limite massimo di 70 mln di euro su base annua innalzandolo a 90 mln di euro, generando pertanto il citato onere di 20 mln di euro annui.

La nota di risposta del Governo, presentata alla Camera dei deputati, per quanto attiene ai riflessi finanziari del comma 2 di stabilire variazioni in aumento fino al doppio delle tasse di ancoraggio e portuali nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle tasse medesime, ritiene, anche sulla base di precedenti disposizioni (articolo 5, commi *7-undecies* *7-duodecies* e *7-terdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) che il fine della norma debba essere inquadrato nell'esigenza di rafforzare la competitività degli scali marittimi nazionali rendendoli concorrenziali rispetto ad analoghi scali internazionali; tale esigenza potrà essere conseguita solo nell'ipotesi di riduzione delle tasse di ancoraggio e portuali alla quale corrisponde un decremento di pari importo delle spese correnti.

Con riferimento al comma 3 concernente l'incremento – da 70 a 90 milioni di euro – della quota di IVA sulle importazioni portuali da utilizzare per il finanziamento del fondo per l'adeguamento dei porti, la nota fa presente che gli effetti della disposizione sono stati considerati a decorrere dal 2013.

**Al riguardo** si evidenzia che il contenuto del comma 2 ricalca nella sostanza quanto già disciplinato dall'articolo 5, commi da *7-undecies* a *7-terdecies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 in tema di facoltà per le Autorità portuali di stabilire variazioni in aumento o in diminuzione delle tasse di ancoraggio e portuali. Nel merito si sottolinea che gli utilizzi delle maggiori entrate (in caso di

aumento delle tasse in discorso) nonché la compensazione delle minori entrate (nel caso di una diminuzione delle tasse in argomento) con riduzioni di spese correnti dovranno essere adeguatamente esposti nelle relazioni di bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Pertanto non si hanno osservazioni da formulare se non in termini di un richiamo all'esigenza di una attenta analisi della tipologia di spese correnti che verrebbero diminuite a fronte di una diminuzione delle entrate per le tasse di ancoraggio e portuali al fine di garantire comunque la corretta e competitiva attività degli scali marittimi nazionali rispetto a quelli internazionali.

Con riferimento invece al comma 3, occorre evidenziare che la modifica concerne il già citato articolo 18-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che sulla questione relativa all'istituzione del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti<sup>40</sup>, ne aveva previsto l'alimentazione mediante la misura pari all'1 per cento dell'IVA dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 70mln di euro annui.

La RT annessa all'originaria quantificazione di cui al citato decreto-legge n 83 del 22 giugno 2012, stimava, in base ai dati forniti dall'Agenzia delle dogane sul gettito derivante da IVA prodotto nei porti per gli anni 2012 e seguenti, che l'1 per cento delle riscossioni IVA avrebbe fornito copertura ai 70 mln di euro destinati al fondo. Ora ci si domanda se la nuova dotazione del fondo corrisponda in concreto alla destinazione dell'1 per cento delle riscossioni IVA nei porti, attesa la congiuntura sfavorevole ora in atto e la contrazione del PIL.

Qualora ciò non fosse riscontrato l'incremento di 20 mln di euro annui della dotazione potrebbe indurre ad una riflessione sulla congruità del fondo in relazione alla sua concreta capacità di far fronte a tutti gli obiettivi in esso posti.

Sarebbe quindi opportuno che il Governo fornisca una stima della reale possibilità che la quota dell'1 per cento del gettito IVA consenta effettivamente di garantire un maggior afflusso di risorse al fondo in questione il quale si presenta, peraltro come elemento fondamentale per il recupero della competitività dei nostri scali marittimi.

---

<sup>40</sup> Disciplinato dal decreto-legge n 83 del 22 giugno 2012.

Sul punto sarebbe anche importate acquisire chiarimenti circa l'esatta interpretazione del limite massimo annuo di destinazione al fondo di 90 mln di euro; infatti l'iscrizione nel prospetto riepilogativo di maggiori oneri per 20 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2013 fa propendere verso l'ipotesi che la quota di 90 mln di euro sia da assicurare annualmente in maniera costante a prescindere dal gettito IVA riveniente dalle riscossioni effettuate nei porti per la quota fissata dell'1 per cento.

Infine andrebbero chiariti anche gli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento netto che sono iscritti pari a 0 nell'anno 2013, pari a 5 mln di euro per l'anno 2014 e pari a 10 mln di euro a decorrere dall'anno 2015.

Con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente disposizione si rinvia a quanto osservato al successivo articolo 61.

### ***Articolo 23*** ***(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico)***

L'articolo in esame ha la finalità - così come si legge in relazione illustrativa - di rilanciare il settore della nautica da diporto che sta attraversando un profondo momento di crisi. In tale ottica, il comma 1 modifica l'articolo 49-*bis*, comma 5 del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo, n. 171 del 18 luglio 2005, in materia di noleggio occasionale di unità da diporto. Nello specifico si rende applicabile l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 20% nei soli casi di attività di noleggio occasionale non superiore a 40 giorni, (elevati a 42 a seguito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati) ed a prescindere dall'ammontare dei proventi percepiti; la disciplina previgente per l'applicazione dell'imposta sostitutiva non poneva limitazioni di tempo, bensì prevedeva il limite dei proventi introitati fino a 30.000 euro. L'altro ramo del Parlamento ha consentito anche alle società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione di fruire del regime speciale in esame (modifica introdotta con il comma 01).

Il successivo comma 2 modifica il vigente articolo 16, comma 2 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 nel senso di esentare dal pagamento della tassa sulle unità da diporto le imbarcazioni con uno scafo di lunghezza fino a 14 metri<sup>41</sup> mentre dispone il pagamento della tassa in misura pari a 870 euro annui, in luogo di un importo previgente di 1.740 euro, per gli scafi di lunghezza compresa tra 14,01 e 17 metri, e il pagamento di 1.300 euro annui, al posto della precedente tassa di 2.600 euro, per gli scafi di lunghezza compresa tra 17,01 e 20 metri, con ciò di fatto dimezzandone l'importo per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 14 ed i 20 metri.

---

<sup>41</sup> La tassa in argomento prevedeva un importo di 800 euro per gli scafi di lunghezza compresa tra 10,01 e 12 metri ed un importo di 1.160 euro per gli scafi di lunghezza compresa tra 12,01 e 14 metri.

La RT, per quanto attiene la stima degli effetti finanziari riferibili alle disposizioni del comma 1, ripercorre i tratti caratterizzanti il previgente regime fiscale opzionale del noleggio occasionale sottolineando che lo stesso è rivolto alle sole persone fisiche titolari di imbarcazioni da diporto o utilizzatori a titolo di leasing, ai quali, per i proventi conseguiti nei limiti di 30 mila euro annui, è consentito di applicare un'imposta sostitutiva secondo l'aliquota forfetaria del 20%. Evidenzia quindi che la disposizione modificativa sostituisce il limite di 30 mila euro annui con quello della durata complessiva del noleggio che non può essere superiore a 42 giorni.

Analizza poi il comma 01 che estende la disposizione all'utilizzo effettuato in forma occasionale di imbarcazioni e navi da diporto da società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione.

Stima pertanto che la nuova disposizione è suscettibile di produrre effetti negativi di gettito di trascurabile entità atteso che in sede di RT originaria<sup>42</sup> non erano state ascritte conseguenze in termini di gettito e che le modifiche riguardano fattispecie piuttosto limitate.

Per la stima degli effetti finanziari del comma 2, derivanti dalla citata soppressione e rimodulazione di alcuni scaglioni della tassa annuale sulle unità da diporto, la RT utilizza i dati tratti dai versamenti effettuati nel 2012 mediante il modello di versamento unificato (F24) ed i versamenti diretti e considera inoltre il numero delle unità da diporto in Italia e la loro segmentazione in classi di lunghezza. Dall'analisi dei dati così come sopra evidenziati giunge a quantificare un minor gettito pari a 1,2 mln di euro per l'anno 2013 e ad 11,9 mln di euro a decorrere dal 2014.

Al riguardo con riferimento alla quantificazione predisposta per le disposizioni contenute nei commi 01 e 1 si osserva che pur nella possibile, ma non verificabile né tanto meno ipotizzabile aprioristicamente, esiguità degli effetti negativi in termini di gettito dovuti alle fattispecie sarebbe opportuno, anche ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità, che il Governo fornisse informazioni dettagliate che consentano di escludere ogni eventuale effetto negativo

---

<sup>42</sup> Annessa all'articolo 59-bis (inserito da apposito emendamento) del Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012.

sulle entrate perché solo in questo caso è possibile non prevedere forme di copertura. Inoltre l'eventuale stima delle minori entrate andrà effettuata non solo in termini di gettito IRPEF ma anche per quello riveniente da addizionali regionale e comunale stante le implicazioni per la finanza pubblica derivanti dall'obbligo di reintegro, mediante maggiori trasferimenti, da parte dell'erario verso gli enti locali e le regioni; in più essendo l'imposta sostitutiva versata secondo gli adempimenti di saldo ed acconto dell'IRPEF sarà necessario fornirne anche l'andamento di cassa.

Sul punto occorre anche evidenziare che poiché il regime opzionale nella sua nuova configurazione non contempla più il vincolo dell'ammontare di reddito percepito per attività di noleggio di imbarcazioni da diporto, potrebbe essere preferito da una più ampia platea di soggetti agevolati. L'adozione da parte del contribuente del criterio delle scelte razionali, potrebbe indurre infatti ad un maggiore ricorso all'imposta sostitutiva in considerazione della convenienza fiscale.

Per la verifica della stima predisposta per gli effetti recati dal comma 2 dell'articolo all'esame si rappresenta, in prima battuta, la mancanza di informazioni e dati circa le modalità di quantificazione del minor gettito; al riguardo si evidenzia che il riferimento alle banche dati<sup>43</sup> utilizzate nella definizione del numero delle unità di diporto in Italia, la loro segmentazione in classi di lunghezza ed il gettito complessivo derivante dalla tassa di possesso per il 2012, fatto pari a circa 25 mln di euro, lo si rileva solo in relazione illustrativa. Tuttavia nel merito il Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - ha illustrato in modo esaustivo il procedimento di calcolo nelle risposte fornite in sede di analisi del provvedimento presso la Camera dei deputati<sup>44</sup>.

#### ***Articolo 24***

#### ***(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99)***

Il comma 1 introduce modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 188 del 2003, in materia di accesso all'infrastruttura ferroviaria ed ai servizi relativi. In

---

<sup>43</sup> Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti (CNIT) e Osservatorio nautico nazionale, le elaborazioni sono compiute sulla base di dati provenienti da UCINA (l'Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie Nautiche e Affini), ASSONAT (associazione nazionale approdi turistici), ASSOMARINAS (marine partners – gestioni portuali).

<sup>44</sup> Si veda al riguardo il resoconto delle Commissioni riunite della Camera di martedì 9 luglio 2013.

particolare, si prevede che il decreto ministeriale debba solo approvare la proposta del Gestore per l'individuazione del canone dovuto e che il decreto stesso sia adottato semplicemente sentita la Conferenza Stato-Regioni, anziché previa intesa con la Conferenza stessa. Inoltre si aggiunge la previsione dell'emanazione di uno o più decreti ministeriali che possano regolare anche i corrispettivi dei servizi non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura.

Il comma 2 aggiunge all'articolo 5 del decreto legislativo n. 188 del 2003 un nuovo comma 4-*bis* in base al quale la separazione contabile e dei bilanci dovrà fornire la rappresentazione trasparente delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attività.

Il comma 3 apporta una serie di modifiche all'articolo 59 della legge n. 99 del 2009 in materia di limitazioni allo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale. Tra l'altro si introduce per l'autorità competente la possibilità di imporre il pagamento di diritti di compensazione da parte delle imprese ferroviarie diverse dall'impresa titolare del contratto di pubblico servizio che intendono far salire o scendere passeggeri in stazioni italiane. Viene esclusa la compensazione nel caso in cui il modello di esercizio preveda fermate distanti tra loro più di 100 km e i livelli medi tariffari superino di almeno il 20 per cento quelli dei servizi a committenza pubblica.

Il comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che le modifiche apportate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali non possano prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dagli obiettivi minimi di sicurezza CST se non sono accompagnate da una stima dei sovra costi necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

**La RT** afferma, con riferimento al comma 1 (determinazione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria con apposito decreto del Ministro, su proposta del Gestore), che la modifica riconosce la sussistenza di una piena autonomia decisionale del Gestore nella definizione del canone per l'accesso, lasciando al Ministero la verifica di conformità della proposta rispetto ai principi di determinazione del canone stesso. Per la medesima motivazione viene introdotto - in luogo dell'approvazione preliminare dello schema di decreto da parte della Conferenza Stato-regioni (come previsto dalla previgente normativa) - un procedimento di consultazione della Conferenza stessa.

Con riferimento al comma 2 (separazione contabile delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi pubblici), la RT afferma che la norma è finalizzata a dare riscontro ad alcuni rilievi esposti dalla Commissione europea e tradottisi nella procedura di infrazione 2012/2213. La separazione contabile dei bilanci, prevista dalla direttiva europea 91/440/CEE in materia di separazione contabile dei bilanci, già attuata nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 188 del 2003,

richiede tuttavia un ulteriore adeguamento volto a soddisfare la richiesta, formulata dalla Commissione, di fornire una rappresentazione trasparente delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi percepiti per ogni attività.

In sintesi, con riferimento ai commi 1 e 2 la RT afferma che dalle norme non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma al contrario possono derivare risparmi connessi all'archiviazione della procedura di infrazione 2012/2213.

Per quanto attiene al comma 3 (diritti di compensazione nei servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale), la RT afferma che le disposizioni sono volte a dare soluzione ad alcuni ostacoli applicativi riscontrati per l'attuazione della legge n. 99 del 2009, prevedendo che le competenti autorità possano richiedere alle imprese ferroviarie che forniscono trasporto internazionale di passeggeri, in luogo delle limitazioni nel diritto di far salire o scendere i passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, il pagamento di diritti di compensazione, comprensivi della remunerazione del capitale investito prevista nei contratti di servizio pubblico. L'importo di tali diritti deve essere tale da neutralizzare la compromissione dell'equilibrio economico e, pertanto, devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico. Al fine di garantire un certo ambito di mercato libero anche sulle linee già impegnate dai servizi di pubblica utilità, viene esclusa la compensazione nel caso in cui il modello di esercizio preveda fermate distanti tra loro più di 100 km e i livelli tariffari superino di almeno il 20 per cento quelli dei servizi a committenza pubblica.

Con riferimento al comma 3-*bis*, la RT afferma che la disposizione modifica la disciplina in materia di livelli minimi di sicurezza del sistema ferroviario previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 162 del 2007. In particolare, viene previsto che le modifiche apportate dal comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi stabiliti dai CST, salvo siano accompagnate da una stima dei sovraccosti e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie.

La RT conclude affermando che le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di evidenziare i profili finanziari connessi all'introduzione dei diritti di compensazione, andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli aspetti fiscali connessi a tali diritti, chiarendo il trattamento tributario applicato alle imprese ferroviarie diverse dall'impresa titolare del contratto di pubblico servizio.

### *Articolo 25*

#### *(Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti)*

I commi da 1 a 4 recano disposizioni finalizzate a consentire l'espletamento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), senza soluzione di continuità, delle attività di vigilanza sulle concessionarie autostradali, transitate al MIT a decorrere dal 1° ottobre 2012, unitamente alle altre competenze individuate dall'art. 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, in seguito alla soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali.

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, per la finalità suindicata, demanda ad un D.P.C.M. le modalità di individuazione delle risorse umane che devono essere trasferite dall'A.N.A.S. S.p.A. al MIT, nonché la definizione della tabella di equiparazione. Il personale così trasferito mantiene la posizione assicurativa già costituita nell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero nelle forme sostitutive o esclusive della predetta assicurazione. La dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero pari alle unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate dal citato DPCM.

Il comma 2 prevede che il DPCM contemplato dal comma 1 provveda all'individuazione delle risorse derivanti dalle sub-concessioni su sedime autostradale e ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 1020, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte dei concessionari autostradali. Le citate risorse dovranno essere iscritte nello stato di previsione del MIT mentre ANAS S.p.a. provvederà a dare esplicita evidenza tra i ricavi propri del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma 1020.

Il comma 3 disciplina le modalità di versamento al bilancio dello Stato, da parte dell'ANAS, dei canoni relativi alle sub-concessioni sul sedime autostradale.

Il comma 4 dispone che il MIT assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni trasferite (indicate dall'art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 e ribadite dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge n. 216 del 2011) e l'eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre 2012.

La RT afferma che le risorse necessarie per fare fronte, da parte del MIT, allo svolgimento delle nuove funzioni sono individuate in quelle derivanti da canoni di sub concessione, già dovuti al concedente ai sensi delle convenzioni – allo stato quantificati in 21,7 milioni di euro come da bilancio ANAS 2011 e previsti per il 2013 nell'ordine di 17 milioni di euro – nonché, ove necessario, sulla quota parte del canone di concessione di competenza ANAS. Per l'anno 2012, l'ANAS

versa al MIT la quota di sua spettanza (ottobre/dicembre 2012) versata dai concessionari ad Anas entro il 31 maggio 2013. Per gli anni successivi i concessionari verseranno i canoni al bilancio dello Stato con cadenza mensile.

Per il solo anno 2013 le prime sei rate sono versate entro il 31 luglio 2013. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trovando copertura nelle risorse, già previste a legislazione vigente, derivanti dal versamento a favore del concedente dei canoni di sub-concessione e, ove necessario, di quelle derivanti dal versamento del canone di concessione già dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 1020, legge n. 296 del 2006.

In particolare nel 2013 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato circa 15,5 milioni relativi ai canoni di sub concessione, comprensivi delle quote del periodo ottobre - dicembre 2012 e circa 17 milioni a decorrere dal 2014. Tali risorse saranno corrispondentemente iscritte in spesa per finanziamento delle spese di funzionamento dell'Ispettorato di vigilanza sui concessionari della rete autostradale.

E' inoltre prevista una disposizione volta a chiarire che il trasferimento delle competenze al MIT a far data dal 1°/10/2012 non incide sulla legittimazione processuale attiva e passiva che resta in capo all'ANAS per i contenziosi instaurati in data antecedente al 1° ottobre 2012; tale disposizione tiene conto del fatto che le risorse per far fronte a detti contenziosi sono nella disponibilità di ANAS.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, con riferimento alla quantificazione degli oneri di personale da trasferire al MIT e alla dimostrazione della coincidenza tra i predetti oneri e le risorse inerenti i canoni di sub concessione, fa presente che tali dimostrazioni avverranno in sede di DPCM di individuazione delle unità da trasferire e di individuazione della tabella di equiparazione tra il personale trasferito e quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza.

In ogni caso la nota ribadisce quanto previsto in RT circa l'assenza di effetti finanziari negativi derivanti dal trasferimento di personale dall'ANAS al MIT e l'idoneità delle risorse finanziarie, umane e strumentali trasferite a garantire le esigenze di copertura, posto che le attività e i compiti di vigilanza svolte dal personale

trasferito saranno le stesse di quelle precedentemente svolte in seno all'ANAS, in un ottica di continuità.

In ordine, poi, ai canoni da sub-concessione, e al chiarimento in merito alla quantificazione operata per il 2013, indicata in 15,5 milioni a fronte di un gettito di canoni di sub concessioni stimato, per tale esercizio, in 17 milioni, la nota osserva che l'importo di 15,5 milioni che si stima affluirà in entrata la bilancio dello Stato nel 2013 è determinato da due componenti. La principale (circa 14 milioni) è data dal versamento dei canoni da parte dei concessionari con cadenza mensile (11 mesi) nella misura pari al 90 per cento del versamento del corrispondente periodo dell'anno precedente; l'altra quota (circa 1,5 milioni) è data dai versamenti dovuti da Anas al bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2013, relativi alla quota dei canoni percepiti per il periodo 1° ottobre 2012 - 31 dicembre 2012 al netto di quanto già anticipato e versato nel 2012.

**Al riguardo**, al fine di individuare esattamente l'entità dell'onere e la sostenibilità del medesimo nel tempo, si osserva che la quantificazione degli oneri di personale nonché la dimostrazione della coincidenza tra i predetti oneri e le risorse inerenti i canoni di sub concessione, non dovrebbe essere rinviata ad un successivo decreto ma quantificata e dimostrata nel presente provvedimento. Oltretutto tale determinazione non dovrebbe essere difficile da conseguire atteso che la stessa nota di risposte del Governo afferma che le attività e i compiti di vigilanza svolte dal personale trasferito saranno le stesse di quelle precedentemente svolte in seno all'ANAS di cui si presume sia già disponibile la quantificazione e dimostrazione degli oneri.

Il comma 5 consente che le disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012 destinate ai contratti di servizio e di programma dell'ENAV S.p.A. (l'Ente nazionale di assistenza al volo), di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 77 del 1989, possano essere utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti contratti, per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, di cui all'articolo 11-*septies* del decreto-legge n. 203 del 2005.

**La RT** afferma che le disposizioni recate dal comma 5 rispondono all'esigenza di permettere la conclusione dei contratti di servizio e di programma tra Stato ed Enav 2010-2012 e conseguentemente 2013-2015, assicurando le risorse finanziarie da destinare alla compensazione dei costi sostenuti da ENAV nell'anno

2012 per garantire la sicurezza dei propri impianti e operativa. Dette risorse, quantificate in 17,8 milioni di euro, sono individuate nell'ambito delle disponibilità residue del capitolo 1890\MEF già stanziato per far fronte agli oneri provenienti dai servizi di assistenza al volo disciplinati nei contratti.

La disposizione non comporta, pertanto, effetti negativi per la finanza pubblica.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, con riferimento agli ulteriori chiarimenti sulla natura dell'intervento disposto dal comma 5, che autorizza l'utilizzazione delle disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012, destinate ai contratti di servizio e di programma Stato-Enav S.p.A., per la copertura dei costi per la sicurezza degli impianti e per quella operativa, sostenuti dalla società nel medesimo anno, fa presente che il cosiddetto «contributo sicurezza», pari a 30 milioni di euro annui a valere sul capitolo 1922/MIT, presenta per l'anno 2012 minori disponibilità per 17,8 milioni di euro determinata dalle rimodulazioni effettuate dal Ministero competente negli anni precedenti.

Di contro per l'anno 2012 il cap. 1890/MEF destinato alla copertura degli oneri per i servizi di assistenza al volo svolti da Enav S.p.A. presenta un'eccedenza sufficiente alla copertura della carenza suddetta.

Seppure la sicurezza degli impianti e la sicurezza operativa è materia compresa nel contratto di servizio, si sono riscontrati contrasti interpretativi nel procedere alla compensazione prevista dalla presente norma, che riveste pertanto sostanzialmente carattere ermeneutico.

Per quanto riguarda ai profili di cassa, si ritiene che la norma in questione non determini un significativo effetto sui profili di cassa già incorporati nelle previsioni di spesa a legislazione vigente.

**Al riguardo**, al fine di escludere effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, andrebbe spiegato il motivo per cui il cap. 1890/MEF presenta una dotazione finanziaria eccedentaria rispetto alle finalizzazioni previste a legislazione vigente e se le predette risorse presentano un profilo di spendibilità in linea con quello relativo al capitolo 1922/MIT.

I commi *5-bis* e *5-ter*, introdotti dalla Camera dei deputati, prevedono la stipula di un apposito Accordo di Programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'Aeroporto di Pisa, al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'insistenza di abitazioni ad uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa.

Nello stesso Accordo dovranno essere previste le modalità di attuazione dell'intervento, le risorse per il finanziamento e i termini di erogazione, nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile e statale.

All'accordo di programma potrà essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dall'articolo 11-decies del decreto-legge n. 203 del 2005, nella misura massimo di 10 milioni di euro e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di risorse già previste a legislazione vigente a favore dell'ENAC che possono essere destinate ad altre finalità, nel rispetto dell'equilibrio economico di bilancio dell'ENAC.

**Al riguardo**, pur se la previsione di destinare all'accordo di programma 10 mln di euro a valere sulle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, assume carattere facoltativo, andrebbe comunque chiarito se tali risorse possono essere destinate al predetto scopo senza inficiare le finalizzazioni previste a legislazione vigente e, in particolare, l'ordinaria attività dell'ENAC.

Il comma 6 precisa, in relazione all'assunzione di 32 unità di personale già disposta dall'articolo 55, comma *1-ter* del decreto-legge n. 1 del 2012, che venga corrispondentemente adeguata la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**La RT** afferma che la disposizione è volta a garantire la sicurezza delle dighe per la salvaguardia delle popolazioni a valle, in considerazione dell'accertata grave carenza di organico tecnico della Struttura specialistica del Ministero addetta alla vigilanza e controllo sulla sicurezza delle dighe. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta effetti finanziari in quanto prevede l'adeguamento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di consentire l'assunzione di n. 32 unità di personale già prevista, con idonea copertura finanziaria, dall' art. 55, comma *1-ter*, del decreto-legge n. 1 del 2012.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

I commi 7 e 8, modificati dalla Camera dei deputati, recano alcune novelle all'art. 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, finalizzate ad eliminare la possibilità:

- dell'affidamento diretto ad ANAS S.p.A. della costruzione di nuove autostrade, a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, ovvero delle concessioni per la costruzione e la gestione di nuove autostrade;
- del subentro, da parte dell'ANAS, subordinatamente alla citata condizione di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica e con le modalità dell'affidamento diretto, nelle concessioni di gestione di autostrade in scadenza o revocate.

Inoltre vengono modificati i termini per l'adozione dello statuto dell'ANAS (30 novembre 2013) e per la ricostituzione del consiglio di amministrazione della medesima società.

**La RT** afferma che con il comma 7 si modifica l'art. 36, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 al fine, da un lato, di adeguare gli stessi all'intervenuta soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed al conseguente subentro del MIT nelle funzioni di concedente della rete autostradale e, dall'altro, di superare la configurazione di ANAS come organo in house dell'Amministrazione prevista dalla norma vigente. Ciò in quanto tale inquadramento risulta non in linea con il processo di forte apertura al mercato di ANAS che, avendo dismesso le funzioni di concedente, deve potere operare in condizioni tali da competere con prerogative analoghe a quelle degli altri concessionari. In tale ottica, la disposizione prevede la soppressione del terzo periodo del comma 9 del citato art. 36, e si eliminano le previsioni – contenute nei commi 2 e 3 del medesimo art. 36 - che introducono la facoltà per l'Agenzia (rectius: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito della soppressione dell'Agenzia) di avvalersi di Anas S.p.A per lo svolgimento dei propri compiti, nonché di affidare alla Società concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade esistenti ovvero concessioni di nuove autostrade in quanto tali previsioni presuppongono l'inquadramento di Anas quale organo in house dell'Amministrazione. La proposta normativa, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 8, prevedendo il differimento al 30 novembre 2013 del termine per l'adozione del nuovo statuto di Anas e la ricostituzione del consiglio di amministrazione di ANAS a decorrere dall'approvazione del bilancio 2012 al fine di dare certezza giuridica alla governance in

linea con le previsioni normative della *spending review* D.L. n. 95 del 2012, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

I commi da 9 a 11 trasferiscono alla Regione siciliana sia le funzioni che i compiti di vigilanza sulle attività previste nella Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con isole minori siciliane, sottoscritta in data 30 luglio 2012. Si prevede, in conseguenza del trasferimento delle funzioni alla Regione Sicilia, il trasferimento, dai Ministeri vigilanti alla Regione Sicilia, di ogni successiva modifica o integrazione della Convenzione, che dovrà essere approvata con decreto del Presidente della Regione.

**La RT** afferma che le disposizioni sono volte a trasferire alla Regione siciliana la vigilanza sulle attività previste nella Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo fra la Sicilia e le relative isole minori, attualmente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per una più proficua incidenza dell'attività di vigilanza viene trasferita alla Regione la titolarità di ambedue le funzioni, tenuto conto che solo quest'ultima ha la possibilità di garantire in tempi brevi il soddisfacimento delle esigenze della collettività che spesso rivestono carattere di assoluta emergenza e di salvaguardia dell'ordine pubblico e che pertanto necessitano di un costante confronto fra gli enti locali interessati e la Regione siciliana. Viene altresì previsto, per ovvia conseguente congruenza, che le successive modifiche o integrazioni della Convenzione stipulata siano demandate alla competenza del Presidente della Regione siciliana.

La RT assume che le disposizioni in esame abbiano carattere prettamente ordinamentale e, pertanto, non si ravvisano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, con riferimento alle disposizioni del comma 9, e alle ulteriori informazioni volte a dimostrare che l'attribuzione alla Regione siciliana delle funzioni e dei compiti di vigilanza sulle attività previste dalla Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane non comporti aggravio di spese a carico del bilancio della Regione Siciliana, chiarisce che nell'ambito della suddetta Convenzione, sebbene l'attività di vigilanza in senso stretto è

attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione assume comunque un ruolo attivo. A titolo esemplificativo non esaustivo, si rappresenta che la Regione ha accesso alle navi, agli atti e a tutta la documentazione necessaria all'esercizio dei poteri di vigilanza previsti dalla Convenzione (articolo 5, lettera j)), riceve dalla società la proposta di rideterminazione delle tariffe (articolo 6, comma 2) e di aggiornamento degli assetti e degli equilibri contrattuali (articolo 9, comma 5), proposte sulle quali la Regione, di concerto con i Ministeri, può avviare un contraddittorio con la Società.

Pertanto, l'attribuzione delle funzioni di vigilanza in via esclusiva alla Regione siciliana, con conseguenti ulteriori prerogative (dapprima solo in capo ai Ministeri), quali applicazioni di penalità, verifica dell'idoneità delle navi adibite ai servizi eccetera, non produce effetti finanziari a carico del bilancio della Regione Siciliana, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della Convenzione «I costi annui dell'attività di vigilanza che non possono superare il 2 per mille della sovvenzione spettante, sono trattenuti quali somme a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla sovvenzione spettante alla Società». Pertanto, in sede di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 11 dell'articolo 25 di modifica del testo convenzionale si provvederà ad assegnare tali risorse alla Regione Siciliana.

Al riguardo, andrebbe valutata l'ipotesi di specificare espressamente in norma quanto indicato nella nota di risposta del Governo, ovvero che in sede di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 11 dell'articolo in esame si provvederà ad assegnare alla Regione siciliana anche le risorse, ora in capo ai Ministeri competenti, necessarie per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di vigilanza.

Il comma 11-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, attribuisce prioritariamente le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18, revocate in base a quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo, al fondo infrastrutture ferroviarie, stradali di cui all'articolo 32, del decreto-legge n. 98 del 2011, per essere destinate ad alcuni interventi ed infrastrutture.

Il comma 11-*ter*, aggiunto dalla Camera dei deputati, stabilisce che le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari degli interventi di adeguamento della SS "Telesina" e del collegamento Termoli-San Vittore devono essere sottoposte all'approvazione dal CIPE entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. La norma precisa che le risorse già assegnate con delibera Cipe n. 100 del 2006 e quelle a valere sul fondo

per le aree sottoutilizzate (ora fondo per lo sviluppo e la coesione) assegnate con delibera CIPE n. 62 del 2011 relativa al Piano sud sono destinate esclusivamente alla realizzazione degli interventi di adeguamento della predetta opera. Si prevede, inoltre, che la mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.

Il comma 11-*quater*, aggiunto dalla Camera dei deputati, è finalizzato ad inserire nella disciplina sull'inquinamento acustico le emissioni sonore derivanti dalle attività delle aviosuperfici, cioè di quelle aree idonee alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartengano al demanio aeronautico.

Il comma 11-*quinquies*, inserito dalla Camera dei deputati, consente alle regioni interessate di predisporre, entro il 31 ottobre 2013, un piano di ristrutturazione del debito del settore del trasporto pubblico regionale e locale maturato fino al 31 dicembre 2012. Per il finanziamento del piano ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera CIPE, ad utilizzare le risorse alla stessa assegnate, in base alla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, sul fondo sviluppo e coesione (ex-fondo per le aree sottoutilizzate) per il cofinanziamento nazionale delle politiche di coesione dell'Unione europea. Tali risorse possono essere utilizzate nel limite massimo concordato tra ciascuna Regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del Piano medesimo. Conseguentemente il CIPE provvederà alla riprogrammazione delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il comma 11-*sexies*, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza la regione Calabria, previo accordo con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad attingere, nel limite massimo di 100 milioni di euro per il biennio 2013-2014, alle risorse del fondo sviluppo e coesione assegnate alla Calabria per il cofinanziamento nazionale delle politiche di coesione dell'Unione europea. Tali risorse sono finalizzate, nel limite di 40 milioni di euro, per interventi di efficientamento dei servizi di trasporto, nel limite di 60 milioni di euro, per garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti di efficientamento e di razionalizzazione previsti dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012.

**La RT**, con riferimento al comma 11-*bis*, afferma che, essendo le risorse già previste dall'articolo 18 e coperte ai sensi del comma 13 dello stesso articolo 18, dalla presente disposizione non si ravvisano effetti finanziari.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-*ter* si provvede mediante risorse già assegnate con delibere Cipe (delibere n. 100 del 2006 e n. 62 del 2011) e, pertanto, non si ravvisano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Il comma 11-*quater* amplia l'ambito di applicazione della disciplina dell'inquinamento acustico estendendola anche all'inquinamento avente origine dalle aviosuperfici. Per la RT la disposizione è di carattere prettamente ordinamentale e non si ravvisano, pertanto, effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 11-*quinquies* la RT precisa che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di risorse, già previste a legislazione vigente, ancora disponibili, utilizzate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Infine, con riferimento al comma 11-*sexies* e alla possibilità che la Regione Calabria utilizzi, previo accordo con il Ministro per la coesione territoriale e il MIT, le risorse assegnate sul Fondo Sviluppo e Coesione per gli anni 2013 e 2014 nel limite di 40 milioni per interventi finalizzati all'efficientamento dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile, e nel limite di 60 milioni a copertura degli oneri di parte corrente, la RT afferma che la disposizione, nella parte in cui destina le risorse della programmazione regionale del Fondo di sviluppo e coesione, finalizzate a investimenti, a copertura di oneri di parte corrente, determina una dequalificazione della spesa, senza peraltro alcuna certezza che l'onere non si protragga negli anni successivi al 2014 e che esiga ulteriore copertura, trattandosi di spesa corrente strutturale che garantisce l'equilibrio di bilancio, seppure limitata a due anni.

**Al riguardo**, con riferimento al diverso utilizzo delle risorse già assegnate:

- con delibera Cipe n. 100 del 2006 e quelle a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate (ora fondo per lo sviluppo e la coesione) assegnate con delibera CIPE n. 62 del 2011 relativa al Piano sud;
- alle regioni, in base alla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, sul fondo sviluppo e coesione (ex-fondo per le aree sottoutilizzate) per il cofinanziamento nazionale delle politiche di coesione dell'Unione europea;
- alla regione Calabria per il biennio 2013-2014, del fondo sviluppo e coesione, per il cofinanziamento nazionale delle politiche di coesione dell'Unione europea;

andrebbe chiarito preliminarmente la compatibilità con la normativa comunitaria circa le diverse finalizzazioni cui sono destinate le suddette risorse.

Inoltre, andrebbe chiarito se l'utilizzo delle risorse individuate ineriscono opere già approvate e in parte già in corso di realizzazione.

Ancora, andrebbe specificato se le risorse individuate dalla presente disposizione finanzino interamente i piani e le opere cui sono

destinate, al fine di evitare che in futuro emerga l'esigenza di reperire ulteriori risorse per il completamento dei piani e delle opere.

Poi, al fine di escludere effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la tempistica e il coefficiente di spendibilità delle nuove finalizzazioni rispetto a quelle scontate a legislazione vigente.

Con riferimento alle risorse assegnate alla regione Calabria si conferma quanto affermato dalla RT circa la dequalificazione della spesa e relativamente alla circostanza che l'onere sembra protrarsi anche negli anni successivi al 2014 con esigenza di ulteriore copertura, trattandosi di spesa corrente strutturale.

### ***Articolo 26*** ***(Proroghe in materia di appalti pubblici)***

Il comma 1 modifica il comma 418 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), prorogando al 31 gennaio 2014 e al 30 aprile 2014 i termini di pubblicazione dei dati relativi all'esercizio 2012 in materia di procedimenti di scelta del contraente. Si dispone, pertanto, che tali dati siano pubblicati unitamente ai dati relativi al 2013.

Il comma 2 proroga di 2 anni, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015, i termini fissati da alcune disposizioni recate dall'art. 253 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), che prevedono una serie di agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario<sup>45</sup>.

La RT afferma che la norma si limita a prevedere alcune proroghe, nell'ottica della semplificazione in materia degli appalti pubblici, di disposizioni di carattere procedimentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

### ***Articolo 26-bis*** ***(Suddivisione in lotti)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede, al fine di agevolare l'attività delle piccole e medie imprese, una serie di

---

<sup>45</sup> Si tratta del comma 9-*bis*, che disciplina le modalità di dimostrazione dei requisiti a fini di qualificazione delle imprese, del comma 15-*bis*, che disciplina le modalità di dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria in relazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 91 e del comma 20-*bis*, che consente fino al 31 dicembre 2013, alle stazioni appaltanti, di applicare le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8 (che consentono l'esclusione automatica delle offerte anomale) a tutti i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dall'art. 28 del Codice.

adempimenti riguardanti la suddivisione in lotti funzionali degli affidamenti relativi ai contratti per lavori, servizi e forniture.

**La RT** afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

***Articolo 26-ter***  
***(Anticipazione del prezzo)***

La norma, aggiunta dalla Camera dei deputati, prevede, nei contratti di appalto relativi a lavori<sup>46</sup>, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La norma introduce una deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo con una norma transitoria che si applicherà fino al 31 dicembre 2014.

**La RT** afferma che dalla disposizione non si ravvisano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, si osserva che la concessione dell'anticipazione del 10 per cento dell'importo contrattuale in favore dell'appaltatore, incide sul profilo temporale dei pagamenti e sulla spendibilità delle risorse relative agli appalti di lavoro e, conseguentemente, su una diversa rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

***Articolo 27***  
***(Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali)***

Il comma 1 nel modificare il comma 5 dell'art. 21 del decreto-legge n. 355 del 2003, varia la procedura per l'approvazione degli adeguamenti annuali delle tariffe autostradali, al fine di armonizzarla al mutato assetto delle competenze istituzionali, a seguito del trasferimento dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle funzioni di concedente della rete autostradale.

Il comma 2, alla lettera a), interviene sulla disciplina delle opere strategiche, al fine di accelerare la nuova procedura di approvazione unica del progetto preliminare (PP) da parte del CIPE, prevista dall'art. 169-*bis* del decreto legislativo n. 163 del 2006, mentre alla lettera b) interviene ulteriormente sulla medesima procedura di approvazione, ma con riguardo all'iter del progetto definitivo (PD), disciplinato dal comma 3 dell'art. 169-*bis* del citato decreto legislativo, prevedendo che in caso di criticità procedurali, tali da non consentire il

---

<sup>46</sup> Lavori affidati a seguito dello svolgimento di procedure di gara bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge purché l'anticipazione del prezzo sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto.

rispetto del termine per l'adozione del decreto, il MIT riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.

La RT afferma che la norma ha carattere procedurale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La nota di risposta del Governo, presentata alla Camera dei deputati, afferma che la modifica si giustifica alla luce dell'assunzione da parte del MIT delle funzioni di concedente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

## TITOLO II SEMPLIFICAZIONI

### CAPO I MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

#### *Articolo 28*

#### *(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)*

Il dispositivo introduce, ai commi 1-12, il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte. La misura si affianca all'istituto del risarcimento del danno da ritardo, già previsto dalla legge n. 241 del 1990 (di seguito, legge proc.), e, al pari di questo, è volta a conseguire un più vasto rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

L'applicazione delle disposizioni è consentita in via sperimentale per diciotto mesi solo per i procedimenti relativi all'attività di impresa e rinviata ad una successiva valutazione negli altri casi. La successiva valutazione potrebbe condurre anche alla previsione della cessazione del nuovo istituto.

Tra le modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura, va segnalata quella disposta al comma 2, laddove si prevede che nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.

Inoltre, rileva il comma 5 modificato in prima lettura dove si stabilisce che nei ricorsi di cui al comma 3, nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti, il contributo unificato è ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

La RT aggiornata riferisce che per il caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad

istanza di parte, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, la disposizione introduce l'obbligo per la pubblica amministrazione responsabile di corrispondere all'interessato un indennizzo pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro. Per ottenere l'indennizzo per il mero ritardo, l'interessato deve previamente azionare, in un termine decadenziale, il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990, e, in caso di perdurante inerzia, proporre ricorso innanzi al Giudice amministrativo. La disposizione trova applicazione, in via sperimentale, solo nel caso di procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente all'entrata in vigore della disposizione.

È previsto, inoltre, che nel termine di diciotto mesi, sulla base del monitoraggio relativo all'applicazione della disposizione, con regolamento sia stabilita la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si potrà fare fronte nell'ambito stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, tenuto anche conto che:

- l'ambito di applicazione è circoscritto ai soli nuovi procedimenti di avvio ed esercizio di attività di impresa;

- nel caso emergano criticità, le pubbliche amministrazioni interessate potranno individuare ai sensi dell'art. 2 legge 241 del 1990, termini procedurali più adeguati alle loro esigenze organizzative, fino ad un massimo di 180 giorni;

- in ogni caso, è previsto un monitoraggio dell'applicazione della disposizione nonché la possibilità, in sede di verifica, di disporre con regolamento la cessazione delle disposizioni in questione.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

**Al riguardo**, sotto il profilo metodologico, risulta chiaro che il dispositivo è finalizzato a dissuadere dai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi da parte delle PA, incentivandole al

rispetto dei termini, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, mediante la previsione dell'obbligo di corrispondere all'interessato, in caso di ritardi, un indennizzo pari a 30 euro per ogni giorno, sino ad un massimo di 2.000 euro.

L'attivazione della procedura presuppone, da parte dell'interessato, l'attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9-*bis*, della legge n. 241 del 1990 e, nella fase sperimentale, ne è prevista l'applicazione ai soli procedimenti di avvio ed esercizio delle imprese.

Orbene, è chiaro che in presenza dei parametri - che la stessa norma fornisce - per la determinazione della misura sanzionatoria e del limite massimo della spesa per la PA che dovrà sopportarne l'onere, si è in presenza di un (eventuale) nuovo e maggior onere che, ai sensi del comma 11, le amministrazioni dovranno giocoforza fronteggiare, per giunta avvalendosi delle sole risorse già iscritte negli stanziamenti a legislazione vigente.

Così come formulato, il dispositivo appare porsi in contrasto con i principi che regolano la copertura finanziaria delle nuove norme di spesa.

E' chiaro, venendo ai profili di quantificazione, che andrebbe pertanto richiesta una ulteriore RT in cui si provveda ad una valutazione dell'onere annuo derivante dalla nuova procedura sanzionatoria, calibrandone l'ammontare sulla base delle statistiche relative ai procedimenti conclusi in ritardo con le PA, distintamente per comparto amministrativo<sup>47</sup>.

In tal senso, una riflessione andrebbe richiesta anche in merito alla prevista riduzione del contributo unificato indicata al comma 5, i cui effetti andrebbero corredata da una stima del minore gettito atteso in considerazione dei procedimenti di richiesta di indennizzo che sono previsti in ragione annua. Andrebbe altresì valutata l'opportunità dell'inserimento di una esplicita clausola di invarianza.

---

<sup>47</sup> In proposito, ad analoga richiesta di elementi di stima nel corso dell'esame in prima lettura, la Nota depositata dal Governo ha rinviato ai chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, quale amministrazione proponente. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 51, 9 luglio 2013, pagina 20.

**Articolo 29**  
***(Data unica di efficacia degli obblighi)***

L'articolo pone l'obbligo di fissare la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore nonché agli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Inoltre, viene posto l'obbligo da parte del responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti sia di pubblicare sul sito istituzionale le date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, sia di comunicarle al Dipartimento della funzione pubblica, che a sua volta le pubblicherà in apposite pagine web.

Entrambi gli obblighi non sono immediatamente efficaci.

**La RT** aggiornata afferma che la norma stabilisce il meccanismo della data unica di efficacia di disposizioni di legge o di regolamenti che introducono oneri amministrativi sulle imprese e sui cittadini. La conoscibilità delle disposizioni che introducono oneri amministrativi è ulteriormente assicurata dall'obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica che costituirà apposite pagine web.

La disposizione è di carattere ordinamentale e pertanto non comporta effetti.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

**Articolo 29-bis**  
***(Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di incompatibilità)***

L'articolo stabilisce che ai fini del contenimento della spesa pubblica per lo svolgimento di consultazioni elettorali locali, la norma di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, laddove sono previste norme sull'incompatibilità e sul trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali, deve essere intesa nel senso che la causa di incompatibilità ivi prevista non si applica rispetto alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 15.000 abitanti, le cui elezioni si siano tenute successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

**La RT** aggiornata riferisce che la norma stabilisce che la causa di incompatibilità introdotta dall'art. 13, comma 3, del DL n. 138 del 2011, non si applica alle cariche pubbliche elettive di natura

monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 15.000 abitanti, le cui elezioni si siano tenute anche successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

La disposizione è di carattere ordinamentale e pertanto non comporta effetti per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

**Al riguardo**, premesso che in relazione all'attuazione dell'articolo 13, comma 3, del D.L. n. 138 del 2011 non sono stati esplicitamente associati a suo tempo effetti di risparmio, da considerarsi già contemplati nei saldi tendenziali a legislazione vigente<sup>48</sup>, non ci sono osservazioni.

Ad ogni buon conto sarebbe utile l'acquisizione di elementi informativi in merito ai minori risparmi conseguibili per effetto della modifica in esame.

### **Articolo 30** **(Semplificazioni in materia edilizia)**

Il comma 1 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola «antisismica» sono aggiunte le seguenti: «*nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.*»;

b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: «della sagoma,» sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».

---

<sup>48</sup> Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica, A.S. 2887: "Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", Nota di lettura n. 110, agosto 2011, pagina 73.

d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.»; 2) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»; 3) il comma 10 è abrogato;

e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»;

f) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente: «ART. 23-bis. *(Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori)* – 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. *Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.* 2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio. 4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno triennale, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nella pendenza del termine per l'adozione della deliberazione di cui

al primo periodo non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma»;

g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-*bis*. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.»»;

h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-*bis*. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente. 5-*ter*. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-*bis* e per l'effettuazione dei controlli.».

Il comma 2 stabilisce che ferma restando la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 prevede che la disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

Il comma 4 riferisce che dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 5-*bis*, contiene una disposizione che riguarda la tariffazione degli atti amministrativi già rilasciati alla data di entrata in vigore del D.M. 267 del 2012 (Regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici), vale a dire del 20 aprile 2013 (essendo stato pubblicato, tale decreto, nella G.U. 5 aprile 2013, n. 80) e relativi alle seguenti attività (contemplate dall'art. 7, comma 9, della legge n. 166 del 2002), svolte dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici: - attività connesse con l'applicazione del D.P.R. 246 del 1993 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione) e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benessere tecnico europeo; - attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dal citato Servizio per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce; - attività ispettiva, relativamente agli aspetti che

riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.

**La RT** aggiornata riferisce che la disposizione introduce alcune misure di semplificazione al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR n. 380 del 2001. La norma riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, considerando anche l'apposita clausola di invarianza riferita ai commi 3 e 4.

Sul comma 5-bis – Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore lavori pubblici, afferma poi che la disposizione stabilisce il differimento al 30 giugno 2014 del termine per il versamento da parte di soggetti privati titolari di atti amministrativi rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 267/2012 della tariffa prevista dal medesimo decreto.

La disposizione, conclude la RT, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto, ai sensi dell'art. 3 del DM n. 267 del 2012, gli importi che dovevano essere versati erano destinati ad essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con esclusione delle spese di personale.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

**Al riguardo**, preso atto delle rassicurazioni fornite nel corso dell'esame in prima lettura, andrebbero richiesti in ogni caso elementi informativi in merito alla effettiva neutralità per le PA delle norme indicate, in particolare, ai commi 2 e 3<sup>49</sup>.

In tal senso, si segnalano anche le modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura sulla lettera f) del comma 1, laddove si stabilisce che i comuni debbano individuare, nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici.

---

<sup>49</sup> Nel corso dell'esame in I lettura, la Nota del governo si è limitata a formulare un rinvio agli eventuali chiarimenti che vorrà produrre in tal senso il ministero per le infrastrutture Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 51, 9 luglio 2013, pagina 20.

Si tratta di adempimenti per i quali, considerando anche il termine indicato dalla norma, andrebbe chiarito se gli enti coinvolti possano provvedervi avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali per loro già previste dalla legislazione vigente.

Sul punto si rammenta l'articolo 19 della legge di contabilità e l'obbligo posto a carico del legislatore di individuare i mezzi attraverso cui far fronte ai nuovi oneri, a valere dei propri bilanci, allorché nuove norme determinino, in particolare, effetti finanziari a carico degli enti del settore pubblico.

Con riferimento al comma 5-*bis*, premesso che la disposizione non appare chiaramente formulata, ma sembrerebbe prevedere un differimento, al 30 giugno 2014, del termine per il versamento da parte di soggetti privati di quanto dovuto in relazione al rilascio di atti amministrativi, ne vanno verificati gli effetti finanziari.

### *Articolo 31* *(Semplificazioni in materia di DURC)*

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, eliminando il riferimento all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006 contenuto nell'articolo 13-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 52 del 2012, estende la procedura compensativa, in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle P.A. di importo pari ai versamenti contributivi dovuti, anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia.

Si prevede che, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nei contratti di appalto, il DURC relativo all'affidatario e ai subappaltatori sia acquisito, d'ufficio, dalla stazione appaltante e che i titoli di pagamento siano corredati dal DURC, anche in formato elettronico.

Si dispone che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la validità del DURC sia estesa a 120 giorni e venga acquisito dalla stazione appaltante sempre attraverso strumenti informatici. Inoltre, la richiesta del DURC non viene più limitata unicamente alle fasi dell'affidamento e della gestione del contratto, ma anche alle ipotesi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali il DURC è stato espressamente acquisito (fermo restando l'obbligo di produzione del DURC per il pagamento delle prestazioni). Nel caso in cui il DURC registri un'inadempienza, la stazione appaltante trattiene l'importo dovuto dal certificato di pagamento, provvedendo essa stessa, direttamente, al versamento agli enti previdenziali e assicurativi creditori. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPR 207 del 2010.

Si prevede che le amministrazioni competenti trasmettano l'invito alla regolarizzazione (entro e non oltre quindici giorni) delle eventuali inadempienze mediante posta elettronica, all'interessato o per il tramite del consulente del lavoro.

Si specifica che la possibilità per la stazione appaltante di trattenere l'importo dovuto dal certificato di pagamento, nel caso in cui il DURC registri un'inadempienza, può essere esercitata anche da parte delle amministrazioni pubbliche con riferimento alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere.

Si dispone che il DURC ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio anche per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale.

Si stabilisce che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC per verificare la regolarità contributiva del beneficiario ai fini dell'ammissione alle agevolazioni oggetto di cofinanziamento comunitario finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi.

Si dispone che, fino al 31 dicembre 2014, la validità del DURC sia di 120 giorni dalla data del rilascio anche per i datori di lavoro edili privati.

Infine, si prevede che l'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza ed ai relativi controlli.

**La RT** afferma che la norma, comprese le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

### *Articolo 32*

#### *(Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)*

Il comma 1 introduce le seguenti lettere, che novellano il decreto legislativo n. 81 del 2008:

la lettera 0a) modifica ampiamente il testo dell'articolo 3, comma 12-*bis*, del D.Lgs. n. 81 del 2008, il quale ha disposto l'applicazione, ai soggetti che esplicano attività di volontariato (ai sensi della legge n. 266 del 1991) ed ai volontari che esplicano servizio civile, delle disposizioni per i lavoratori autonomi previste dall'articolo 21 dello stesso D.Lgs. n. 81 del 2008. Il nuovo testo estende significativamente l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del richiamato articolo 21, ricomprendendo oltre ai soggetti richiamati anche i soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR.

Ove uno dei soggetti di cui sopra svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione;

la lettera 0b) reca norma meramente procedurale;

la lettera a) sostituisce i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Le modifiche al comma 3 prevedono che la cooperazione e coordinamento tra il committente, appaltatori e subappaltatori per la prevenzione dei rischi da interferenze si possano attuare, limitatamente ai settori di attività con basso rischio infortunistico, con l'individuazione di un incaricato, in possesso dei requisiti tipici di un preposto, nonché di aggiornamento e conoscenza dell'ambiente di lavoro, al fine di sovrintendere alle attività di cooperazione e di coordinamento. La figura dell'incaricato (o del suo sostituto) deve essere obbligatoriamente ed

immediatamente individuata nel contratto di appalto o d'opera. La presente disposizione non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze) è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Il nuovo comma 3-*bis* esclude l'obbligo di redazione del DUVRI per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive ecc.

La lettera a-*bis*) demanda ad apposito DPR l'individuazione dei settori e dei criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, nonché sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in rapporto agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile.

La lettera b) demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL.

La lettera c) prevede che in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, anche solo parzialmente, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente Stato-regioni. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

La lettera d) reca analoga disposizione in relazione ai casi di formazione e aggiornamento previsti per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La lettera e) sostituisce l'articolo 67 del decreto legislativo n. 81 del 2008, stabilendo che nel caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio alcuni, essenziali elementi informativi.

Il datore di lavoro effettua la predetta comunicazione nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui sopra provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute. L'obbligo di comunicazione in parola si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

La lettera f) sostituisce i commi 11 e 12 dell'articolo 71.

Il nuovo comma 11 delinea il meccanismo di verifiche periodiche alle quali vanno sottoposte le attrezzature di lavoro per valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Tali controlli sono effettuati dall'INAIL o dalle ASL o dall'ARPA, ovvero, se tali soggetti comunicano di essere impossibilitati ad effettuare i predetti controlli, da altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

Il nuovo comma 12 attribuisce la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai soggetti privati abilitati nell'esercizio della predetta funzione di verifica.

La lettera g) dispone la disapplicazione della disciplina del decreto legislativo n. 81 del 2008, oltre che ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile, anche ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai 10 uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, a condizione che non esponano i lavoratori ai rischi di cui all'Allegato XI dello stesso D.Lgs. n. 81 del 2008.

La lettera g-bis) dispone l'applicazione delle disposizioni concernenti i cantieri temporanei o mobili agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.

La lettera h), introducendo nel decreto legislativo n. 81 il nuovo articolo 104-bis, demanda ad un decreto interministeriale l'individuazione di modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e coordinamento, nonché del fascicolo dell'opera.

Le lettere i), l), m) ed n) elencano le comunicazioni o notifiche che possono essere effettuate in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Il comma 2 fissa i termini entro i quali devono essere emanati i decreti ministeriali previsti dal comma 1.

Il comma 3 impone che dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate adempiono ai compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 5).

Il comma 6 modifica il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR n. 1124 del 1965. In particolare viene abrogato l'articolo 54, che dispone l'obbligo, per il datore di lavoro, di denunciare entro 2 giorni all'autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni. L'abrogazione opera a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8,

comma 4, del D.Lgs. n. 81 del 2008, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro. Inoltre, modificando l'articolo 56 del medesimo T.U.; si prevede che dal 2014 l'INAIL trasmetta telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), alle autorità competenti (sanitarie, portuali, di pubblica sicurezza ecc.) per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a 30 giorni. In seguito a tale comunicazione, nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro, la direzione territoriale del lavoro procede ad un'inchiesta, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL (finora l'attivazione avveniva d'ufficio). A tali adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 prevede che le modalità di comunicazione previste dal comma 6 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 81 del 2008, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

**La RT**, relativa al testo originario del decreto-legge, ma sostanzialmente utilizzabile, atteso che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non hanno inciso su profili di natura finanziaria, afferma che dalle disposizioni in esame, che sono di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò in particolare per il comma 1, lettera f), relativo alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, come risulta dalla clausola di invarianza finanziaria. La RT precisa, altresì, che tali verifiche disposte all'articolo 71 del D. Lgs. n. 81 del 2008, come modificato dalla norma in esame, sono onerose e che le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. Analoga considerazione viene svolta in rapporto alla disposizione che prevede la trasmissione telematica da parte dell'INAIL degli infortuni mortali sul lavoro e di quelli con prognosi superiore ai 30 giorni, in quanto svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, si concorda sulla natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame.

Nulla da osservare sulle verifiche periodiche delle attrezzature, i cui costi sono posti a carico dei datori di lavoro, né sulle disposizioni

inerenti le comunicazioni e le indagini in caso di morte o inabilità al lavoro conseguenti ad infortunio sul lavoro, atteso che l'articolo espressamente prevede che ai relativi adempimenti - che non sembrano effettivamente di particolare gravosità - si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma *7-bis*, introducendo il comma *3-bis* nell'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006), dispone che il prezzo più basso (nelle gare di appalto) è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

**La RT** afferma che il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati, ha carattere ordinamentale, non determinando pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di stretta competenza, si rileva che l'esclusione di fatto dalla determinazione del prezzo più basso di alcuni fattori di costo, sembra ridurre i potenziali spazi di contenimento dei prezzi di aggiudicazione degli appalti, con possibili riflessi sui saldi di finanza pubblica.

Il comma *7-ter* dispone che il comma 5 dell'articolo 9 della legge n. 67 del 1988 si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali e assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 240 del 1984, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**La RT** quantifica gli oneri in 1,25 mln per il 2013 e in 2,5 mln a decorrere dal 2014.

**Al riguardo**, si rileva che la norma appare chiaramente suscettibile di determinare una riduzione delle entrate per contributi previdenziali e assicurativi, sulla cui quantificazione riportata dalla RT non si dispone di elementi per valutarne la fondatezza.

### **Articolo 33**

#### ***(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia)***

Il comma 1 stabilisce che ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.

Il comma 2 prevede che gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

**La RT** aggiornata afferma che la disposizione è volta a semplificare, ai fini della legge n. 91 del 2002, art. 4, comma 2, il procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia. In particolare la norma consente all'interessato, in caso di inadempimenti riconducibili ai genitori o alla pubblica amministrazione, di poter dimostrare attraverso ogni altra documentazione, il possesso dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza.

Il comma 2, inoltre, rimette, agli Ufficiali dello Stato Civile, l'obbligo di comunicare all'interessato, al compimento del 18° anno di età, la possibilità di esercitare il diritto al riconoscimento della cittadinanza.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non produce effetti negativi sulla finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

**Al riguardo**, alla luce delle indicazioni fornite dalla RT, nulla da osservare.

### **Articolo 34**

#### ***(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)***

Il comma 1 prevede le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità:

a) il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del SSN o con esso convenzionato, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia;

b) la trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il SSN. Fino all'entrata in vigore del decreto attuativo resta l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto.

Il comma 2 dispone che alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La RT** afferma che la norma è diretta a prevedere l'ulteriore evoluzione delle attuali procedure di trasmissione telematica dei certificati di malattia (ex DM 26/2/2010), realizzate nell'ambito del Sistema Tessera Sanitaria, al fine di prevedere anche la trasmissione telematica dei certificati medici di gravidanza e di parto. Tale evoluzione, sulla base delle valutazioni di Sogei, comporta un mero adeguamento di entità trascurabile delle attuali procedure sia al livello del Sistema Tessera Sanitaria che al livello dei sistemi informativi regionali, realizzabile, pertanto, nell'ambito delle ordinarie risorse già previste.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### ***Articolo 35***

#### ***(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)***

L'articolo aggiunge i seguenti commi all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il comma 13-*bis* demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione di misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo n. 276 del 2003, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

Il comma 13-*ter* demanda ad ulteriore decreto ministeriale la definizione di misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni.

La RT descrive la norma e ne sottolinea il carattere ordinamentale, escludendo pertanto che essa produca effetti negativi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di competenza.

### *Articolo 36*

#### *(Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail)*

Il comma 1 prevede che nelle more del completamento del processo di riordino dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto degli adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, i componenti dei medesimi organismi operanti alla data del 30 aprile 2013 sono prorogati nei rispettivi incarichi fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013.

Il comma 2 dispone poi che gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge n. 183 del 2011, sono incrementati di ulteriori 150.000 euro per l'anno 2013 per la copertura delle spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti disposta dal presente articolo.

La RT, dopo aver illustrato la norma, afferma che essa determina un onere quantificato in euro 150.000, coperto mediante corrispondente incremento degli obiettivi di risparmio dei due enti. Alla norma nel suo complesso non sono pertanto ascritti effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti in un secondo momento forniti in merito all'ammontare dei minori risparmi derivanti dalla proroga di 5 mesi dal 30 aprile al 30 settembre 2013 dei consigli di indirizzo e vigilanza e alla effettiva realizzabilità degli ulteriori obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione di INPS e INAIL, anche alla luce dei risultati già conseguiti in tale ambito, non si hanno osservazioni da formulare.

### *Articolo 37*

#### *(Zone a burocrazia zero)*

Il comma 1 prevede che i soggetti sottoscrittori delle convenzioni per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, possono stipularle entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il comma 2 stabilisce che le attività sperimentali di semplificazione attivate con le convenzioni sopra citate si estendono a tutto il territorio nazionale. La

finalità dell'estensione è quella di creare un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità.

Il comma 3 prevede che i soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza sia sostituito da una comunicazione dell'interessato.

Il comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che non sono sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengano necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito le attività soggette a controllo.

I commi 4 e 5 prevedono nuovi compiti per il Ministero dello sviluppo

Economico, ovvero promuovere l'accesso alle informazioni, predisporre un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e monitorarne costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale.

Il comma 6 prevede che le attività di sperimentazione non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità sociale e si specifica che agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che agli adempimenti derivanti dalla norma in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La nota di risposta del Governo, presentata alla Camera dei deputati, conferma che alla creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le amministrazioni e i gestori dei servizi pubblici si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili.

**Al riguardo**, atteso che la norma è corredata di clausola di invarianza finanziaria dovrebbero, ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 196 del 2009, essere forniti elementi e dati di quantificazione volti a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

### ***Articolo 38*** ***(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)***

Il comma 1 semplifica gli adempimenti di prevenzione incendi per i soggetti responsabili delle c.d. nuove attività (attività assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi solo in seguito all'emanazione del DPR n. 151 del 2011)

richiamate dall'art. 11, comma 4, del DPR n. 151 del 2011, esentandoli dalla presentazione dell'istanza preliminare per i progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche comportanti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Tale esenzione opera qualora i soggetti responsabili siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

Il comma 2 proroga di un ulteriore anno, vale a dire al 7 ottobre 2014, il termine per l'assolvimento degli adempimenti prescritti dagli articoli 3 e 4 del DPR n. 151 del 2011, da parte dei soggetti responsabili delle c.d. nuove attività, ferma restando l'esclusione disposta dal comma 1 dell'articolo in esame.

**La RT** afferma che dalla disposizione non derivano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, con riferimento all'esenzione, per i soggetti responsabili delle c.d. nuove attività, dalla presentazione di specifiche istanze o progetti di modifiche, andrebbe assicurato che non emergano profili onerosi connessi all'eventuale mancato introito di somme dovute per diritti di istruttoria e controllo da parte degli enti pubblici deputati a tali attività.

### ***Articolo 39*** ***(Disposizioni in materia di beni culturali)***

La norma reca modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004) in tema di uso individuale dei beni culturali e di autorizzazione paesaggistica. In particolare, si affida al Ministero per i beni e le attività culturali la determinazione del canone per la concessione in uso, a singoli richiedenti, di beni in consegna al medesimo Ministero, si modifica il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica e si incide su talune fasi del procedimento amministrativo di rilascio della medesima autorizzazione al fine di ridurne i tempi.

Il comma 1-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, abroga i commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, concernenti la messa in liquidazione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus SPA.

Il comma 1-*ter*, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone che con decreto ministeriale si provvede alla revisione del regolamento di cui al decreto n. 182 del 2008 concernente la disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la destinazione, per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo per Arcus SPA. Sullo schema di decreto recante l'atto di indirizzo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Si dispone che dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT, con riferimento al comma 1, afferma che la norma riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, mentre con riferimento ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, esprime parere contrario, in quanto la mancata soppressione della società Arcus SPA fa venir meno risparmi di spesa, sia pur quantificabili a consuntivo.

Al riguardo, si osserva che la RT riferita al decreto-legge n. 95 del 2012 afferma che la proposta normativa relativa alla messa in liquidazione della Arcus SPA non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, ma, anzi, è destinata a determinare significativi risparmi di spesa, in quanto sopprime la società Arcus SPA, a totale partecipazione pubblica, riportando nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione del Ministero per i beni e le attività culturali le attività finora demandate alla suddetta società, che viene, pertanto, posta in liquidazione. Sempre la medesima RT ritiene di poter accertare tali risparmi solo a consuntivo.

Si ribadisce quindi che la revoca della messa in liquidazione della società in esame comporta il venir meno di significativi risparmi di spesa, anche se gli stessi non erano stati prudenzialmente quantificati nel decreto-legge n. 95 del 2012.

Inoltre, si rileva che le norme abrogate prevedono tra l'altro il subentro del Mibac in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Arcus. Sul punto, al fine di meglio rappresentare l'attuale situazione finanziaria in cui versa la citata società e l'eventuale stato dell'attività liquidatoria, andrebbero fornite maggiori informazioni atte ad escludere l'insorgenza di qualsiasi onere per la mancata liquidazione della Arcus SPA.

#### *Articolo 40*

#### *(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)*

L'articolo prevede la possibilità che il Ministro per i beni e le attività culturali versi all'entrata del bilancio dello Stato risorse disponibili nei conti di tesoreria delle Soprintendenze dotate di autonomia speciale, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

La RT aggiornata riferisce che la norma prevede la possibilità del versamento in conto entrata al bilancio dello Stato di risorse non

impegnate e disponibili nei conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ai sensi dell'articolo 15, del DPR n. 233 del 2007 e successive modificazioni, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Restano fermi gli obblighi di versamento all'entrata del bilancio dello Stato disposti dall'art. 4, comma 85, della legge n. 183 del 2011.

La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica e permette di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili all'interno dell'Amministrazione.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, premesso che il dispositivo si limita ad indicare la possibilità che, con apposito decreto ministeriale, il Ministro dei beni culturali possa provvedere, purché libere da "impegni" di spesa in corso, al riversamento in conto entrata del bilancio delle giacenze a valere di c.s. di tesoreria intestate ai Soprintendenti ai sensi dell'articolo 15, del DPR n. 233 del 1997, per la loro riassegnazione agli stanziamenti di spesa dello stesso MIBAC, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, pur considerando le chiarificazioni fornite nel corso dell'esame in prima lettura, al fine di valutare l'impatto della misura sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti dettagliati elementi di quantificazione circa l'ammontare delle giacenze complessive esistenti sulle suddette c.s. di tesoreria, nonché chiarimenti in merito alla eventualità che da detti riversamenti possano derivare effetti di alterazione o modifica degli effetti da considerarsi già contemplati nei saldi tendenziali di finanza pubblica. Sul punto, in particolare, andrebbero fornite specifiche indicazioni sulla natura economica delle risorse in questione, se originate in c.s. da stanziamenti di bilancio di parte "corrente", ovvero, se provenienti da stanziamenti in conto "capitale": ciò detto, al fine di valutare la possibilità che dalla misura in esame non derivino effetti di modificazione degli effetti di spesa già inglobati nelle stime dei tendenziali<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Sul punto, la Nota depositata dal Governo nel corso dell'esame in I lettura si è limitata ad assicurare che il dispositivo non comporta accelerazioni della spesa rispetto a quanto già scontato nei tendenziali a legislazione vigente. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 51, 9 luglio 2013, pagina 21.

## *Articolo 41* *(Disposizioni in materia ambientale)*

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, sostituisce l'articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006 concernente la gestione delle acque sotterranee emunte e finalizzato ad impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati mediante interventi di bonifica. Si consente il ricorso al barrieramento fisico solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di bonifica.

Si chiarisce che lo scarico delle acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo.

Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del Codice.

Si consente la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte.

Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti ed evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.

Il comma 2 aggiunge il comma *2-bis* all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 limitando l'applicazione del DM n. 161 del 2012, disciplinante l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA o ad AIA. Il predetto DM non si applica comunque alle ipote disciplinate dall'articolo 109 del Codice dell'ambiente.

Il comma 3 modifica l'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012 in materia di matrici materiali di riporto utilizzati per vari scopi, tra i quali la realizzazione di riempimenti e livellamenti del terreno. Tra l'altro si stabilisce che i costi connessi alle attività per consentire l'utilizzo dei riporti siano posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.

I commi *3-bis* e *3-ter*, introdotti dalla Camera dei deputati, prevedono che i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse collocate all'interno dei siti di interesse nazionale possano essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti e altre forme di ripristino e miglioramenti ambientali, a condizione che tali materiali abbiano concentrazioni di inquinanti al di sotto dei valori consentiti dalla normativa e risultino conformi al test di cessione. Le aree sulle quali insistono i materiali sono restituite agli usi legittimi in seguito alla comunicazione fatta dal soggetto interessato dei risultati della caratterizzazione, validati dall'ARPA, che si avvale anche delle banche dati o istituti pubblici.

Il comma 4 integra la definizione di interventi di nuova costruzione recata dall'art. 3 del T.U. edilizia (DPR 380 del 2001), escludendo le installazioni posizionate, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.

Il comma 5 novella il comma 359 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) al fine di chiarire i poteri attribuiti al Commissario, nominato con il D.M. 3 gennaio 2013 per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio nella provincia di Roma.

Il comma 6 detta disposizioni volte alla nomina, con decreti del Ministro dell'ambiente, di uno o più commissari *ad acta* per provvedere, in via sostitutiva

degli enti competenti in via ordinaria alla realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti nella Regione Campania, già previsti e non ancora realizzati e alle altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli enti interessati, specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di 6 mesi, salvo proroga o revoca.

I commi da *6-bis* a *6-quinquies* specificano i poteri e i compiti che i commissari di cui al comma 6 sono titolari.

Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, si vieta nella regione Campania l'importazione di rifiuti speciali, pericolosi o no, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

Si assegna al commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'OPCM n. 3891 del 2010, il compito di definire entro il 31 dicembre 2013 il valore economico del contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni e gli enti legittimati al subentro, e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in corso. Per le citate attività il commissario si avvale dell'ausilio dell'Avvocatura dello Stato e dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario è autorizzato, nel limite massimo di 3 mln di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza.

Il comma 7 pone a carico degli enti e dei soggetti inadempienti, secondo le modalità da stabilirsi con i citati decreti del Ministro dell'ambiente, gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6.

I commi da *7-bis* a *7-quater* nel modificare la normativa vigente in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche dispone che gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale.

**La RT** afferma che alla norma, comprensiva delle modifiche inserite dalla Camera dei deputati, non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.

La nota di risposta del Governo, presentata alla Camera dei deputati, ritiene possibile di escludere che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 presentino elementi di incompatibilità con la normativa comunitaria per le seguenti ragioni. La disposizione di cui al comma 1 detta infatti le condizioni e le cautele, finalizzate all'osservanza degli obiettivi generali di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche di cui alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, che devono essere osservate perché le acque emunte possano essere considerate scarichi industriali e non rifiuti liquidi, tenendo presente quella che è la nozione comunitaria di rifiuto, nonché l'esclusione da tale nozione delle acque di scarico di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE.

Analoga considerazione può farsi per quanto concerne la previsione del comma 2, atteso che la non applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012

alle rocce e terre da scavo non provenienti da attività sottoposte a Via o ad Aia, in ragione del criterio di proporzionalità degli adempimenti alle dimensioni delle opere interessate, comporta che le terre e rocce escluse debbano essere gestite o come sottoprodotti, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, corrispondenti alle condizioni previste dalla direttiva 2008/98/CE, o come rifiuti, laddove tali condizioni non ricorrano. In tale ultimo caso si dovrà procedere, a cura dell'operatore interessato, al loro avvio a smaltimento o recupero secondo la normativa vigente. In tale prospettiva devono quindi escludersi oneri indiretti per interventi di risanamento e bonifica.

Considerazioni non dissimili possono farsi anche per le disposizioni di cui al comma 3, atteso che l'introduzione della cautela della necessaria sottoposizione dei terreni di riporto al test di cessione, e la previsione della salvezza dell'applicazione delle norme relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati, sono finalizzate a ricondurre complessivamente la gestione di tali terreni nell'ambito delle previsioni di cui alla citata direttiva 2008/98/CE.

Con riferimento invece alle previsioni di cui ai commi 6 e 7 si esclude che si possano determinare effetti negativi in termini di rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno degli enti locali, atteso che l'intervento dei commissari *ad acta* avviene in via sostitutiva per l'inadempimento di attività che i predetti enti avrebbero obbligatoriamente dovuto porre in essere nell'esercizio delle loro competenze ordinarie («interventi già previsti e non realizzati») con le risorse a tal fine allocate.

In altre parole la nota conferma che dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, identiche a quelle già previste dalla legge di stabilità 2013 all'articolo 1, commi 358-361, non derivano nuovi o maggiori oneri, in quanto l'intervento sostitutivo è previsto in relazione ad attività che deve essere posta in essere dagli enti anzidetti, competenti in via ordinaria, nell'esercizio delle loro normali attribuzioni nel settore in parola, con le risorse già dai medesimi apprestate e stanziare a tal fine. Si specifica, per quanto riguarda la nomina del commissario, che gli oneri connessi all'intervento sostitutivo, in conformità al notorio orientamento giurisprudenziale sull'attività dei commissari *ad acta*, devono far capo agli enti che hanno dato causa all'inadempimento che vi faranno fronte con le risorse allo scopo finalizzate.

**Al riguardo**, andrebbe assicurato che anche con riferimento ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, relativi all'utilizzo dei materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, sia assicurata la compatibilità con la normativa comunitaria.

Con riferimento ai compiti del commissario *ad acta* di cui ai commi da 6-*bis* e 6-*quinquies*, andrebbe chiarito con quali risorse si farà fronte alla continuità dell'attività amministrativa in corso e all'ausilio dell'Avvocatura dello Stato e dell'Avvocatura della regione Campania.

Inoltre, con riferimento alla possibilità di utilizzare, nel limite massimo di 3 mln di euro, le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza, per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio, al fine di verificare la sussistenza delle medesime risorse, confermando che le stesse possono essere distolte dalle proprie finalizzazioni.

Con riferimento ai commi da 7-*bis* a 7-*quater* concernente il trasferimento alla competenza statale degli impianti geotermici pilota, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i risvolti finanziari connesse al trasferimento di tale competenza dalle regioni allo Stato. Sul punto si evidenzia che il trasferimento di una competenza senza il contestuale trasferimento delle risorse finanziarie ad essa connessa, in genere, determina nei confronti dell'amministrazione destinataria un aggravio di oneri.

#### ***Articolo 41-bis*** ***(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, reca disposizioni volte a disciplinare l'utilizzo, come sottoprodotti, dei materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al D.M. n. 161 del 2012. L'assoggettamento al regime dei sottoprodotti, può avvenire qualora vi sia la dimostrazione, da parte del produttore, che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti, ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superate le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del Codice; che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; che non è necessario sottoporre le terre e rocce da

scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Il rispetto delle citate condizioni è attestato dal proponente o dal produttore tramite dichiarazione resa all'ARPA.

Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità territorialmente competenti il completo utilizzo, secondo le previsioni comunicate, delle terre e rocce da scavo.

Il trasporto delle terre e rocce da scavo utilizzate come sottoprodotti è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto.

Si estende l'applicazione delle disposizioni recate dai commi 1-4 anche ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non soggette a AIA o VIA.

Infine, si dispone l'abrogazione dell'art. 8-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, dato che esso contiene disposizioni che si sovrappongono a quelle recate dall'articolo in commento e dal comma 2 dell'art. 41.

**La RT** afferma che l'articolo prevede l'applicazione del regime disposto per i sottoprodotti *ex art. 5* della Direttiva 2008/89/CE, anche ai materiali da scavo che contengano sostanze inquinanti, seppure con valori inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione. Tale disposizione appare in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE, art. 2, par. 1, lettera *c*), in cui espressamente si prevede l'esclusione dell'ambito di applicazione della normativa comunitaria *de qua* del solo "suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato". La RT infine afferma che la disposizione è suscettibile di determinare l'insorgere di procedure di infrazione comunitaria con il rischio di condanne per l'Italia, con oneri per la finanzia pubblica.

**Al riguardo**, si ribadisce, quanto affermato dalla RT, che la norma è suscettibile di produrre oneri per effetto di eventuali violazioni della direttiva 2008/98/CE.

***Articolo 41-ter***  
***(Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo)***

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'esclusione di talune tipologie di impianti dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dettata dal titolo I della parte quinta del decreto legislativo 152 del 2006 (norme in materia ambientale), integrando rispettivamente gli elenchi degli impianti e delle attività non sottoposti alla predetta autorizzazione e degli stabilimenti per i quali l'autorità competente può adottare autorizzazioni "in deroga" con un procedimento semplificato.

**La RT** afferma che la disposizione apporta modifiche di carattere ordinamentale al decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di norme ambientali per gli impianti a inquinamento scarsamente significativo e, pertanto, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

**Al riguardo**, appare utile fornire ulteriori elementi di delucidazione idonei ad escludere la presenza di elementi di incompatibilità con la normativa comunitaria.

### **Articolo 42** **(Soppressione certificazioni sanitarie)**

L'articolo, sostanzialmente non modificato dalla Camera dei deputati, provvede a semplificare alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni sanitarie ritenute desuete alla luce dell'efficacia delle prestazioni.

Il comma 1, fermi restando gli obblighi di certificazione per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, abroga alcune disposizioni concernenti l'obbligo di taluni certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro.

Le disposizioni abrogate si riferiscono ai seguenti certificati:

a) certificato di sana e robusta costituzione, in relazione all'ammissione ad istituti scolastici, alle scuole convitto professionali per infermiere ecc.;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti;

d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;

e) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci.

Il comma 2 sopprime l'obbligo, per il titolare, di esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti dell'esercizio farmaceutico. Resta, per il titolare, l'obbligo di comunicare al medico provinciale il nome e cognome, la data di assunzione e di cessazione degli addetti all'esercizio.

Il comma 3 prevede, che, per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici.

Il comma 4 abroga le disposizioni relative all'obbligatorietà del certificato per la vendita dei generi di monopolio.

Il comma 5 sopprime la certificazione relativa all'idoneità fisica per essere ammesso a svolgere il Servizio civile.

Il comma 6 abroga il requisito dell'idoneità fisica e psichica per la nomina a giudice di pace e a giudice onorario aggregato.

Infine, il comma 7 abroga la tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.

**La RT** esclude che la norma determini effetti finanziari.

**Al riguardo**, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale delle disposizioni.

**Articolo 42-bis**  
***(Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità)***

Il comma 1 esclude dalle visite di controllo da parte dell'INPS sulla permanenza dello stato invalidante i soggetti per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescente, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione.

Il comma 2 prevede che il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante effettua la verifica limitatamente alle situazioni incerte.

Il comma 3 stabilisce che il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l'emolumento economico di cui è titolare anche se i verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto.

**La RT** esclude che la norma determini effetti finanziari.

**Al riguardo**, nulla da osservare, attesa la tipologia delle affezioni considerate dalla norma e il fatto che restano operative le verifiche per le situazioni incerte.

**Articolo 42-ter**  
***(Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)***

L'articolo dispone che, ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

**La RT** afferma che la valutazione riguarda la stima dell'onere per la liquidazione delle pensioni, con i benefici dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 e dell'articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003 (lavoratori esposti all'amianto e rischio chimico).

L'onere di tale disposizione è stato stimato considerando i soggetti per i quali sono state revocate le certificazioni INPS di esposizione all'amianto, attualmente cessati e collocati in mobilità, Fondi di solidarietà o prosecuzione volontaria.

Sulla base dei dati amministrativi dell'INPS, si stima che la disposizione riguardi complessivamente circa 60 pensionati e l'onere stimato per il riconoscimento dei benefici pensionistici è stimato in circa 16.000 euro annui in media per ciascun soggetto.

Pertanto, dalla disposizione consegue la maggiore spesa pensionistica di 0,5 milioni di euro per il 2013 e 1 milione di euro annui dal 2014 al 2022, alla quale si provvede ai sensi dell'articolo 61.

Al riguardo, si osserva che la norma appare evidentemente suscettibile di ampliare - rispetto alla legislazione vigente - la platea dei lavoratori che possono godere dei benefici pensionistici previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 (che si risolvono nell'applicazione di coefficienti di moltiplicazione al periodo di esposizione e al montante contributivo), con ciò determinando gli oneri quantificati dalla RT. In merito alla loro entità si registra la correttezza della stima nel presupposto che i soggetti coinvolti siano effettivamente i 60 indicati dalla RT.

### ***Articolo 43*** ***(Disposizioni in materia di trapianti)***

Il comma 1 prevede che i Comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti.

Il comma 1-*bis* dispone che tale consenso o diniego confluisce nel fascicolo sanitario elettronico.

Il comma 2 impone che agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che la proposta normativa in esame riveste carattere di urgenza in quanto finalizzata a superare le difficoltà attuative connesse alla lacuna normativa dell'attuale articolo 3 del regio decreto n. 773 del 1931, come integrato dall'articolo 3, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009, che non ha previsto le modalità di trasferimento dei relativi dati (consenso o diniego a donare gli organi) dai comuni al Sistema informativo dei trapianti.

Tale previsione deve anche consentire al sistema trapianti (h 24) la verifica della volontà o meno della persona a donare gli organi (h 24) ove ricorrano, per esempio, casi di decessi improvvisi. Da ciò scaturisce la necessità che le dichiarazioni non siano apposte unicamente sulla carta di identità, ma siano contestualmente

registrate e gestite attraverso il SIT, che può essere consultato dal Centro di coordinamento dei trapianti.

In base ai dati attualmente presenti nel SIT, i cittadini che hanno manifestato la propria volontà alla donazione di organi sono circa 1.330.000, di cui circa 115.000 mediante registrazione presso le ASL e circa 1.200.000 mediante iscrizione all'Associazione italiana donazioni di organi. Risultano inoltre 9.046 persone in lista di attesa.

La RT conferma infine che l'attuazione delle disposizioni in esame è assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente.

**Al riguardo**, appare opportuna un'ulteriore assicurazione in ordine ai costi connessi alla raccolta e gestione di tali informazioni di carattere sensibile da parte dei Comuni e circa l'adeguatezza delle risorse a disposizione degli enti locali per fare fronte a tali compiti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria conformemente a quanto previsto dalla RT, che riferisce la citata neutralità non solo alle risorse umane e strumentali, ma anche a quelle finanziarie.

#### **Articolo 44**

#### ***(Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica)***

I commi 1-4 riconoscono ai dipendenti dell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, operanti presso strutture sanitarie pubbliche, il servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche di un altro paese UE.

**La RT** aggiornata afferma che la disposizione, ai commi 1 e 2, apporta una modifica all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale sancisce che le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori, di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, "salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di

un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta presso pubbliche amministrazioni di un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea, secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano [...]". Lo scopo è quello di eliminare la discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri.

La stima degli oneri economici derivanti dall'applicazione della norma, ha implicato la quantificazione dei dirigenti medici e veterinari e dei dirigenti sanitari attualmente operanti presso le strutture sanitarie pubbliche del servizio sanitario nazionale, che abbiano in precedenza lavorato in strutture pubbliche di altri Stati dell'Unione europea e che si siano trasferiti in Italia allo scopo di espletare la propria attività professionale presso le strutture sanitarie pubbliche italiane. Infatti, mentre a legislazione vigente l'esperienza professionale espletata negli Stati dell'Unione europea non può cumularsi con quella espletata in Italia, a causa della soluzione di continuità determinatasi in ragione del trasferimento, a seguito della proposta normativa in questione tale esperienza potrà essere utilmente conteggiata ai fini del riconoscimento dei predetti trattamenti economici.

A tal fine, il Ministero della Salute ha chiesto ai Direttori generali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale di procedere all'espletamento di un'attività ricognitiva finalizzata ad acquisire elementi in ordine alla quantificazione dei dirigenti medici e veterinari che presentino caratteristiche tali da poter beneficiare della proposta normativa in esame. Su un totale di 220 strutture sanitarie interpellate, hanno fornito riscontro 171, di cui 90 Aziende sanitarie locali, 68 Aziende ospedaliere universitarie e 13 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico. Le aziende che sono interessate dalla modifica normativa risultano essere pari a 66.

In particolare, l'indagine ha inteso rilevare l'incremento presunto di spesa che deriverebbe dall'applicazione della misura normativa in oggetto.

Dalla elaborazione dei dati pervenuti risulta che, allo stato attuale, un numero pari a circa 153 dirigenti, medici e sanitari, presenti le caratteristiche suddette e che, ove si applicasse la norma in esame, si determinerebbe un incremento presunto totale di spesa, per l'anno 2012, di euro 231.266,41, che rappresenta il risultato

differenziale tra l'ammontare delle indennità attualmente spettanti, sulla base della legislazione vigente, ai soggetti interessati, e quella che deriverebbe dall'applicazione della norma in esame. Dalla rilevazione effettuata si è inoltre stimato un ammontare di circa euro 2.396.290,07, quale importo complessivo da corrispondere eventualmente a titolo di emolumenti arretrati, nel caso di conteggio dell'anzianità pregressa sulla base della norma in esame.

Utilizzando un fattore moltiplicativo pari ad 1,28 - assumendo cioè che nel resto degli enti che non hanno fornito risposta sussista una situazione se non equivalente, quantomeno analoga -avremo i seguenti dati:

- Numero di dirigenti coinvolti: 161
  - Differenziale annuale sulle indennità corrisposte: 296.021,00
- Arretrati : 3.067.251,29

Pertanto, la norma è stata volutamente circoscritta al solo ambito sanitario, anche per ordini di valutazione tecnica contabile, posto che, per esempio, il fondo sanitario nazionale non può pagare altri che il personale del comparto di riferimento.

Il fondo *ex* articolo 5 della legge n. 183 del 1987, è dotato della capienza necessaria a far fronte agli oneri di cui sopra. Si fa presente peraltro - poiché la norma, investendo diritti soggettivi, non potrebbe essere configurata con l'inserimento di un tetto di spesa - che tale capienza è assicurata anche nell'ipotesi in cui i valori dovessero discostarsi da quelli stimati (peraltro in maniera prudenziale).

I commi 3 e 4 sono di carattere ordinamentale, necessitati dal predisporre l'operatività delle norme de qua, superando il limite del luglio 2013 previsto dall'art. 54, D.Lgs. n. 219 del 2006, che non potrà essere rispettato poiché non sono ancora entrate in vigore le leggi europea 2013 e di delegazione europea 2013.

Alla norma, in quanto riprodotte il vecchio dettato, ad esclusione del termine, non si ascrivono effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

**Al riguardo**, riprendendo riflessioni formulate a proposito di una norma identica inserita nell'A.S. 588, va in premessa segnalato che la norma determina il chiaro riconoscimento di un diritto soggettivo "perfetto" in corrispondenza alla quota del servizio prestato, senza soluzione di continuità, dal dirigente medico anche allorché il

medesimo sia stato temporaneamente impegnato presso una struttura sanitaria pubblica di un altro paese UE.

È chiaro che al dirigente sanitario, in presenza del riconoscimento del servizio prestato in altro paese UE, dovranno essere riconosciuti l'anzianità maturata ed i relativi periodi contributivi, che saranno computati, senza soluzione di continuità, nella rispettiva carriera professionale/ retributiva, nonché ai fini delle prestazioni previdenziali spettanti, con effetti anche nel riconoscimento di arretrati.

In premessa, per i profili di interesse inerenti la quantificazione della spesa - per cui la RT di accompagnamento non provvede alla precisa quantificazione degli effetti finanziari, ivi limitandosi il testo della norma ad assicurare che per farvi fronte si farà ricorso a somme giacenti sul fondo della legge n. 183 del 1986, che allo scopo saranno riassegnate in entrata - va sottolineato che il dispositivo attiva fattori di spesa di natura giuridica chiaramente obbligatoria: ciò che di per sé dovrebbe indurre perciò a formulare il dispositivo sotto forma di previsione di spesa e portare a valutare l'inserimento di una specifica clausola di salvaguardia nei termini previsti dall'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità.

In proposito, pur considerando i chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura<sup>51</sup>, va sottolineato che, sebbene una articolata e dettagliata disamina dei fattori che concorrerebbero alla determinazione dell'onere per l'anno 2012 sia riportata dalla RT annessa al provvedimento - completa della indicazione della platea dei dirigenti sanitari interessati (n. 153) e dell'onere complessivo sommariamente (231.266,41 euro), in aggiunta alla indicazione

---

<sup>51</sup> In merito, ad analogo quesito formulato dal relatore in merito alla possibilità di riconoscere arretrati per il personale già cessato dal servizio, la Nota di risposte prodotta dal Governo nel corso dell'esame in I lettura riferisce che "dai dati raccolti appare plausibile considerare che gli eventuali dirigenti delle aree medica, sanitaria e veterinaria interessati dalla norma e già in pensione (e che non abbiano proposto nelle more del rapporto di lavoro o i costanza di pensione autonoma domanda innanzi l'autorità giurisdizionale competente) siano in numero estremamente ristretto, qualora non prossimo allo zero e comunque non tale da inficiare la copertura proposta a carico del fondo di rotazione *ex lege* n. 183 del 1987, stante la prudenzialità della stima adottata. Si rinviando ulteriori delucidazioni alle amministrazioni competenti. Circa l'effettiva ampiezza della platea dei beneficiari, elementi più precisi potranno essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Tuttavia, riferendosi l'infrazione al comparto sanità, la quantificazione è stata limitata a quest'ultimo. Sulla motivazione per la quale le maggiori/ minori spese derivanti dall'articolato in esame non siano evidenziate nel prospetto riepilogativo, si segnala che, trattandosi di riassegnazione di risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli effetti finanziari si sconteranno al momento del versamento in entrata delle risorse del citato fondo. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 51, 9 luglio 2013, pagina 22.

dell'onere da sostenersi anche per gli arretrati (2.396.290,07 euro) - tali quantificazioni non risultano però dimostrate anche alla luce della precisa indicazione circa la attendibilità dei fattori e parametri adottati nel calcolo. Perciò, dopo aver illustrato la platea dei beneficiari interessati dalla norma in esame e degli istituti retributivi contemplati, andrebbero fornite indicazioni integrative anche in merito al corrispondente prevedibile maggiore spesa per l'erario in ragione annua: in tutte le sue componenti, per il bilancio dello Stato, per il 2012 e a decorrere dal 2013, comprensiva anche della spesa da corrispondere a titolo di arretrati.

Per i profili di stretta copertura, poi, in aggiunta alla richiesta di informazioni circa l'ammontare complessivo dei fondi ad oggi giacenti sul fondo di rotazione ex legge n. 183 del 1987, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle effettive disponibilità ivi giacenti che siano "libere" da impegni già assunti, nonché, in merito al fatto che le rimanenti risorse sul fondo risultino comunque adeguate alla realizzazione degli interventi che sono stati già programmati per le finalità previste dalla legislazione vigente<sup>52</sup>.

Sul punto, va peraltro segnalato che le risorse che affluiscono dal bilancio dello Stato al citato fondo di rotazione hanno natura economica di stanziamenti in conto capitale (cap. 7493 dello Stato di previsione del MEF), per cui l'utilizzo a fini di copertura di un maggiore onere di parte corrente, potrebbe determinare il disallineamento degli effetti d'impatto già scontati sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente. In tal caso, va da sé che l'eventuale disallineamento dovrebbe essere compensato mediante il ricorso all'apposito fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Il comma 4-bis prevede che all'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante norme di procedura concernenti la classificazione e l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali le

---

<sup>52</sup> La Nota depositata alla Camera nel corso dell'esame in I lettura riferisce che "Circa le osservazioni sui profili di copertura e la proposta di modificare la norma con l'introduzione nel testo di una esplicita autorizzazione di spesa formulata in termini di previsione con l'inserimento della clausola di salvaguardia, si evidenzia che quest'ultima non appare necessaria. Infatti, in sede di programmazione delle dotazioni di bilancio del fondo, viene effettuata un'analisi dei fabbisogni di copertura che tiene conto sia della parte concernente gli interventi da realizzarsi in regime di cofinanziamento, sia delle altre tipologie di oneri e, pertanto, le risorse allocate in bilancio, fino all'esercizio 2015, risultano sufficienti per fronteggiare le diverse tipologie di oneri a carico del fondo, ivi compresi quelli di cui alla norma in questione.". Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 51, 9 luglio 2013, pagina 22.

parole: «Fatta eccezione per i medicinali per i quali è stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali» sono sostituite dalle seguenti: «I medicinali».

Il comma 4-*ter* stabilisce poi che dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, inseriti i seguenti: «5-*bis*. L'AIFA valuta, ai fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, i farmaci di cui al comma 3, per i quali è stata presentata la relativa domanda di classificazione di cui al comma 1, corredata della necessaria documentazione, in via prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della domanda di classificazione di cui al presente comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, è ridotto a cento giorni. 5-*ter*. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA e viene meno la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5».

Il comma 4-*quater* prevede che nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente: «5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5».

**La RT** annessa all'emendamento approvato in commissione alla Camera dei Deputati, riferisce che l'articolo reca disposizioni di natura meramente ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In particolare, si tratta di disposizioni di semplificazione relative ad aspetti procedurali riguardanti le categorie dei farmaci orfani o di eccezionale rilevanza terapeutica<sup>53</sup>.

La RT aggiornata ribadisce, sui i commi 4-*bis* e 4-*ter*, il contenuto della RT all'emendamento. Sul comma 4-*quater* afferma che ivi viene disposto il posticipo del termine entro cui gli esercenti le professioni sanitarie, sono obbligati a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

---

<sup>53</sup> Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, I.G.A.E., Nota n. 60712 del 16 luglio 2013.

La norma ha carattere ordinamentale, e pertanto non determina effetti per la finanza pubblica

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, si segnala, per i profili di interesse, il comma 4-ter, laddove sono previsti nuovi adempimenti ed una tempistica per i procedimenti ivi indicati a carico dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) che è pubblica amministrazione ai sensi del Sec95 (sottosettore enti di regolazione dell'attività economica).

In tal senso, posto che la RT afferma della neutralità per il bilancio dello Stato, al fine di assicurare che in connessione ai nuovi adempimenti ivi previsti non si producano nuovi o maggiori oneri di spesa a carico della citata Agenzia a cui la medesima non possa far fronte avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente, e andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento in norma di una specifica clausola di neutralità e al tempo stesso andrebbe fornito ogni elemento informativo idoneo a comprovarne l'effettiva sostenibilità come previsto dalla legge di contabilità.

Nulla da riferire sui commi 4-bis e 4-quater.

#### **Articolo 45** **(Omologazioni delle macchine agricole)**

L'articolo, attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 107 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), prevede che, per le macchine agricole, l'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore e della conformità alle prescrizioni tecniche previste dalla legge possa avvenire non solo da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come attualmente previsto, ma anche da parte delle strutture o degli enti in possesso dei requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole

La RT afferma che dalla disposizione non derivano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto la norma estende ad altri soggetti, diversi dal Dipartimento per i trasporti terrestri, la competenza alla omologazione delle macchine agricole consentendo da un lato, il recupero dei diritti e delle imposte, che verrebbero versati allo Stato italiano, dall'altro alle aziende italiane costruttrici di conseguire risparmi sulle spese tecniche delle omologazioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

**Articolo 45-bis**  
**(Abilitazione all'uso di macchine agricole)**

Il comma 1 prevede che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individui non solo le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, ma anche le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

Il comma 2 posticipa dal 12 marzo 2013 al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, introdotto dall'Accordo del 22 febbraio 2012, n. 53, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

**La RT** evidenzia il carattere ordinamentale dell'articolo, che non determina oneri.

Al riguardo, nulla da osservare.

**Articolo 46**  
**(EXPO Milano 2015)**

Il comma 1 prevede in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, che i limiti di spesa vigenti per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e missioni non si applichino agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.

Il comma 1-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, assegna al Ministero degli affari esteri un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Tale contributo è destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazioni relative alla partecipazione all'Expo 2015, a sostegno della presentazione delle iniziative della cooperazione italiana particolarmente nell'ambito della sicurezza alimentare. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede tramite riduzione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012, riguardante il fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari.

Il comma 1-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, obbliga il Comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, a pubblicare sul proprio sito ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione dell'evento EXPO Milano 2015, al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

I commi 1-quater ed 1-quinquies, inseriti dalla Camera dei deputati, prevedono che il Comune di Milano possa destinare il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno, relativamente agli anni 2013, 2014, 2015 e fino all'ottanta per cento dell'imposta, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento "Expo 2015" denominato "City Operations", approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Milano del 15 giugno 2013. Le azioni indicate nel programma "City Operations" e le relative spese, finanziate con le

entrate derivanti dall'imposta di soggiorno, non sono sottoposte ai limiti ed ai divieti previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, e non sono contabilizzate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Il comma 1-*sexies*, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede che anche i comuni della Provincia di Milano, e successivamente ricompresi nella istituenda Area Metropolitana, possono istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Anche a tali comuni sono estese le facoltà previste per il Comune di Milano al comma 1-*quater* e 1-*quinquies*, sulla base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali.

**La RT**, con riferimento al comma 1, afferma che la norma è volta a evitare limitazioni che impediscano l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione dell'Expò. In particolare l'esclusione dell'applicazione dei vincoli vigenti in materia di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni e spese di rappresentanza consentirebbe una maggiore flessibilità in relazione allo stanziamento disponibile sul pertinente capitolo di bilancio.

Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari negativi in quanto i risparmi di spesa ascrivibili alla formulazione originaria della disposizione non erano stati scontati nei tendenziali.

Con riferimento al comma 1-*bis* la RT afferma che la disposizione è carente di copertura finanziaria in quanto la riduzione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari potrebbe incidere sulla realizzazione della connessa operazione di dismissioni immobiliari, per la parte relativa al conferimento di immobili in uso ad Uffici statali. Si segnala che la predetta operazione è già scontata nei tendenziali di finanza pubblica e in relazione a questa è stata prevista a legislazione vigente una riduzione del debito e della conseguente spesa per interessi passivi. Il fondo risulta già parzialmente utilizzato nei soli anni 2013 e 2014 nel limite del margine che consente di conseguire il risparmio per interessi considerato nelle previsioni di finanza pubblica. La norma appare dunque suscettibile di determinare oneri, connessi alla mancata riduzione dei predetti interessi passivi, che andrebbero quantificati e coperti. Peraltro si fa presente che ulteriori riduzioni del Fondo di cui al comma 139 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013, già ridotto da provvedimenti adottati successivamente alla sua istituzione, renderebbero più complesso il raggiungimento dell'obiettivo di abbattimento del debito indicato nel DEF 2013 e il conseguimento del percorso di riduzione del rapporto debito pubblico/PIL previsto

dall'ordinamento europeo e dalla legge rafforzata n. 243 del 2012, rispetto alla soglia del 60 per cento.

Relativamente al comma 1-*ter* e all'obbligo per il comune di Milano e gli altri enti coinvolti nella realizzazione dell'evento Expo 2015 di pubblicare sui propri siti ufficiali le spese sostenute per l'organizzazione dell'evento, la RT afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, in quanto tale onere è esperibile dagli enti interessati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, con riguardo ai commi da 1-*quater* a 1-*sexies*, la RT precisa che tali commi consentono al Comune di Milano ed eventualmente anche a quelli della Provincia/Area metropolitana di destinare fino all'80 per cento del gettito dell'imposta di soggiorno ad un programma di azioni finalizzato all'Expo 2015 denominato «City Operations», approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Milano. Le azioni del programma e le relative spese non sono sottoposte ai limiti e ai divieti di tutte le disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità. Sul punto la RT osserva che le ampie deroghe alle misure di contenimento delle spese di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 potrebbero compromettere l'applicazione di regole uniformi, ancorché non direttamente incidenti sulla finanza pubblica, mentre l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese connesse al predetto programma determina effetti negativi in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, non quantificati e privi di idonea compensazione finanziaria.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, circa la permanenza dell'assoggettamento al patto di stabilità interno dei bilanci degli enti locali interessati dalla disposizione, ha confermato che la finalità della norma è volta ad assicurare una maggiore flessibilità in relazione allo stanziamento disponibile sul pertinente capitolo di bilancio e che eventuali deroghe al PSI devono essere previste esplicitamente con norma primaria che dovrà provvedere contestualmente ad indicare una adeguata compensazione degli effetti negativi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui al comma 1-*bis* si rinvia a quanto dichiarato dalla RT circa la carenza della copertura finanziaria. Con riferimento alla

destinazione di quota parte del gettito dell'imposta di soggiorno, da parte del comune di Milano, per finalità differenti rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente, andrebbe chiarito che l'utilizzo delle risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a valere sulle stesse a legislazione vigente. Oltretutto la norma prevede la destinazione fino all'80 per cento del gettito dell'imposta al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento "Expo 2015" denominato "City Operations", di cui andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio circa la durata temporale del programma e l'onere complessivo del medesimo.

Tali ultime informazioni, infine, appaiono necessarie, al fine di quantificare l'onere connesso all'esclusione del citato programma e delle relative spese finanziate con il gettito dell'imposta di soggiorno dalle regole del patto di stabilità interno. Su tale punto andrebbe chiarito il motivo per cui non si è proceduto ad individuare una apposita copertura finanziaria, atteso che ogni spesa soggetta ai vincoli del patto di stabilità interno e ad esso sottratta comporta un onere per la finanza pubblica. Sul punto si ribadisce quanto osservato anche dalla RT circa gli effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese connesse al predetto programma.

Analoga osservazione si formula anche con riferimento al comma 1-*sexies*.

***Articolo 46-bis***  
***(Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999)***

Il comma 1 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015, nonché per la partecipazione all'evento medesimo.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

***Articolo 47***  
***(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)***

L'articolo reca modifiche all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 in relazione al fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi. In particolare, la modifica recata dalla lettera a), dispone che i criteri di

gestione del fondo siano approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'autorità di Governo delegato per lo sport, ove nominata, in luogo del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, mentre la lettera b) abroga il comma 15 dell'articolo 90 ai sensi del quale la garanzia prestata dal fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento e opera entro i limiti delle disponibilità del fondo.

**La RT** sottolinea che l'abrogazione espressa dell'articolo 90, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 si rende opportuna attesa la sua incompatibilità con i commi 12 e 13 del medesimo articolo, così come modificati dalla legge n. 134 del 2012 e che dalla disposizione non derivano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La nota di risposta del Governo, presentata alla Camera dei deputati, con riferimento all'eliminazione della sussidiarietà e dei limiti alla garanzia che sembra comportare un incremento del rischio di escussione in misura superiore a quanto previsto in base alla legislazione previgente, ritiene che la modifica non incida sul rischio che la garanzia sia escussa, che dipende dai presupposti e dai criteri di accesso al fondo, considerato altresì che il principio di sussidiarietà dovrà essere ribadito dai criteri di funzionamento che saranno approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

**Al riguardo**, si conferma che l'eliminazione del principio di sussidiarietà e della previsione che la garanzia opera entro i limiti delle disponibilità del fondo appaiono suscettibili di aumentare il rischio che la garanzia sia escussa in misura superiore a quanto previsto a legislazione previgente.

#### *Articolo 47-bis*

#### *(Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)*

Il comma 1 riduce il numero dei componenti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi da 12 a 10. La riduzione è operata sul numero dei professori di ruolo in materie giuridiche (da due a uno) e dei dirigenti dello Stato (da uno a zero). La disposizione specifica poi che i quattro membri appartenenti alle magistrature possono essere nominati anche fra soggetti in quiescenza.

Viene, inoltre, previsto che la Commissione delibera a maggioranza dei presenti e che l'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza.

Il comma 2 pone un termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la ricostituzione della Commissione nella composizione così ridotta. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione resta operante nella precedente composizione.

La RT evidenzia la natura ordinamentale della norma, che non determina oneri.

Al riguardo, nulla da osservare.

**Articolo 48**  
**(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)**

L'articolo novella il decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) al fine di inserirvi il nuovo articolo 537-bis in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

Nello specifico, il nuovo articolo 537-bis del Codice dell'ordinamento militare è finalizzato a consentire la partecipazione del Governo, ed in particolare del Ministero della Difesa e delle sue articolazioni, nell'ambito delle operazioni contrattuali con altri Paesi aventi ad oggetto:

- l'acquisto da parte dei citati Stati di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, ovvero in uso alle Forze armate italiane;
- la fornitura del necessario supporto logistico e di assistenza tecnica.

Scopo della disposizione è quello di agevolare lo svolgimento delle richiamate operazioni in considerazione del fatto che "è ricorrente la richiesta e la sollecitazione da parte di Stati esteri del tramite statale quale indispensabile garanzia per l'acquisto di materiale nel settore, in carenza del quale, nella quasi totalità dei casi, essi preferiscono orientare le loro scelte verso realtà industriali di altri Paesi che si possono, invece, avvalere della cooperazione delle strutture statali di riferimento. In sostanza, per diversi Stati esteri trattare con un altro Stato e non con società private è condizione necessaria e indispensabile".

La disposizione in esame pone come condizione di operatività l'esistenza di accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare tra l'Italia e il

Paese con il quale si intende procedere a talune delle richiamate operazioni ed il pieno rispetto della normativa in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge n. 185 del 1990.

La disposizione in esame demanda, poi, ad un apposito regolamento adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 il compito di definire la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni previste dalla norma in esame. Viene, altresì, specificato che i proventi derivanti dalle citate attività siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.

La RT aggiornata riferisce che la norma prevede la possibilità che il Ministero della difesa, nell'ambito di accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare siglati con gli altri Stati, svolga attività contrattuale per l'acquisto da parte dei citati Stati di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale ovvero fornisca il necessario supporto tecnico-amministrativo. Si prevede, altresì, che nei medesimi accordi possa essere contemplata la cessione di sistemi d'arma, mezzi ed equipaggiamenti in uso alle Forze Armate che

risultino in esubero ovvero obsoleti. I proventi derivanti dalle citate attività sono versati in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare. Dalle disposizioni non derivano effetti negativi per i saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, premesso che la norma in esame è identica all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge delega per il riordino dello strumento militare, approvata nella scorsa legislatura<sup>54</sup>, andrebbe solo confermato che dalla stipula degli accordi in questione non dovranno comunque derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica<sup>55</sup>.

In ogni caso, con specifico riferimento al dispositivo che prevede la riassegnazione alla Difesa delle entrate derivanti dai progetti di collaborazione, andrebbero forniti elementi in merito alla effettiva neutralità della disposizione posto che l'articolo 1, comma 46, della legge finanziaria del 2006 prevede l'abrogazione, a decorrere da tale anno, di tutte le riassegnazioni di spesa previste dalla legislazione vigente, eccezion fatta per quelle ivi previste nell'apposito allegato<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> Senato della Repubblica, A.S. 3271, XVI Legislatura.

<sup>55</sup> In proposito la Nota della Difesa prodotta nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei Deputati riferisce che l'articolo ha modificato l'articolo 537-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) nel senso di autorizzare il Ministero della difesa a svolgere «attività di supporto tecnico-amministrativo ovvero contrattuale», in precedenza non contemplate dalla normativa, in favore degli Stati con i quali sussistono accordi di cooperazione. Di fatto, quindi, con detta modifica è stato previsto un ampliamento delle possibilità di cooperazione internazionale, nel più ampio contesto di un reciproco scambio di conoscenze ed esperienze in campo tecnico-militare. Pertanto, degli eventuali proventi derivanti dalle citate neointrodotte attività di supporto non bisogna tener conto ai fini del computo dell'ammontare del «tetto» imposto alle riassegnazioni, per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, dall'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005, essendo tale tetto basato sull'«importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005», tra le quali evidentemente i proventi stessi non potevano a suo tempo rientrare. In sostanza la novella recata dall'articolo 48 del decreto-legge n. 69 del 2013 non va considerata né derogatoria del richiamato tetto né onerosa per il bilancio dello Stato, poiché le attività di supporto in parola possono essere svolte dal Dicastero della difesa, senza precludere il perseguimento delle finalità istituzionali, ricorrendo alle strutture organizzative e alle professionalità già esistenti nell'ambito del Segretariato generale della difesa e degli Uffici degli addetti per la difesa dislocati all'estero. Ciò fermo restando che l'effettuazione delle attività in argomento, a differenza dello svolgimento dei compiti istituzionalmente propri della Difesa, non è obbligatorio, ma, qualora richieste dalle controparti governative, presuppone una valutazione di opportunità nonché un'adeguata e puntuale disciplina, con riferimento a limiti e modalità, nel quadro dei connessi accordi internazionali". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, n. 51, 9 luglio 2013, Allegato n. 3.

<sup>56</sup> Ad analogo questi formulato nel corso dell'esame in I lettura, la Nota depositata dal rappresentante del Governo riferisce che " Alla riassegnazione delle entrate in esame non comporta effetti rilevanti sui tendenziali stimati a legislazione vigente, trattandosi entrate ad oggi affluite in modo saltuariamente e per importi non rilevanti." Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, n. 51, 9 luglio 2013, pagina 23.

A tal fine, andrebbe altresì valutata l'opportunità dell'inserimento anche di una clausola di invarianza.

### ***Articolo 49*** ***(Proroga e differimento termini in materia di spending review)***

Il comma 01, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, prevede che all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2013».

Il dispositivo reca poi la proroga dei termini relativi alla *spending review* sulle società pubbliche cd. "strumentali". Si tratta, in particolare, delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 20011 che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi alla P.A. superiore al 90% del loro intero fatturato.

Per tali società, l'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012) ha previsto che si proceda, alternativamente, allo scioglimento ovvero all'alienazione, dettando, per l'una e all'altra di queste operazioni, una tempistica differente: a) lo scioglimento, entro il 31 dicembre 2013; b) in alternativa allo scioglimento, l'alienazione con procedure ad evidenza pubblica, entro il 30 giugno 2013, delle partecipazioni detenute alla data del 7 luglio 2012. In tale caso, il servizio è contestualmente assegnato alla società privatizzata per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il dispositivo proroga di sei mesi, dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, il termine entro il quale procedere alla alienazione delle partecipazioni, e di altri sei mesi, dal 1 gennaio 2014 al 1 luglio 2014, il termine a decorrere dal quale il servizio strumentale è assegnato alla società privatizzata.

Il comma 1-*bis* stabilisce che il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante norme di riduzione di spese di mobilità delle pubbliche amministrazioni, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro controllate.

Il comma 2 differisce altresì al 31 dicembre 2013 il termine, invero già scaduto il 7 aprile 2013, decorso il quale sono automaticamente soppressi gli enti, le agenzie e gli organismi non siano già stati soppressi o riaccorpatis dagli enti territoriali ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 4, del citato D.L. n. 95 del 2012.<sup>57</sup>

Il comma 2-*bis* prevede che all'articolo 15, comma 8, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante norme di Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica, le parole: «rilevati dai modelli CE» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessi nell'ambito del nuovo

---

<sup>57</sup> La medesima norma fa salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il 7 aprile 2013. Si ricorda che l'articolo 9 comma 1 del D.L. n. 95/2012 ha imposto alle regioni, alle province e ai comuni di sopprimere o accorpate enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data del 7 luglio 2012, esercitavano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali (di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione) o funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane. In alternativa alla soppressione o all'accorpamento, il legislatore ha consentito la riduzione in misura non inferiore al 20 per cento degli oneri finanziari dei predetti enti. In caso di mancato intervento in tal senso da parte degli enti territoriali interessati entro il 7 aprile 2013, il comma 4 dell'articolo 9 ha disposto la soppressione automatica degli enti e la nullità di tutti gli atti adottati successivamente a tale data.

sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005».

**La RT** aggiornata afferma che la disposizione, alla lettera a) del comma 1, prevede il differimento dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 del termine, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge n. 95 del 2012 "Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche" entro il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad alienare le partecipazioni in società controllate strumentali, che presentino un fatturato da prestazione di servizi a favore di P.A. superiore al 90% del fatturato totale.

Prevede inoltre, alla lettera b), il differimento dal 1° gennaio 2014 al 1° luglio 2014 del termine per l'assegnazione del servizio quinquennale alla società ceduta, di cui al comma 2 del citato art. 4.

Il comma 2 infine è volto a prorogare al 31 dicembre 2013 il termine di cui all'articolo 9, comma 4 del suddetto decreto-legge riguardante la soppressione degli enti, organismi e agenzie dipendenti dalle regioni e dagli enti locali non oggetto di riordino, con conseguente salvezza degli atti nel frattempo adottati.

Alla norma non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica considerato che alla disposizione che si proroga (art. 4 del decreto-legge n. 95 del 2012) non sono stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, si sofferma sul comma 01 riferendo che ivi si dispone al 31 dicembre 2013 il termine entro cui regioni ed enti locali hanno facoltà di recedere da contratti di locazione in corso. Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica. Quindi conferma la neutralità dei commi 1 e 2.

Quanto al comma 1-*bis*, afferma poi che ivi si introduce una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 2012 n. 95, in forza della quale le relative disposizioni non si applicano alle società quotate e loro controllate. Il contenuto interpretativo della norma risponde all'esigenza di escludere dalla disciplina pubblicistica le società quotate e le loro controllate, in quanto pienamente operanti in regime di mercato e, pertanto, assoggettate in via tendenzialmente esclusiva alla regolamentazione del codice civile. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

In merito al comma 2-*bis* afferma quindi che ivi si sostituisce la fonte dei dati da adottare per il calcolo della spesa farmaceutica

ospedaliera, prevedendo l'utilizzo di informazioni di maggior dettaglio riferite alle singole confezioni di medicinali, ai fini dell'eventuale applicazione del cosiddetto meccanismo del *pay-back*. Non si ascrivono effetti finanziari in quanto, trattandosi dello stesso aggregato di spesa, il valore finanziario delle due fonti di dati è analogo.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

**Al riguardo**, premesso che agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 non risultano associati risparmi - da verificarsi solo a consuntivo - che siano da considerarsi già scontati nei tendenziali a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Quanto poi alle novità introdotte nel corso dell'esame in prima lettura, sui commi 01 e 1-*bis*, posto che ivi si provvede, rispettivamente, a differire il termine previsto a l.v. in materia di facoltà di recesso dai contratti di locazione passivi posti in essere da parte delle regioni e degli enti locali e l'esclusione delle società quotate che siano controllate dalle amministrazioni pubbliche dai limiti di spesa ivi previsti in materia di autoveicoli di servizio, che la norma indicata fissa a non più del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011, occorre formulare alcune osservazioni.

In particolare, sul comma 01 è necessario sottolineare che la RT all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 segnalava che in attuazione delle norme ivi contenute avrebbero potuto realizzarsi risparmi di spesa quantificabili in 93 milioni di euro annui per il triennio 2013/2015, per cui appare inevitabile che il differimento del termine previsto della facoltà di recesso al 31 dicembre 2013 appare perlomeno idoneo a ridurre i risparmi attesi per tale anno<sup>58</sup>.

Sul comma 1-*bis*, invece, premesso che la RT associata all'articolo 5, comma 2 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, non ascriveva alla norma richiamata risparmi effettivi, in quanto gli stessi erano da ritenersi inclusi nella riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (art. 1, commi 21 e 22 del medesimo decreto) e degli enti e organismi pubblici (art. 8, comma 3) e degli enti territoriali (art. 16), andrebbero comunque forniti elementi in merito all'impatto che l'esclusione dalla

---

<sup>58</sup> Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica, A.S. 3396: "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", Nota di lettura n. 135, luglio 2012, pagine 52 e seguenti e 67 e seguenti.

misura delle società controllate dalle PA, che siano anche quotate, potrà produrre sui risparmi che vanno considerati già contemplati nei saldi tendenziali a legislazione vigente.

Nulla da osservare in merito al comma 2-*bis*.

### ***Articolo 49-bis*** ***(Misure per il rafforzamento della spending review)***

Il comma 1 stabilisce che al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 2 stabilisce che ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.

Il comma 3 prevede che il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica.

Il comma 4 afferma che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 stabilisce: a) la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni; b) l'indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere

alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche dati da esse costituite o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e richiedere, previa intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.

Il comma 6 afferma che entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.

Il comma 7 prevede che il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 8 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 9 afferma che gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.

**La RT** aggiornata afferma, sul comma 1, che ivi si prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale per il riordino della spesa pubblica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sui commi 2, 3 e 4 riferisce che le disposizioni prevede la nomina, con D.P.C.M. su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Commissario straordinario stabilendo la durata dell'incarico e il limite massimo di trattamento economico da corrispondere ai sensi dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

A fronte di un limite di spesa di 300.000 euro, considerata l'incidenza degli oneri riflessi a carico dello Stato, il trattamento da corrispondere al Commissario è di circa 216.000 euro annui, inferiore, quindi, al suindicato limite fissato dal citato art. 23-ter, che si attesta, per l'anno 2013, ad euro 302.000. Conseguentemente, l'onere complessivo ammonta a 300.000 euro annui compresi gli oneri a carico dello Stato.

Sul comma 5, afferma che il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni, alle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. In particolare, viene attribuito al Commissario il potere di disporre ispezioni, utilizzando allo scopo le strutture dell'Ispettorato presso il Dipartimento delle funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Gli adempimenti posti a carico delle amministrazioni dal comma in esame rientrano, comunque, nelle attività istituzionali di valutazione e controllo già previste a legislazione vigente.

In merito al comma 6, afferma che ivi si tratta di disposizione ordinamentale che non determina riflessi finanziari.

Sul comma 8, afferma che la disposizione prevede che agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b) indennità del Commissario straordinario, nel limite massimo prudenziale di 150.000 euro per l'anno 2013, di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 200.000 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che presenta sufficienti disponibilità.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	2012	2014	2015	2012	2014	2015	2012	2014	2015
>spese correnti	0,15	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
< spese correnti FISPE	-0,15	-0,3	-0,3	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2

**Al riguardo**, va preliminarmente sottolineato che il dispositivo provvede al rafforzamento delle norme concernenti le procedure e gli organi della *spending review*, con contestuale abrogazione delle norme analoghe già previste dal decreto-legge n. 52 del 2012.

Per i profili di interesse, posto che il comma 1 provvede ad istituire una comitato interministeriale *ad hoc* e ad individuarne i compiti e le funzioni, andrebbe anzitutto assicurato che, al funzionamento del comitato interministeriale, la Presidenza del

Consiglio dei Ministri potrà far fronte avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Nel contempo, venendo poi ai commi 2-4 concernenti la possibilità della nomina di un Commissario straordinario da parte del Presidente del consiglio, premesso che la lettera c) del comma 4, prevede che il medesimo potrà avvalersi delle risorse umane e strumentali che saranno indicate nell'apposito DPCM di nomina, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbero forniti elementi idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità della clausola di neutralità, come peraltro previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità.

In proposito, andrebbe perciò chiarito se al suddetto organismo debba vedersi assegnata anche una sede e se per le spese relative al suo funzionamento ci si potrà avvalere di sole risorse che sono già previste a legislazione vigente

Inoltre, circa la previsione di una specifica indennità annua quale compenso per il commissario alla *spending review*, per i profili di quantificazione, prima ancora che per quelli di copertura, andrebbero forniti elementi di chiarificazione in merito ai parametri adottati nella determinazione dell'ammontare della spesa annua prevista, posto che la norma determina un onere, per il 2013, pari alla metà dell'onere annuo previsto per il 2014 e per il 2015, nonché comunque inferiore rispetto all'ammontare previsto per il 2016.

Per i profili di copertura della suddetta indennità, premesso che andrebbe confermato che le risorse del fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) presentino le disponibilità necessarie alla riduzione ai fini della copertura della spesa in argomento, nell'ambito della dotazione prevista, va segnalato che allo stato non è ancora disponibile il bilancio a legislazione vigente 2014/2016, per cui non risulta disponibile la previsione per tale ultimo anno.

Dal punto di vista metodologico, venendo al computo degli effetti netti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, dal momento che il dispositivo è formulato sotto forma di limite massimo di spesa, andrebbe solo fornito un quadro di computo volto ad illustrare il calcolo della spesa, al "netto" degli effetti indotti.

**Articolo 49-ter**  
**(Semplificazioni per i contratti pubblici)**

L'articolo prevede che per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La RT aggiornata riferisce che trattasi di disposizione di carattere ordinamentale; la stessa non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

**Articolo 49-quater**  
**(Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa)**

Il comma 1 stabilisce che nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante norme di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Associazione può presentare, entro il 30 settembre 2013, con certificazione congiunta del presidente e del direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di euro al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. L'anticipazione è concessa, previa presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a carico di singoli comitati territoriali, a valere sulla sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Il comma 2 prevede che all'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la CRI, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al

rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

La RT aggiornata riferisce che la norma dispone un'anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, nel limite massimo di 150 milioni di euro per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, a valere sulla sezione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, destinata ad assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione è complessivamente neutrale sotto il profilo degli effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'erogazione dell'anticipazione di liquidità è condizionata alla predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione stessa, maggiorata degli interessi. Inoltre, il relativo tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, già previsto per gli interessi attivi per il bilancio dello Stato, ai fini del rimborso delle somme anticipate dagli enti interessati a valere sulle risorse del fondo di cui al richiamato art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013.

Infine, è previsto che, attraverso apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, siano previste, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia nonché l'applicazione di interessi moratori.

Al riguardo, va preliminarmente segnalato che il dispositivo provvede ad autorizzare l'erogazione alla Croce Rossa italiana (ente non economico di diritto pubblico) di una "anticipazione" straordinaria di 150 milioni di euro per il 2014, che dovrà essere restituita all'erario dal medesimo ente, in un periodo non superiore a 30 anni, in sorta capitale e interessi maturati. L'erogazione è prevista in relazione ad una massa debitoria di cui non è indicato l'ammontare complessivo, per lo *stock* maturato complessivamente al 31 dicembre 2012.

Come è di tutta evidenza, si tratta di un intervento del tutto "straordinario", a fronte di una situazione di eccezionale passata deficitarietà, anzitutto "organizzativa"<sup>59</sup>, posto che l'operazione si configura chiaramente come correlata alla emersione di debiti "fuori bilancio" dell'ente Croce Rossa, e che i meccanismi della contabilità pubblica dovrebbero di per sé essere preordinati ad assicurare che le fisiologiche procedure gestionali delle amministrazioni nell'acquisizione di beni e servizi non permettano l'assunzione di "impegni" di spesa, che siano al di fuori dei limiti delle disponibilità rinvenibili negli stanziamenti iscritti negli ordinari bilanci annuali di previsione. Ciò che a ben vedere è emerso anche in occasione dell'esame del recente decreto-legge n. 35 del 2013, e che non è sempre corrisposto alla effettiva prassi in alcuni comparti ed amministrazioni.

Ora, per i profili di quantificazione, al fine di apprezzare la congruità dell'anticipazione concessa, andrebbe anzitutto fornito un quadro di sintesi della situazione debitoria pregressa della Croce Rossa a tutto il 2012, fornendo una distinta informazione in merito alle componenti di debito in senso stretto da quelle inerenti agli interessi passivi maturati<sup>60</sup>.

Nel contempo, venendo ai profili di copertura, posto che la norma comporta un aggiornamento della previsione di maggiori esborsi per il suddetto ente, in aggiunta a quelli ordinariamente previsti in relazione agli stanziamenti di bilancio<sup>61</sup>, a carico del sistema di tesoreria unica, appare giocoforza che la norma sia suscettibile di riflettersi in un maggior fabbisogno del settore statale per l'anno 2014 rispetto a quello stimato a l.v., per cui andrebbe considerato l'effetto che tale peggioramento potrà determinare in termini di compensazione mediante maggiori emissioni di titoli pubblici (ovvero, mediante il ricorso ad altri canali di copertura del fabbisogno) e, quindi, dei maggiori oneri di spesa in conto interessi che ne conseguiranno per il bilancio dello Stato.

---

<sup>59</sup> CORTE DEI CONTI, Sezione Enti, Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione Croce Rossa Italiana (C.R.I.) per l'esercizio 2011, delibera n. 118 del 2012, pagina 36 e seguenti.

<sup>60</sup> In proposito si segna che l'articolo 7 del D.L. n. 35 del 2013 ha avviato una procedura di rilevazione delle esposizioni debitorie di tutte le pubbliche amministrazioni.

<sup>61</sup> Si segnala che ad un primo esame alla Croce Rossa risultano associabili i seguenti stanziamenti del bilancio dello Stato: capitolo n. 1356 dello stato di previsione del ministero della difesa (11,4 milioni di euro previsti nel 2013); capitoli 2420 e 3553 dello stato di previsione del ministero della Salute (rispettivamente 23,8 milioni di euro e 7,1 milioni di euro nel 2013).

Onere che, a rigore, dovrebbe costituire a tutti gli effetti un "nuovo" fattore di spesa e che andrebbe perciò debitamente corredato di copertura finanziaria.

Del pari, in connessione al previsto ammortamento finanziario trentennale dell'anticipazione erariale concessa all'ente, andrebbe presentata anche una stima del previsto introito in conto interessi "attivi" per il bilancio, che deriveranno dalla corresponsione delle singole rate da parte della stessa Croce Rossa.

In definitiva, anche in considerazione dell'impatto complessivo derivante allo Stato dalla misura prevista (maggior fabbisogno del settore statale per 150 milioni nel 2014) a fronte del piano di rimborso trentennale che sarà successivamente adottato, andrebbe fornita una dettagliata RT che fornisca tutti gli elementi di valutazione circa l'impatto della misura in questione, a partire dall'ammontare dello stock dei debiti pregressi assunti dalla Croce Rossa fino alla data del 31 dicembre 2012, ma considerando anche gli effetti di flusso (interessi) che deriveranno in ragione della erogazione della anticipazione e dal ripiano della medesima in massimo 30 anni.

## Capo II

### SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE

#### *Articolo 50*

#### *(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)*

Il comma 1 dell'articolo in esame, come approvato dalla Camera dei deputati, interviene sull'articolo 35 del D.L. n. 223 del 2006, modificando il comma 28, sostituendo il comma 28-*bis* ed inserendo tre nuovi commi dopo il 28-*ter*. In particolare, con la nuova formulazione del comma 28 viene meno la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento dell'Iva dovuta dal subappaltatore, responsabilità che permane invece per gli obblighi di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente relative al rapporto di subappalto, è disposto il venir meno della responsabilità solidale nel caso in cui l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti attraverso l'acquisizione del nuovo Documento unico di regolarità tributaria (DURT) relativo al subappaltatore, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del

corrispettivo o di parti di esso. L'appaltatore, fino all'acquisizione del documento di regolarità tributaria, sospende il pagamento del corrispettivo<sup>62</sup>.

In base al nuovo comma 28-*bis*, ferma restando la ricordata responsabilità in solido, l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è sanzionata amministrativamente con importi da 5.000 a 200.000 euro.

Il nuovo comma 28-*quater* prevede che il DURT sia rilasciato per via digitale e certificata dall'Agenzia delle entrate che a tal fine dovrà predisporre un apposito portale. I nuovi commi 28-*quinquies* e 28-*sexies* regolamentano rispettivamente la registrazione volontaria al portale ed il versamento dell'IVA trimestrale.

Il comma 2 prevede che il Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, stabilisca le modalità organizzative e attuative per il rilascio del DURT, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

**La RT** stima che la disposizione determinante il venir meno della responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento dell'IVA dovuta dal subappaltatore non comporti effetti finanziari, in considerazione del fatto che la relazione tecnica al provvedimento originario non aveva associato alla fattispecie uno specifico gettito atteso.

**Al riguardo**, pur prendendo atto che non è stato scontato nei saldi di finanza pubblica alcun effetto finanziario dipendente dalle disposizioni che la norma in esame modifica, si osserva che, in ogni caso, il venir meno della responsabilità solidale dell'appaltatore per l'IVA dovuta dal subappaltatore indebolisce la posizione dell'erario che non potrà più contare sulla responsabilità patrimoniale dell'appaltatore che, per effetto del vincolo di solidarietà, si aggiungeva a quella del contribuente debitore (il subappaltatore).

Poiché le disposizioni di cui ai nuovi commi 28, secondo, terzo e quarto periodo, 28-*bis*, 28-*quater*, 28-*quinquies* e 28-*sexies* dell'articolo 35 del D.L. 223 del 2006, pur sostituendo o integrando le previgenti norme, acquistano efficacia solo dopo la pubblicazione dell'avviso che dà conto dell'entrata in funzione del portale e dell'attivazione di quanto altro occorra per il rilascio del DURT, al fine di evitare incertezze applicative, andrebbe esplicitato se, come dovrebbe ritenersi, nelle more continui a trovare applicazione la disciplina

---

<sup>62</sup> Attualmente, in base a quanto specificato dalla Circolare 40/E del 2012 dell'Agenzia delle entrate, la responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica la corretta esecuzione degli adempimenti attraverso una asseverazione rilasciata dai professionisti abilitati, dai Caf Imprese, ovvero attraverso un'autocertificazione del prestatore. Nel nuovo sistema delineato dalla disposizione in esame detta verifica sarà operata esclusivamente attraverso il Durt.

previgente (se quindi il vincolo di solidarietà venga meno a seguito della verifica di avvenuta e corretta esecuzione del pagamento da parte del subappaltatore, se il committente possa sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione attestante la corretta esecuzione, se trovino applicazione le relative sanzioni amministrative etc.).

In ordine al DURT ed al comma 28-*quater*, in particolare, va appurato se tale nuova attività possa essere svolta dall'Agenzia delle entrate avvalendosi delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

Più in generale, potrebbe essere opportuna una valutazione degli effetti, di carattere indiretto, derivanti dall'aggravio di adempimenti connessi al nuovo DURT.

***Articolo 50-bis***  
***(Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA)***

L'articolo 50-*bis* - introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati - consente dal 1 gennaio 2015 ai titolari di partita IVA di poter optare per una forma semplificata di comunicazione telematica giornaliera all'Agenzia delle entrate concernente dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. La comunicazione riguarda inoltre l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri<sup>63</sup>.

Aderendo al regime, i contribuenti potranno godere di una serie di benefici che si sostanziano per lo più nel non assoggettamento a taluni adempimenti (comunicazioni agli Uffici finanziari) ed a responsabilità solidali. A tal fine il comma 3 elenca le disposizioni che non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che optano per il nuovo regime<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti (prevista dall'articolo 36-*bis* del D.P.R. 633/1972).

<sup>64</sup> Si tratta delle seguenti disposizioni:

- l'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, relativo all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, come attuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia 22 dicembre 2010;
- l'articolo 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 40 del 2010, relativo alla comunicazione telematica di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list, come attuato con D.M. Economia e finanze del 30 marzo 2010;
- l'articolo 60-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972, sulla solidarietà del cessionario al pagamento dell'IVA in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale;
- l'articolo 20, comma 1, del D.P.R. n. 605 del 1973, relativo alla comunicazione all'anagrafe tributaria da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati;
- l'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del D.L. n. 746 del 1983, relativo alla comunicazione all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, dei dati relativi alle operazioni realizzate

Il comma 4 dispone, dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 5, la soppressione di alcune disposizioni dell'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993 (concernenti, tra l'altro, la presentazione in via telematica all'Agenzia delle dogane di elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari).

Il comma 5 fa rinvio ad un emanando regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi IVA ed abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nella medesima segnalazione.

Infine il comma 6 rinvia ad un decreto ministeriale avente natura non regolamentare, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma 5, per l'attuazione della disciplina in commento.

**La RT aggiornata** non ascrive effetti finanziari alla disposizione.

**Al riguardo**, in considerazione del numero e della varietà degli adempimenti e delle responsabilità patrimoniali che vengono meno nel caso di adesione al regime opzionale, sarebbe opportuno poter disporre degli approfondimenti e delle valutazioni del Governo in merito per verificare se le nuove forme di comunicazione giornaliera possano ritenersi nel complesso almeno equivalenti alle misure di cui il contribuente risulta sgravato e siano comunque in grado di garantire o implementare l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione finanziaria nell'accertamento e riscossione dell'imposta, così da poter escludere effetti finanziari negativi per l'erario.

### *Articolo 51*

#### *(Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770)*

L'articolo in esame, attraverso l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 44-*bis* del DL 269 del 2003, determina il venir meno dell'obbligo (in precedenza ripetutamente procrastinato) di comunicare mensilmente, in via telematica, i dati retributivi per il calcolo delle ritenute fiscali e previdenziali, da parte dei sostituti d'imposta (770 mensile).

**La RT** stima che la disposizione non determini effetti finanziari, in virtù del suo carattere semplificativo. La relazione illustrativa chiarisce che la norma abrogata aveva presentato difficoltà sul piano

---

senza applicazione dell'imposta indicate nella apposita dichiarazione su tali acquisti o importazioni, attuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 14 marzo 2005;

- l'articolo 35, commi 28, 28-*bis* e 28-*ter*, del D.L. n. 223 del 2006, relativi alla responsabilità in solido dell'appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto di opere o di servizi.

operativo, essendo la disciplina fiscale impostata sul principio di cassa e quella previdenziale basata sulla competenza.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, per quanto di competenza.

### *Articolo 51-bis* *(Ampliamento dell'assistenza fiscale)*

L'articolo, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, consente, nel comma 1, ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli articoli 40 e 50, comma 1, lettere a), c), c bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i), ed l) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917<sup>65</sup> di poter usufruire dei centri di assistenza fiscale (CAF) e degli altri soggetti di cui al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 al fine di presentare la dichiarazione dei redditi e la scheda di destinazione del cinque e dell'otto per mille, anche in caso di assenza di un sostituto di imposta che possa effettuare il conguaglio fiscale.

Il comma 2 prevede che se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito fiscale il soggetto che presta l'assistenza trasmette telematicamente la delega di versamento o la consegna direttamente al contribuente in modo che questi ne effettui il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19, del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241<sup>66</sup>.

Il comma 3 dispone che i rimborsi d'imposta siano eseguiti dall'amministrazione finanziaria sulla base del risultato finale delle dichiarazioni e quindi dopo la verifica della loro correttezza.

Il comma 4 infine prevede che, per il solo anno 2013, le dichiarazioni per i soggetti che percepiscono i redditi di cui all'articolo in esame, possono essere presentate da 2 al 30 settembre 2013 solo nel caso in cui dalle stesse risulti una posizione fiscale a credito del contribuente.

La RT aggiuntiva presentata dal Governo sintetizza gli effetti della disposizione in parola; in particolare evidenzia, per quanto attiene il comma 4 che per i soli soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego e per i quali emerge, per l'anno 2012, un complessivo credito d'imposta è prevista la possibilità di presentare anche nel 2013 il modello 730, in modo da ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte, senza attendere l'esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione.

La finalità del presente articolo è dunque quella di consentire anche ai soggetti privi di sostituto d'imposta di poter ricevere

---

<sup>65</sup> Ci si riferisce in particolare ai compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative, alle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio, alle somme percepite per gli incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, collaborazione a giornali, riviste enciclopedie e simili, alle remunerazioni dei sacerdoti, alle indennità percepite dai membri del parlamento nazionale e gli assegni vitalizi, agli assegni periodici, ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

<sup>66</sup> Mediante delega conferita a banche o poste.

l'eventuale rimborso delle imposte dirette in tempi ridotti, agevolando i soggetti che si trovano in condizioni di difficoltà economica.

Conclude sottolineando che la disposizione non comporta sostanziali effetti, in considerazione del fatto che i rimborsi in esame saranno soddisfatti, considerata anche l'entità non significativa delle somme in questione, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di Bilancio.

**Al riguardo** si sottolinea che la possibilità di usufruire dei CAF consente ai contribuenti di poter utilizzare<sup>67</sup>, già nell'anno di presentazione della dichiarazione, le somme di cui si è a credito d'imposta; tale aspetto genera quindi, rispetto alla legislazione vigente, da una parte una posizione finanziaria migliore per il contribuente, dall'altra una posizione peggiore per l'erario in termini di fabbisogno di finanziamento attesa la possibilità di soddisfazione immediata del credito da parte dei soggetti titolari dei redditi in parola. Pertanto in un'ottica prudenziale andrebbero stimati gli effetti di sola cassa, anche se di esigua entità, della disposizione in esame che potrebbero produrre sin dall'immediato conseguenze negative in termini di gettito, atteso il contenuto del citato comma 4 che prevede, per i soli contribuenti a credito, la possibilità di presentazione della dichiarazione dei redditi mediante CAF, sin dall'anno in corso.

## ***Articolo 52*** ***(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)***

Così come si legge nella relazione illustrativa all'articolo in esame lo scopo del Governo è quello di migliorare le relazioni con i debitori contribuenti anche in ragione dell'impegno derivante dalla risoluzione in Commissione VI Finanze della Camera, atto n. 7/00014 del 21 maggio 2013<sup>68</sup>; pertanto il provvedimento in esame reca diverse modifiche alle vigenti disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

In via sintetica si evidenziano le modifiche ai seguenti articoli del citato DPR n. 602 del 1978, contenute nel comma 1 del presente articolo:

- articolo 19: si eleva fino a 120 rate mensili le possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (dieci anni a fronte delle 72 rate mensili, cioè sei anni, consentiti dalla disciplina previgente) nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica<sup>69</sup>; tale rateazione

---

<sup>67</sup> Attraverso compensazione di imposte, tasse, contributi utilizzando il modello unico di versamento (F24).

<sup>68</sup> Risoluzione conclusiva atto n. 8/00002 approvata il 22 maggio 2013.

<sup>69</sup> Per definire tale stato devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di

può esser prorogata per altri 10 anni. Si amplia inoltre, da due ad otto, il numero di rate non pagate, anche non consecutive, che determinano la decadenza del debitore dal beneficio della rateizzazione;

- articolo 52: si dispone che nel caso di vendita in proprio dei beni pignorati<sup>70</sup>, qualora il giudice lo ritenga necessario, sia predisposta apposita stima del bene da parte di un esperto; inoltre si specifica che la vendita in proprio del bene pignorato o ipotecato deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto;
- articolo 53: si prolunga il tempo di efficacia del pignoramento da centoventi a duecento giorni, al fine di consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare la facoltà di vendita in proprio;
- articolo 62: si estendono alle imprese aventi forma giuridica di società, ed in ogni caso se nelle attività svolte risulta predominante il capitale investito sul lavoro, i vigenti limiti di pignorabilità dei beni strumentali già riconosciuti alle ditte individuali<sup>71</sup>. Nel caso di pignoramento dei beni strumentali il debitore viene obbligatoriamente nominato custode e inoltre, la vendita non può aver luogo prima che siano trascorsi 300 giorni dal pignoramento; infine il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 360 giorni senza che si sia effettuato il primo incanto;
- articolo 72-*bis*: si eleva da quindici a sessanta giorni il termine entro il quale il terzo pignorato deve pagare il credito direttamente all'agente della riscossione;
- articolo 72-*ter*: si prevede che gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato sul conto corrente intestato al debitore per somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento;
- articolo 76: si impedisce l'espropriazione dell'unico immobile abitativo non di lusso<sup>72</sup> di proprietà del debitore ed in cui vi risiede anagraficamente; per tutte le altre unità immobiliari l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione qualora l'importo complessivo del credito sia inferiore a centoventimila euro<sup>73</sup>;
- articolo 77: si precisa che può essere iscritta ipoteca sugli immobili, anche nei casi di cui al precedente articolo 76 (unica casa di abitazione non di lusso del debitore), purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro;
- articoli 78 e 80: con essi si modificano le vigenti norme in materia di pubblicità degli incanti e di stima del valore degli immobili pignorati;
- articolo 85: si prevede che nel caso in cui anche il terzo incanto abbia avuto esito negativo l'immobile invenduto viene devoluto allo Stato al prezzo base del terzo incanto;
- articolo 86: la modifica a questo articolo, aggiunta in corso di esame in sede referente presso la Camera dei deputati, è relativa alla sostituzione del

---

rateazione ordinario; valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.

<sup>70</sup> Si rammenta che tale facoltà è stata introdotta dal comma 13-*terdecies* del decreto-legge 201 del 6 dicembre 2011.

<sup>71</sup> Il limite può riguardare non più di un quinto dei beni aziendali e può essere effettuato solo qualora non sia congruo il valore di presumibile realizzo degli altri beni del debitore.

<sup>72</sup> Vengono pertanto esclusi tale disposizione le abitazioni di lusso e comunque i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.

<sup>73</sup> La precedente disciplina prevedeva un importo complessivo paria ventimila euro.

comma 2 concernente il fermo dei beni mobili registrati; in particolare la procedura viene avviata dall'agente della riscossione con la notifica, al debitore o ai suoi coobbligati di una comunicazione preventiva con la quale avvisa che, in mancanza di pagamento delle somme dovute, sarà eseguito il fermo senza necessità di ulteriore comunicazione, a meno che il debitore o i coobbligati dimostrino all'agente che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

A fronte di tali modifiche la relazione illustrativa evidenzia che la necessità di contemperare le esigenze di tutela dei contribuenti con quelle di finanza pubblica non ha reso possibile recepire per intero tutti i criteri indicati nella citata risoluzione parlamentare per i quali si provvederà mediante successivi interventi legislativi anche a carattere di delega.

Il successivo comma 2, modifica l'articolo 10, comma 13-*quinquies*, del decreto-legge n. 201 del 2011, anticipando al 30 settembre c.a. (in luogo del 31 dicembre) il termine entro il quale devono essere adottati i decreti non regolamentari del Ministro dell'economia e delle finanze<sup>74</sup> che determinano annualmente il rimborso spettante agli agenti della riscossione e definiscono la disciplina in materia di rimborso spese, preliminari all'avvio del nuovo sistema di remunerazione degli agenti della riscossione. La relazione illustrativa informa che lo schema di decreto volto a dare attuazione alla norma in esame è in fase di predisposizione.

Il comma 3 specifica che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del disegno di legge all'esame sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione relativo alla modifica apportata all'esaminato articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973<sup>75</sup>.

Infine durante l'esame parlamentare è stato aggiunto il comma 3-*bis* nel quale si prevede che entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto il Governo riferirà alle Camere, con apposita relazione sugli effetti in termini di efficacia, recati da ognuna delle misure di cui al presente articolo con particolare riferimento all'introduzione della franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso, all'innalzamento a 120 del numero delle rate in cui possono essere ripartiti i debiti, all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

**La RT**, dopo aver fornito una breve analisi della portata normativa delle disposizioni recate dall'articolo in esame, evidenziando che le norme sono volte ad andare incontro alle esigenze dei contribuenti che in ragione della congiuntura economica possono trovarsi con problemi di liquidità, non ascrive a tali disposizioni effetti finanziari.

---

<sup>74</sup> Decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 1 e comma 6.1 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

<sup>75</sup> Comma 1, lettera a) dell'articolo in analisi relativo alla possibilità di rateazione fino a 120 rate mensili ed all'ampliamento di otto rate non consecutive il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

Per quanto attiene i commi aggiuntivi introdotti nel corso dell'esame parlamentare, il Governo ha presentato RT integrativa, nella quale si evidenzia che le nuove disposizioni sono di carattere ordinamentale e non determinano effetti per la finanza pubblica; in particolare si tratta della lettera m-bis) del comma 1 (articolo 86) concernente le procedure di iscrizione del fermo di beni mobili registrati, ed il comma 3bis relativo alla presentazione alle Camere di una relazione del Governo sugli effetti delle misure dell'articolo qui all'esame.

Al riguardo, pur considerando le ragioni sottese alle misure introdotte, quali quelle di agevolare i contribuenti nel pagamento dei debiti tributari favorendo nel contempo l'acquisizione pur dilazionata di entrate erariali, si evidenzia che il significativo ampliamento delle possibilità di rateazione (innalzamento da 72 a 120 rate e possibilità di ulteriore proroga per 10 anni) sia pure in presenza di talune condizioni<sup>76</sup> e l'introduzione di importanti limitazioni alla espropriabilità dei beni<sup>77</sup>, potrebbero essere non prive di effetti finanziari in rapporto alla legislazione previgente, in termini di possibile aumento del fabbisogno e di maggiori oneri da sostenere per interessi; è pur vero, di contro, che le misure in esame potrebbero agevolare le possibilità di rientro dal debito, assicurando flussi di cassa costanti secondo i piani di rateazione sostenibili dai contribuenti; un rientro non sempre garantito in modo soddisfacente per l'erario dagli esiti dell'esperimento delle procedure espropriative. E' dal mancato bilanciamento degli effetti sopra ricordati, che si muovono in direzioni contrapposte, che potrebbe derivare il richiamato impatto negativo sulla finanza pubblica. A supporto di tali considerazioni, si adduce anche quanto previsto dal comma 3-bis che chiama il Governo a riferire in Parlamento sull'efficacia delle misure sopra ricordate (ampliamento delle possibilità di rateazione e limiti alla espropriabilità); una disposizione questa che di per sé potrebbe palesare un rischio di mancato o insoddisfacente raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle misure in esame, tra cui vi è quello di favorire il pagamento dei debiti tributari con di piani di rateazione

---

<sup>76</sup> Si veda sul punto la nota n. 69.

<sup>77</sup> Ad esempio la non espropriabilità dell'unica casa di residenza ed il limite, pari a 120.000 euro, riferito all'importo complessivo dei debiti tributari al di sotto del quale non è consentita l'espropriazione immobiliare.

sostenibili per il contribuente. E' proprio tale rischio che non fa affermare con certezza la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame alle quali dunque potrebbero ascrivere effetti di minor gettito che prudenzialmente andrebbero considerati sin d'ora.

### **Articolo 53**

#### ***(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate)***

L'articolo in esame, attraverso una novella del comma 2-ter dell'articolo 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, che aveva consentito ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia per la riscossione dei tributi fino al 31 dicembre 2013, consente anche ai concessionari diversi da Equitalia, purché in presenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali, fino alla stessa data di proseguire le attività di accertamento e riscossione delle predette entrate locali ed inoltre riferisce la predetta estensione temporale anche alle attività di riscossione di tributi e di entrate di natura diversa di tutti gli enti territoriali,

**La RT** specifica che la disposizione è stata introdotta per evitare che le entrate di natura diversa da quelle tributarie restassero ingiustificatamente escluse dal differimento del termine al 31 dicembre 2013 ed al fine di favorire una riorganizzazione complessiva della gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali.

Alle disposizioni non vengono ascritti effetti finanziari.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni, per quanto di competenza.

### **Articolo 54**

#### ***(Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216)***

Il comma 1 reca disposizioni concernenti la disponibilità e la pubblicità dei questionari predisposti dalla società SOSE SPA, ai fini della predisposizione delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali, prevedendo che i questionari sono resi disponibili sul sito della SOSE e data notizia con provvedimento del MEF e dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni entro cui i comuni e le province devono compilare e restituire per via telematica i questionari.

Il comma 1-bis introdotto dalla Camera dei deputati, reca una norma interpretativa dell'articolo 208 del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, relativo all'individuazione dei soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali. La norma interpretativa è volta a precisare che il tesoriere dell'ente locale laddove rivesta la qualifica di società per azioni, ha facoltà di delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere medesimo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2 del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di

singole fasi o processi del servizio di tesoreria deve comunque garantire che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nel rispetto delle modalità previste dalla convenzione. Esso mantiene, inoltre, la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

La RT relativamente al comma 1 afferma che, considerato il tenore procedurale della disposizione, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari, mentre con riferimento al comma 1-*bis*, la disposizione concerne aspetti prettamente organizzativi relativi al rapporto tra l'Ente e il proprio tesoriere e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

**Articolo 54-bis**  
**(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)**

L'articolo prevede che all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante norme in materia di contrasto alla corruzione e l'individuazione della relativa Autorità nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, concernente la trasformazione della CiVIT in Autorità nazionale anticorruzione:

1) alla lettera d), laddove è previsto che essa sia tenuta ad esprimere pareri facoltativi agli organi dello Stato le parole: «e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica sulle direttive adottate per assicurare l'uniforme applicazione della presente legge e dei decreti legislativi da questa previsti e»; 2) alla lettera e), dopo le parole: «esprime pareri facoltativi» sono inserite le seguenti: «, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica,»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. La Commissione trasmette tempestivamente i pareri di cui al comma 2, lettere d) ed e), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri, emana proprie direttive nelle materie di cui al comma 2, lettere d) ed e)»;

c) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e li comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica».

La RT aggiornata riferisce che la norma introduce modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 disponendo che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – sulle direttive adottate per assicurare l'uniforme

applicazione della legge in esame ed in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico.

Considerato il tenore procedurale della disposizione in esame, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

**Al riguardo**, ritenuto il tenore ordinamentale del dispositivo, per cui si prevede che l'attività consultiva della Autorità nazionale di contrasto alla corruzione, sia rivolta d'ora innanzi alla sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, e non più in favore di tutte le PA, non ci sono osservazioni.

**Articolo 54-ter**  
**(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)**

L'articolo stabilisce che all'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione nell'ambito del provvedimento sulla inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: «segnalazione» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica»;

b) al comma 3, le parole: «delle amministrazioni e degli enti interessati» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri espressi dall'Autorità, emana proprie direttive sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi.».

**La RT** aggiornata afferma che la norma dispone modifiche al D.Lgs. n. 39 del 2013 concernente la vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione. Si dispone che l'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica -o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento.

Norma di carattere procedurale. Non comporta effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, come per l'articolo 54-*bis*, nulla da osservare.

**Articolo 55**  
**(Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio)**

L'articolo in esame contiene l'interpretazione autentica del disposto di cui all'articolo 74-*ter*, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 26 ottobre 1972, in materia di regime speciale IVA per le agenzie di viaggio e turismo<sup>78</sup>; nello specifico si chiarisce che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile.

Riguardo alla questione interpretativa si fa diretto riferimento al citato comma 3 dell'articolo 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che prevede la non ammissibilità in detrazione dell'IVA relativa ai costi sostenuti dall'agenzia di viaggio per l'acquisto di beni e servizi a diretto vantaggio dei viaggiatori; nel merito la relazione illustrativa evidenzia che il contenuto del comma citato ha creato nel tempo notevoli incertezze con riferimento all'imposta sui beni e servizi acquistati da agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea.

Infatti in un primo momento<sup>79</sup> il Ministero delle finanze ha consentito la detrazione dell'IVA per tali soggetti, successivamente<sup>80</sup> ha invece escluso tale impostazione, negando le richieste di rimborso.

Inoltre l'interpretazione autentica ora fornita si basa sull'applicazione dell'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 che vieta agli Stati membri di ammettere la detrazione o il rimborso degli importi dell'IVA imputati all'agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore; si consideri che se questo è palese per le agenzie che operano in Italia o in altro Stato dell'Unione europea, per le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione Europea si avrebbe, in caso di interpretazione difforme, un vantaggio competitivo non giustificato.

In più ciò sarebbe in contrasto anche con l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 86/560/CEE del Consiglio del 17 novembre 1986 che prevede che il rimborso per i soggetti esterni all'Unione Europea non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle applicate ai soggetti passivi della Comunità.

Tuttavia in virtù della incertezza interpretativa che si è avuta in passato la norma prevede che sono fatti salvi gli eventuali rimborsi effettuati sino alla data di entrata in vigore del presente decreto e che non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla medesima data risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria.

---

<sup>78</sup> Si evidenzia che il regime speciale IVA per le agenzie di viaggio e turismo che vendono pacchetti turistici, organizzati da altri soggetti (tour operator) o si avvalgono per la vendita di mandatarî senza rappresentanza effettuati a diretto vantaggio del viaggiatore, si sostanzia nel sistema "base da base" in luogo di quello ordinario "imposta da imposta". Esso consiste nel calcolare l'IVA dovuta sulla differenza tra il prezzo pagato dal viaggiatore all'agenzia rivenditrice ed il prezzo pagato dall'agenzia stessa al tour operator (al lordo di IVA).

<sup>79</sup> Con risoluzione del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze n. 62 del 7 aprile 1999.

<sup>80</sup> Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 141 del 26 novembre 2004.

**La RT**, dopo una rapida sintesi della portata normativa stima gli effetti finanziari positivi pari a 12 mln di euro su base annua corrispondente all'ammontare dei rimborsi che attualmente, a causa del predetto dubbio interpretativo, vengono erogati.

Pertanto considerando prudenzialmente un effetto ridotto di maggiori entrate per il 2013 pari a circa il 20 per cento, stima un recupero di gettito pari a 2,4 mln di euro per il 2013 e pari a 12 mln di euro a decorrere dal 2014.

**Al riguardo** si evidenzia che la RT non consente in alcun modo di verificare la veridicità del dato concernente il maggior gettito a decorrere dal 2013 in quanto non esplicita alcuna informazione in merito, come ad esempio, il numero dei contenziosi in atto e ed i loro esiti, così come non chiarisce la metodologia posta alla base della indicazione del 20 per cento, quale quota prudenziale di riduzione del recupero di gettito per il 2013.

Inoltre si consideri che ad oggi l'Agenzia delle entrate provvede già a recuperare le eventuali somme erroneamente rimborsate come si desume anche dalla norma in esame per la quale *“non si da luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria”*. Questo aspetto, unitamente al mutato indirizzo dell'amministrazione finanziaria a seguito della citata risoluzione n. 141 risalente al 2004, pone in dubbio la possibilità di considerare come maggior gettito gli effetti finanziari, peraltro già scontati nei saldi, derivanti dall'esclusione di recuperi e rimborsi; infatti con la norma interpretativa in esame non si innova l'ordinamento ma si chiarisce, con effetti dichiarativi, che per la legislazione vigente l'imposta è da intendere non rimborsabile nei casi contemplati.

In merito a tali osservazioni si chiedono chiarimenti al Governo atteso che le risorse qui stimate vanno a coprire oneri certi nell'*an* e nel *quantum* nell'ambito del provvedimento all'esame<sup>81</sup>.

---

<sup>81</sup> Si segnala l'articolo 61, comma 1, lettera a) del disegno di legge in esame che richiama le maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

**Articolo 56**  
***(Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie)***

L'articolo, al comma 1, con una modifica all'articolo 1, comma 497, della legge di stabilità 2013, proroga al 1° settembre 2013 la decorrenza e al 16 ottobre 2013 il termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie per le operazioni su strumenti derivati (di cui al comma 492) e per le negoziazioni ad alta frequenza su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari (di cui al comma 495).

Per i trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti partecipativi (di cui al comma 491) e per le negoziazioni ad alta frequenza sui predetti trasferimenti, effettuati fino al 30 settembre 2013, il termine entro il quale effettuare il versamento è fissato al 16 ottobre 2013.

Il comma 2 prevede che la società di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini di cui rispettivamente ai commi 491, 492 e 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.

**La RT** aggiornata afferma che la disposizione interviene all'articolo 1, comma 497 della legge n. 228 del 2012 in materia di imposta sulle transazioni finanziarie, rinviando il termine di decorrenza di applicazione dell'imposta per le operazioni di cui al comma 492 (negoziazioni su derivati) e per quelle di cui al comma 495 (negoziazioni ad alta frequenza) relative ai derivati dal 1° luglio al 1° settembre 2013. Sono anche rinviati i termini entro i quali provvedere al primo versamento dell'imposta per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 e per gli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491, effettuati fino al 30 settembre 2013; il termine entro il quale effettuare il versamento è fissato al 16 ottobre 2013. Per quanto riguarda, invece, le operazioni di cui al comma 492 e per gli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013, il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 16 ottobre 2013.

Con specifico riferimento ai versamenti dovuti dalla Società di gestione accentrata il termine per il versamento dell'imposta per i trasferimenti effettuati entro il 30 settembre 2013 è ulteriormente procrastinato di un mese e, pertanto, è stabilito al 16 novembre 2013.

Per quanto riguarda il rinvio del termine di versamento per i trasferimenti di cui al comma 491 e per gli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 nonché il rinvio dei versamenti dovuti dalla Società di gestione accentrata, si evidenzia che essi non comportano effetti in considerazione del fatto

che il gettito è in ogni caso garantito nella stessa annualità. Relativamente allo spostamento della decorrenza di applicazione dell'imposta dal 1° luglio al 1° settembre 2013 per le transazioni su derivati e per le negoziazioni ad alta frequenza sugli stessi, si stimano i seguenti effetti negativi sul gettito, sulla base di quanto valutato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario:

*mln di euro*

2013	2014	2015
-6,75	0	0

A tali effetti vanno aggiunti oneri per 6,1 milioni di euro dovuti alla maggiore spesa per interessi relativa allo slittamento del gettito di circa 640 milioni di euro per 80 giorni medi. Pertanto, la disposizione comporta oneri complessivi pari a 12,85 milioni di euro nel 2013, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 61.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti in termini di maggiore oneri sui saldi di finanza pubblica.

*mln di euro*

	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	2012	2014	2015	2012	2014	2015	2012	2014	2015
<Entrate term.vers.	6,75	0	0	6,75	0	0	6,75	0	0
>Sp.corr. Interessi	6,1	0	0	6,1	0	0	6,1	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che in connessione al differimento del termine di applicazione dell'imposta sui trasferimenti effettuati in materia di imposta sulle transazioni finanziarie, operante sempre nel 2013 - rinviandosi, con la norma in esame, il termine di decorrenza di applicazione dell'imposta per le operazioni di cui al comma 492 (negoziazioni su derivati) e per quelle di cui al comma 495 (negoziazioni ad alta frequenza) relative ai derivati dal 1° luglio al 1° settembre 2013 - sono anche rinviati i termini entro i quali provvedere al primo versamento dell'imposta, andrebbero anzitutto illustrati i metodi adottati dalla RT nella stima della maggiore spesa in conto interessi, per il 2013, indicato per 12,8 milioni di euro<sup>82</sup>.

<sup>82</sup> Nel corso dell'esame in I lettura, la nota depositata dal Governo ha riferito che "per la determinazione dell'ammontare indicato in relazione tecnica sono stati utilizzati i dati forniti dal

In proposito, premesso che l'onere in questione va calibrato sul fabbisogno del settore statale di 640 milioni, chiaramente "aggiuntivo", sotto il profilo della "formazione", rispetto a quello che non sia già previsto a legislazione vigente per il 2013, andrebbero acquisiti elementi sui tassi applicati allo *stock* citato per gli 80 giorni di differimento, cui giocoforza si dovrà far fronte con emissioni aggiuntive di debito pubblico rispetto al programma già previsto a l.v..

***Articolo 56-bis***  
***(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali)***

La norma, nell'ambito del c.d. federalismo demaniale, di cui al decreto legislativo n. 85 del 2010, dispone relativamente al trasferimento, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di taluni beni dello Stato, mobili e immobili, che non fossero espressamente esclusi dal trasferimento dal decreto legislativo stesso. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (immobili da assegnare alle Amministrazioni in luogo di contratti di locazione con terzi), i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Circa la tempistica del trasferimento si stabilisce che dal 1° settembre 2013 e fino al 30 novembre 2013, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà di tali beni presentano all'Agenzia del demanio, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. Nei 60 giorni dalla ricezione della richiesta l'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio, mentre in caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro 30 giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta.

Qualora la richiesta di trasferimento riguardi immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella l'amministrazione interessata, ai fini di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora l'Amministrazione non confermi, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi 30 giorni, avvia con le altre Amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio, previsti all'articolo 2, commi da 222, a 222-ter, della legge n. 191 del 2009. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve

---

Dipartimento delle finanze relativamente al gettito, distinto per mese derivante dall'imposta di che trattasi. Il tasso di interesse utilizzato per la quantificazione dell'onere è un tasso medio nell'ordine del 4-4,5 per cento. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 51, 9 luglio 2013, pagina 24.

ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso, invece di conferma da parte dell'Amministrazione utilizzatrice delle esigenze di istituto, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

In caso di richiesta di assegnazione dello stesso immobile da parte di più livelli di governo territoriale, se ne dispone l'attribuzione in via prioritaria ai Comuni e alle Città metropolitane e subordinatamente alle Province e alle Regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

L'Agenzia del demanio svolge una attività di monitoraggio dell'utilizzo dei beni trasferiti, e qualora l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato.

I beni trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle Regioni e degli enti locali.

Con decreto ministeriale si provvederà ad una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni.

Gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze allocative delle amministrazioni statali.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Si rinvia a quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 85 del 2010<sup>83</sup> in merito all'utilizzo delle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che a qualunque titolo fanno parte del rispettivo patrimonio disponibile ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti.

Si specifica che le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 85 del 2010 sul federalismo demaniale, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

Infine, si novella il comma 8-ter dell'articolo 33, del decreto-legge n. 98 del 2011, abrogando o sopprimendo i riferimenti alla possibilità di trasferire o conferire agli appositi fondi di investimento immobiliare i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 85 del 2010, individuati dall'Agenzia del demanio e a seguito di apposita manifestazione da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volontà di valorizzazione.

**La RT** afferma che la norma contempla procedure semplificate per il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, commi 1, lettera e), e 4, del decreto legislativo n. 85 del 2010 (cosiddetto 'federalismo demaniale') – rispettivamente, immobili

---

<sup>83</sup> Si prevede che il 75 per cento delle risorse siano acquisite dall'ente territoriale, al fine di essere destinate alla riduzione del debito dell'ente e, in assenza del debito o comunque per la eventuale parte restante, a spese di investimento. La quota residua del 25 per cento è invece destinata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

del patrimonio disponibile dello Stato e beni in uso al Ministero della Difesa – siti nel proprio territorio.

Le disposizioni previste non comportano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Per la RT la neutralità finanziaria dell'articolo in parola risulta assicurata, in ossequio alle prescrizioni dell'articolo 28 (Salvaguardia finanziaria), comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione):

- dal meccanismo compensativo contemplato al comma 7, per cui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

- dalle previsioni recate dal successivo comma 10, in base al quale, alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'alienazione degli immobili trasferiti ovvero dalla cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 85 del 2010, che ne prescrivono la destinazione (riduzione del debito dell'ente ovvero, in assenza, spese di investimento) e la ripartizione (settantacinque per cento all'ente territoriale e venticinque per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).

**Al riguardo**, preliminarmente, al fine di comprendere l'entità dei beni potenzialmente trasferibili, andrebbero fornite indicazioni in merito, atteso che la categoria dei beni interessati dalla norma in esame appare come una categoria residuale dei beni dello Stato diversa dai beni appartenenti al demanio marittimo e idrico, agli aeroporti di interesse regionale e alle miniere.

Inoltre, si evidenzia che le norme in esame sono finalizzate a porre tempi certi e stringenti circa il trasferimento, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di taluni beni dello Stato, mobili e immobili e, precisamente, quelli individuati dal comma 1, lett. e), dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010. Sul punto, atteso che è previsto un importante coinvolgimento dell'Agenzia del demanio e delle amministrazioni interessate al trasferimento dei citati beni, si

segnala la possibilità che nel periodo di tempo individuato dalla norma, dalla richiesta dei beni al loro trasferimento, possano determinarsi dei consistenti carichi lavorativi, per i quali andrebbe assicurata l'idoneità delle risorse strumentali, finanziarie e umane presenti a legislazione vigente a svolgere i compiti individuati dalla norma in esame.

Con riferimento alla riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni, andrebbe chiarito che gli eventuali oneri di gestione connessi alla proprietà dei beni, attualmente sostenuti dallo Stato, saranno sostenuti dagli enti territoriali subentranti e quindi che la decurtazione dei trasferimenti spettanti agli enti locali debba in ogni caso intendersi commisurata all'ammontare del gettito erariale connesso ai beni trasferiti, senza operare decurtazioni in ragione degli oneri di gestione eventualmente connessi ai beni stessi.

Inoltre, sempre con riferimento alla riduzione dei trasferimenti erariali e la loro attuazione nel tempo, al fine di escludere effetti negativi per il bilancio dello Stato si evidenzia la necessità della contestualità tra l'attribuzione dei beni e le corrispondenti riduzioni compensative.

Ancora, occorre chiarire se l'entità delle riduzioni avvenga sin da subito a titolo definitivo o si prevedano rideterminazioni successive. Infatti, nel primo caso potrebbero verificarsi situazioni suscettibili di compromettere gli equilibri finanziari degli enti coinvolti nel trasferimento, senza la possibilità di un successivo riequilibrio.

### ***Articolo 56-ter*** ***(Piani di azionariato)***

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce (al comma 1) che, a decorrere dall'anno 2014, il bollo sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari non si applica ai piani di partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili delle imprese che operano nel settore del commercio e della distribuzione, purché detti piani siano stati costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 2 autorizza a tal fine la spesa di 3 mln a decorrere dal 2014; rinvia inoltre ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la determinazione di modalità e criteri per l'applicazione della norma.

In relazione alla norma in esame, **la RT** non è stata verificata positivamente sulla base della seguente motivazione: tra i contenuti del decreto attuativo di cui al comma 2 non è previsto espressamente un meccanismo di monitoraggio tale da consentire di contenere gli oneri nei limiti dei 3 mln annui dal 2014 autorizzati<sup>84</sup>; per cui la disposizione è suscettibile di determinare oneri ulteriori - privi di copertura finanziaria - rispetto a quelli previsti dall'autorizzazione di spesa.

**Al riguardo**, ai fini della verifica della quantificazione, è necessario disporre dei dati e delle ipotesi utilizzati per la quantificazione stessa. Si osserva che, in ogni caso, i piani oggetto dell'agevolazione costituiscono un insieme definito e non suscettibile di incremento, trattandosi di quelli costituiti prima del 7 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011, contenente significative modifiche in materia di imposta di bollo.

Si rileva altresì che non è presente un meccanismo di monitoraggio degli oneri e quindi una procedura che consenta l'effettivo rispetto dell'entità dello stanziamento previsto.

### **Capo III**

## **MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA**

### ***Articolo 57***

#### ***(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)***

L'articolo elenca al comma 1 una serie di interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale<sup>123</sup> e di ricerca industriale<sup>124</sup> che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sostiene con un contributo alla spesa, utilizzando a tal fine una parte della quota del fondo FAR destinata alla contribuzione a fondo perduto, nel limite del cinquanta per cento di essa .

Il comma 2 afferma che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse disponibili nel fondo FAR da destinare agli

---

<sup>84</sup> Viene altresì specificato che una eventuale procedura di monitoraggio, per essere efficace, sarebbe onerosa e difficile da gestire, sia per l'amministrazione finanziaria che per gli intermediari presso cui sono depositati i titoli.

interventi di cui al comma 1. Dette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** aggiornata riferisce che il comma 1 prevede, in linea con gli obiettivi previsti dal decreto-legge n. 179 del 2013, una serie di interventi diretti allo sviluppo del sistema paese all'interno delle possibili azioni di intervento di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In particolare sono previste misure per la:

a) valorizzazione dei talenti attraverso:

- sostegno a progetti di ricerca industriale da parte di start up innovative, esistenti da meno di sei anni ma anche non ancora esistenti e che si impegnano a nascere grazie a queste opportunità;

- sostegno a idee di ricerca di ricercatori e dottori di ricerca universitari che abbiano l'obiettivo di creare *spin off* universitari;

- sostegno a progetti di social *innovation* orientati al mercato e alla soluzione di problematiche sociali;

- sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e *crowdfunding* per il potenziamento finanziario delle *start up* e degli *spin off*,

- potenziamento della didattica e della alta formazione universitaria verso l'educazione alla imprenditorialità, rafforzando un rapporto con le imprese per borse di studio post-dottorato e dottorati industriali;

- supporto e incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di grani europei;

- sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa *on line* dei relativi progetti.

b) potenziamento delle capacità di ricerca dei soggetti pubblici. In tale ambito appare utile pensare al lancio su scala nazionale di un programma di potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca in analogia con quanto fatto con il PON ricerca nelle sole 4 regioni obiettivo convergenza. Il potenziamento dovrà comunque non essere fine a se stesso, ma orientato alle ricadute di mercato, all'attrazione del rapporto con le imprese, in particolar modo le piccole e medie imprese che in questo momento lamentano un deficit nella capacità di fare ricerca, alla nascita di *spin off* e alla

partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ottica di *Horizon 2020*;

c) sostegno agli investimenti in ricerca delle imprese, sia grandi che piccole e medie, anche attraverso la valorizzazione della connotazione internazionale delle stesse;

d) lancio di grandi programmi di partenariato pubblico privato. In analogia con quanto previsto da *Horizon 2020*, è inoltre ipotizzabile il lancio di bandi competitivi per il sostegno a grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee, cui può aggiungersi anche l'obiettivo di una specializzazione intelligente dei comparti economico-industriali di punta del nostro Paese (beni culturali, agroalimentare, moda e design, calzaturiero, biotech, meccanica avanzata ecc.);

e) rifinanziamento della ricerca fondamentale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Negli ultimi due anni a causa di successivi tagli il finanziamento alla ricerca pubblica di base (PRIN e FIR) è stato drasticamente ridotto causando notevole malcontento soprattutto nel mondo universitario. Un rifinanziamento dello stesso potrebbe essere investito soprattutto sul FIR a sostegno dei giovani ricercatori.

Per le finalità della norma è utilizzata la quota destinata a contributi a fondo perduto del FAR.

Gli interventi a sostegno della ricerca industriale/applicata, di competenza del Ministero, gravano sul fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) (ora con DM 115 del 2013 inglobato nel FIRST), per la parte di "Credito Agevolato (CA)" quale fondo di rotazione, sul conto di tesoreria (C.to 3001) tenuto presso la Banca d'Italia. Sul fondo sono presenti anche stanziamenti per il Contributo alla spesa (CS).

Il rapporto tra le disponibilità, negli ultimi cinque anni (fino al 2011, anno dell'ultimo rifinanziamento del CS) è stato pari al 12% per il CS e all'88% per il CA, con costante allargamento della forbice percentuale a discapito del contributo nella spesa.

La quota interessi percepiti, a seguito della concessioni di mutui/prestiti, negli ultimi dieci anni e fino al 2012, è pari a circa 72 milioni euro. Tale montante ha costituito così un'alimentazione "esterna" (costo del prestito a carico delle imprese beneficiarie dei prestiti) diversa da quella iniziale a carico del bilancio dello Stato.

La grave crisi economica di questi ultimi anni ha posto le imprese in grandi difficoltà ad accettare il finanziamento di progetti di ricerca solo sotto la forma di mutui/presiti, anche se a condizioni particolarmente favorevoli sia rispetto al tempo di restituzione (piano di ammortamento in dieci anni) sia rispetto al tasso molto agevolato accordato (0,5%).

Questa grave situazione socio-economica sta rendendo molto complesso il sostegno agli interventi a favore della ricerca e in alcuni casi anche difficile l'inutilizzazione delle risorse a disposizione.

È importante anche evidenziare che l'intervento normativo proposto mira, inoltre, a risolvere la mancanza di risorse anche per gli altri interventi di competenza del Ministero, oltre quelli di ricerca industriale/applicata.

Le risorse disponibili sul fondo FAR assommano alla data ad euro 100 milioni, di cui circa il 12% destinato ai contributi alla spesa e l'88% al credito agevolato. La norma in esame si limita a dare una diversa finalizzazione alle somme presenti a titolo di contributo alla spesa, naturalmente nel limite di quelle disponibili e quindi di quelle che non siano già gravate da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

L'introduzione della norma in esame non può dunque comportare nuovi o maggiori oneri.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

**Al riguardo**, sotto il profilo contabile, occorre premettere che il fondo FAR, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1999, è un fondo "rotativo" (gestioni cd. "fuori" bilancio) cui affluiscono annualmente tutte le risorse destinate dal bilancio dello Stato alla "ricerca applicata" nello stato di previsione del MIUR.

La disposizione in esame provvede poi alla ridefinizione delle finalizzazioni di spesa, per un ammontare massimo del 50 per cento delle contribuzioni a fondo perduto previste a carico del citato fondo, operando nel limite delle risorse annualmente disponibili entro la dotazione già prevista a legislazione vigente.

In proposito, stando a quanto riferito dalla RGS, dal momento che al dispositivo non sono associabili effetti di accelerazione della

spesa<sup>85</sup>, andrebbe solo richiesta conferma che la aliquota ivi prevista a valere delle risorse del fondo, da destinarsi alle finalità previste alle lettere a)-i) del comma 1, opereranno a valere delle sole risorse già "disponibili", ovvero, nell'ambito della aliquota di quelle libere da impegni che si siano già perfezionati.

### *Articolo 57-bis*

#### *(Modifica all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)*

Il comma 1 stabilisce che all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, laddove è previsto che siano fatti salvi per l'anno scolastico 2012-2013 i provvedimenti di collocamento fuori ruolo del personale scolastico già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014, relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998».

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per l'anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5.

**La RT** aggiornata certifica positivamente il dispositivo, ma solo a condizione che vi si apporti una modifica al dispositivo di copertura.

In proposito, riferisce infatti che la disposizione in esame modifica l'art. 1, comma 58 della legge n. 228 del 2012 al fine di fare salvi dall'applicazione del comma 57 della predetta legge anche i provvedimenti di collocamento fuori ruolo adottati per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998.

Segnala poi che gli oneri della disposizione sono indicati nel comma 2 in 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, alla copertura dei medesimi oneri si provvede per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Iniziative per lo sviluppo del

---

<sup>85</sup> Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 51, 9 luglio 2013, pagina 25.

sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio” della missione “Istruzione scolastica” dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per l'anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5.

Tale previsione non risulta allineata per quanto attiene alla distribuzione temporale degli oneri in quanto gli oneri per l'anno 2014, che dovrebbero corrispondere al doppio di quelli previsti per l'anno 2013 e, cioè a 2,2 milioni di euro.

Inoltre, la disposizione non è formulata in termini di limiti di spesa, in quanto lo stesso fa riferimento a minori economie derivanti dalla possibilità di collocare anche per l'anno scolastico 2013/2014, personale fuori ruolo ai sensi dell'art. 26 comma 8 della legge n. 448 del 1998, in deroga ai nuovi limiti numerici fissati dall'articolo 1, comma 57 della legge n. 228 del 2012.

Pertanto, conclude la RT, il dispositivo può essere positivamente verificato a condizione che sia riformulato prevedendo che i collocamenti fuori ruolo potranno essere disposti solo fino a concorrenza dei limiti di spesa individuati nel comma 2, opportunamente allineati tra l'ultimo quadrimestre 2013 ed i primi otto mesi dell'anno 2014, prendendo come riferimento gli oneri previsti per l'ultimo quadrimestre 2013 (1,1 milioni di euro lordi).

La modifica richiesta ai fini della certificazione è che, al comma 2, le parole “pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014,” sono sostituite dalle seguenti parole: “si provvede nel limite di spesa di 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2014. A tali oneri,”.

Infine, nell'addendum, trasmesso il 31 luglio 2013, la R.G.S. ha segnalato che, fermo restando le richieste di modifica riportate nella RT ai fini della "bollinatura", il dispositivo di copertura dei minori risparmi è però inidoneo in quanto provvede alla riduzione lineare di stanziamenti di spesa di parte corrente, sia pure rimodulabili, che tuttavia sono stati sinora stati esclusi da tali misure di riduzione proprio in quanto afferenti al settore dell'istruzione.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	2012	2014	2015	2012	2014	2015	2012	2014	2015
>Spese corr. fuori ruolo	1,1	2,6	0	0,6	1,30	0	0,6	1,3	0
< Sp.corr.Progr. "In. Svil. Istr.scolastica"	-1,1	0	0	-1,1	0	0	-1,1	0	0
>risparmi art. 58,co 5.	0	-2,6	0		-2,6	0	0	-2,6	0

**Al riguardo**, va segnalato che il comma 1 opera la salvaguardia di posti fuori ruolo presso l'amministrazione scolastica anche per l'anno scolastico 2013/2014, relativamente ai soli docenti e dirigenti scolastici in possesso di adeguati titoli culturali, indicati all'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge n. 448 del 1998.

Per i profili di quantificazione, dal momento che il dispositivo è chiaramente suscettibile di determinare minori risparmi rispetto alla limitazione dell'istituto del fuori ruolo prevista per il personale scolastico dalla legislazione vigente<sup>86</sup>, per cui si provvede con le risorse indicate al comma 2, andrebbe fornita un RT con l'esplicitazione dei parametri adottati nella determinazione della spesa prevista, per la restante parte del 2013 (4/12 dell'onere annuo) e per il 2014 (6/12).

Nel contempo, andrebbero richieste puntuali rassicurazioni in merito alla effettiva comprimibilità delle risorse rimodulabili del programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema di istruzione scolastica e per il diritto allo studio" del MIUR.

Infine, dal momento che trattasi di dispositivo formulato come previsione di spesa, andrebbe comunque valutata l'opportunità dell'inserimento di una clausola di salvaguardia, nei termini indicati dall'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità. In alternativa, si condivide la proposta di modifica del dispositivo in forma di "limite massimo" formulata dalla R.G.S. nella RT, cui peraltro è condizionata la certificazione positiva, da parte del medesimo organo, per l'articolo in esame.

<sup>86</sup> Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica, A.S. 3584: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)" (Approvato dalla Camera dei deputati), Nota di lettura n. 145, dicembre 2012, pagina 37 e seguenti.

## **Articolo 58**

### **(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca)**

Il dispositivo anticipa al comma 1 di un anno la possibilità che le università e gli enti di ricerca effettuino assunzioni nella misura del 50% (in luogo del 20%) della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ai maggiori oneri derivanti dall'aumento della facoltà di assunzione, pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede utilizzando parte dei risparmi conseguenti alle riduzioni di spesa per i servizi esternalizzati nelle scuole.

Il comma 2 incrementa i fondi sui quali gravano le spese per il fondo per il finanziamento ordinario delle università – che è incrementato di 21,4 milioni di euro nel 2014 e di 42,7 milioni di euro annui dal 2015, mentre il fondo per gli enti di ricerca è incrementato di 3,6 milioni nel 2014 e 7,1 milioni dal 2015.

Il comma 3 afferma che l'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo è inserito il seguente periodo: «Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma».

Il comma 4 riferisce che ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5.

Il comma 5 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 6 stabilisce che eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5, tenuto anche conto della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9 dell'articolo 59 del presente decreto rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.

Il comma 7 riferisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 7-bis riferisce che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto.

La RT aggiornata si sofferma sui commi da 1 a 2, che la norma incrementa le facoltà assunzionali delle Università e degli Enti di Ricerca per l'anno 2014, dal 20% al 50%, rispetto alle unità e alla spesa corrispondente al personale cessato nell'anno precedente.

La stima dei conseguenti maggiori oneri di personale, è pari ad euro 49,8 milioni lordo Stato a regime dall'anno 2015 è stata effettuata sulla base di un tasso di cessazione al 2,5% nell'anno 2013, sia per le Università che per gli Enti di ricerca, e tenendo conto della spesa media per il personale dei relativi comparti come risultante dal Conto Annuale. La stima per l'onere a regime per ciascun comparto è pari a:

- euro 42.692.963 per le Università;
- euro 7.089.345 per gli Enti di Ricerca.

Supponendo che nel 2014, le assunzioni siano equidistribuite nel corso dell'anno il relativo onere di tale anno viene computato nella misura del 50% di quello a regime.

All'onere di regime, pari a complessivi 49,8 milioni a partire dal 2015, corrisponde un effetto negativo sull'indebitamento netto pari ad euro 25,7 milioni.

Il maggior onere come sopra determinato, è coperto, ai sensi dei commi da 4 a 6, mediante una riduzione delle spese per l'esternalizzazione dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari presso le scuole.

Comma 3: la norma proposta è di carattere ordinamentale e dunque priva di effetti sulle finanze pubbliche.

Commi da 4 a 6: dal combinato disposto dell'art. 4 del D.P.R. n. 119 del 2009 e dell'art. 31, comma 4, del d.l. n. 44 del 2001 discende che le scuole statali possono provvedere all'acquisto di servizi esternalizzati solo e unicamente nei casi in cui alle stesse non sia assegnato tutto il personale collaboratore scolastico ordinariamente spettante, perché sono stati operati accantonamenti sui posti di organico di diritto.

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono accantonati 11.851 posti di collaboratore scolastico. Lo stipendio annuale lordo Stato di un collaboratore scolastico supplente è pari ad euro 23.581,37 lordo Stato compresa l'indennità di vacanza contrattuale. Quindi la spesa massima per i contratti di esternalizzazione dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari sarà pari a  $11.851 \times 23.581,37 =$  euro 280 milioni l'anno. La spesa attuale è pari ad euro 390 milioni l'anno.

Rispetto alla somma disponibile a legislazione vigente ed iscritta nello stato di previsione del MIUR, pari a 390 milioni di euro, il limite di spesa per i predetti servizi viene fissato in euro 280,2 milioni l'anno, con una differenza prevista di circa 110 milioni, sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.

Detta riduzione di spesa non comporterà alcuna riduzione dei servizi acquistati dalle scuole, grazie al fatto che la stipulanda convenzione Consip prevede una base d'asta già definita, al netto dei servizi di competenza degli EE.LL., in misura pari al costo che si sosterebbe per assumere 11.851 collaboratori scolastici, ad invarianza delle superfici pulite.

Si prevede che la Convenzione Consip divenga attiva per il mese di settembre 2013, assicurando quindi il raggiungimento della quota di risparmi occorrente per la copertura dei maggiori oneri comportati dai commi 1 e 2.

La riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli rimodulabili dei programmi della missione "Istruzione scolastica" prevista dal comma 5, grazie dagli incrementi di efficienza dei nuovi contratti di servizio risulta quindi assorbita dai maggiori oneri relativi all'incremento delle facoltà assunzionali come sopra descritto.

Eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5, tenuto anche conto della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9 dell'articolo 59 del decreto, rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.

Nel prospetto di seguito riportato sono indicati gli effetti sui saldi di finanza pubblica degli interventi di cui ai commi da 4 a 6:

*mln di euro*

Effetti disposizioni per l'acquisto di servizi di pulizia nelle scuole	saldo netto da finanziare			fabb./ind.netto		
	2013	2014	dal 2015	2013	2014	dal 2015
spesa attuale servizi di pulizia	390	390	390	390	390	390
dopo la stipula Conv.CONSHIP (da sett. 2013)	<b>353,4</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>353,4</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
risparmio previsto	<b>36,6</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>36,6</b>	<b>110</b>	<b>110</b>

Parte dei predetti risparmi, anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno, sono utilizzati per la copertura dei maggiori oneri di cui al comma 2, del presente articolo e del successivo articolo 59.

La RT aggiunge poi che il comma 7-bis introduce, inoltre, la facoltà per il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di procedere ad assunzioni di operai agricoli per eccezionali e straordinarie esigenze che potranno avvenire unicamente nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro flessibile. Esse inoltre potranno essere disposte nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna categoria di contratto. Al personale assunto verrà applicato il CCNL privatistico di categoria.

Pertanto, la disposizione non comporta maggiori oneri.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*mln di euro*

	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	2012	2014	2015	2012	2014	2015	2012	2014	2015
>spese corr. commi 2 3	25	49,8	0	0	12,9	25,7	0	12,9	25,7
<spe.corr. comma 5	-25	-49,8	0	0	-25	-49,8	0	-25	-49,8

**Al riguardo**, i dispositivi indicati ai commi 1-2 provvedono, rispettivamente, ad un innalzamento, al 50 per cento, del blocco parziale del *turn over* previsto nel 2014 - rispetto alla misura prevista dalla legislazione vigente, per lo stesso anno, per le università (20 per cento della spesa relativa alle unità cessate l'anno precedente) e per gli enti di ricerca (80 per cento delle entrate complessive, sempre nel limite del 20 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni del personale a t.i. nell'anno precedente) - e alla integrazione dei Fondi previsti in bilancio per il finanziamento delle università e degli enti di ricerca per il 2014 e dall'anno 2015.

Da ciò derivano chiaramente maggiori oneri, sia sotto forma di "minori" risparmi rispetto a quelli già scontati dalla legislazione vigente, che in quanto "nuovi" e maggiori oneri di spesa, per la cui copertura si provvede con le misure indicate ai commi 5-7.

Per i profili di quantificazione, per quanto riguarda in particolare i dispositivi richiamati, va segnalato che sui commi 13-bis (Università) e 14 (Enti di ricerca,) dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112/2008 - su cui sono già intervenute le integrazioni e modifiche di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 95 del 2012

(*Spending review*) - la RT annessa al D.L. 95/2012 ne quantificava analiticamente i maggiori risparmi derivanti dall'estensione del blocco parziale - al 20 per cento - anche al 2014<sup>87</sup>.

Ora, premesso che la RT in esame si limita ad indicare la previsione della maggior spesa *tout court* stimata in relazione allo sblocco del t.o. per il 2014, a decorrere dal 2015, distintamente per il sistema delle Università (42,6 mln) e per gli Enti di ricerca (7,08 mln di euro) - indicandone peraltro anche l'effetto netto annuo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, (25,7 milioni) - fornendone solo i parametri di massima adottati per il t.o. (percentuale del t.o. pari al 2,5%) e per la spesa (media riferibile a ciascuno dei comparti considerati), occorre formulare alcuni rilievi di ordine metodologico rispetto al quadro delle regole fornite in materia dalla legge di contabilità.

Infatti, l'articolo 17, comma 4, della citata legge, indica espressamente che, per ciascuna annualità, nella RT debbano essere illustrati non solo i dati e le fonti impiegate nella quantificazione dell'onere - che peraltro, nel caso in questione, assume la configurazione di una "previsione" di spesa e non di un limite massimo - ma anche i "metodi" utilizzati per la quantificazione della stessa, per cui andrebbe richiesto un prospetto del calcolo predisposto proprio al fine di confermare la congruità della stima effettuata sulla base dei parametri solo sommariamente indicati in RT<sup>88</sup>.

In proposito, andrebbe inoltre fornito un prospetto di raccordo del calcolo della maggiore spesa prevista con la quantificazione dei risparmi formulata a suo tempo, sempre dal 2015, dalla RT annessa in relazione ai commi 4-5 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, che interessava le modifiche ai commi integrati alle norme in esame, dimostrando, in tal modo, alla luce dei dati quantitativi ed a valore, la coerenza della stima degli oneri in esame con la quantificazione ed i metodi adottati in quella occasione.

In termini analoghi, andrebbero forniti i prospetti di computo adottati nella determinazione degli effetti indotti per l'erario, da cui scaturiscono gli effetti previsti in termini di maggiori oneri su

---

<sup>87</sup> Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica, *A.S. 3396: "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*, Nota di lettura n. 135, luglio 2012, pagina 150 e seguenti.

<sup>88</sup> In tal senso, si vedano anche le indicazioni metodologiche fornite dal Dipartimento della R.G.S. nella circolare n. 32 del 2010, a pagina 3 e seguenti.

indebitamento netto e fabbisogno, che dovrebbero essere accompagnati dalla indicazione delle aliquote adottate.

Nulla essendo da riferire riguardo al comma 3, occorre invece soffermarsi sui profili di copertura degli oneri indicati al comma 4, per cui interverranno le misure indicate al comma 5.

In particolare, la RT riferisce che le risorse si potranno trarre dai risparmi derivanti dal fatto che ivi si prevede che le scuole statali possono d'ora innanzi provvedere all'acquisto di servizi esternalizzati solo e unicamente nei casi in cui alle stesse non sia assegnato tutto il personale collaboratore scolastico ordinariamente spettante, perché sono stati operati accantonamenti sui posti di organico di diritto. Orbene, posto che la RT afferma che nell'anno scolastico 2012/2013 sono stati accantonati 11.851 posti di collaboratore scolastico e che lo stipendio annuale lordo Stato di un collaboratore scolastico supplente è pari ad euro 23.581,37 lordo Stato (comprensiva dell'indennità di vacanza contrattuale) la spesa massima per i contratti di esternalizzazione dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari sarà pari a  $11.851 \times 23.581,37 =$  euro 280 milioni l'anno, a fronte di una spesa scontata dai tendenziali a l.v. pari ad euro 390 milioni l'anno.

In proposito, posto che il prospetto riportato dalla RT indica espressamente economie annue dal 2014, in misura peraltro superiore agli oneri riconducibili agli effetti dei commi 1-2, andrebbero sono richieste al rappresentante del Governo rassicurazioni in merito alla effettività dei risparmi attesi sin da prossimo anno scolastico 2013/2014, nonché rassicurazioni in merito al fatto che le convenzioni quadro CONSIP possano determinare risparmi tali da assicurare un ammontare di risorse almeno pari a quelle indicate per la copertura dell'onere in esame<sup>89</sup>.

Sul punto, andrebbe in ogni caso confermato che l'acquisto di servizi di pulizia da parte delle istituzioni scolastiche potrà avvenire già dal prossimo anno scolastico solo nei casi in cui non sia stato assegnato tutto il personale a.t.a. a loro assegnato.

---

<sup>89</sup> Sul punto, nella Nota di riscontro alla richiesta di chiarimenti fornita nel corso dell'esame in I lettura, si riferisce che si farà riferimento alle «spese per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie» dei quattro capitoli nn. 1194, 1195, 1196 e 1204 «fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», di natura rimodulabile, iscritti nei quattro programmi della missione «Istruzione scolastica», relativi ai quattro ordini di istruzione scolastica. Pertanto, in attuazione di quanto disposto dalla presente norma, si procederà alla riduzione, per gli importi indicati, esclusivamente dei citati capitoli. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 51, 9 luglio 2013, pagina 25 .

Sul comma 7-*bis*, posto che andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle assunzioni a t.d. autorizzate in favore del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura<sup>90</sup>, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, e che le stesse potranno essere comunque realizzate nell'ambito delle sole risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile e nei limiti delle casistiche previste dall'articolo 36, comma 2 del T.U.P.I., non ci sono osservazioni.

### ***Articolo 59***

#### ***(Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi)***

Il comma 1 prevede che nelle more della revisione del sistema del diritto allo studio universitario, al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, borse di mobilità a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.

Il comma 2 stabilisce che il bando prevede l'importo delle borse di mobilità, nonché le modalità per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i candidati. L'importo delle borse può essere differenziato tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.

Il comma 3 prevede che i soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri: a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100; b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

---

<sup>90</sup> Il C.R.A. è ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed ha autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Il Consiglio opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea e delle esigenze di ricerca e sperimentazione per lo sviluppo delle regioni. Istituito con D.Lgs. n. 454 del 1999, il CRA raccoglie le esperienze di 28 Strutture di ricerca e sperimentazione agraria e delle rispettive 54 sedi operative periferiche. Il 22 marzo 2006, ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato – Regioni e Province autonome, è stato emesso il decreto di approvazione del "Piano di riorganizzazione e razionalizzazione" deliberato dal Consiglio di Amministrazione del CRA. Il Piano ha previsto l'attivazione di quattro Dipartimenti cui afferiscono 15 Centri di Ricerca (di cui uno interdipartimentale) e 32 Unità di ricerca.

Il comma 4 prevede che le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente articolo. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più bassi nel requisito di cui alla lettera b) del citato comma 3, quindi più alti nel requisito di cui alla lettera a) del medesimo comma 3. La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 3 settembre 2013. La predetta assegnazione diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso un'università situata in una regione differente da quella di residenza della famiglia di origine, con esclusione delle università telematiche.

Il comma 5 afferma che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 luglio 2013, sono definiti l'importo delle borse di mobilità, le modalità di presentazione delle domande da parte dei candidati in modalità telematica nonché gli ulteriori criteri per la formazione della graduatoria. Il possesso dei requisiti richiesti è dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilità e sottoposto a verifica all'esito dell'eventuale ammissione al beneficio.

Il comma 6 stabilisce che per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito: a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione; b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30; c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30.

Il comma 7 prevede che le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Il comma 8 stabilisce che ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscrivere nel fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilità.

Il comma 9 prevede che le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

Il comma 10 afferma che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** aggiornata riferisce sui commi 1-9 che al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015 da iscrivere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'erogazione di "borse per la mobilità" a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l'anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale "a ciclo unico", di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.

Gli importi sopra indicati si configurano come limite di spesa in quanto le borse di mobilità non saranno attribuite alla totalità dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti bensì fino ad esaurimento delle risorse, sulla base di graduatorie regionali.

Il numero dei possibili beneficiari dell'intervento dipende dall'importo della borsa che sarà determinato con decreto ministeriale e potrebbe essere differenziato per Regione, in relazione ai costi del territorio.

Ciononostante, ipotizzando un importo della borsa di mobilità individuale pari a 5.000 euro, la somma di 5 milioni consentirebbe di finanziare la borsa per 1.000 studenti.

All'onere derivante dall'attuazione dell'intervento previsto dal presente articolo, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse, non ancora pagate, concernenti l'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per il merito. Tali risorse sono mantenute in bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per i corrispondenti importi autorizzati. Si precisa che il decreto previsto dall'art. 4 della legge 240/2010 non è stato ancora adottato. A legislazione vigente sarà adottato entro l'anno e nello stesso lasso di tempo le somme disponibili per le relative finalità saranno spese. Dunque le medesime somme non sono, alla data, gravate da diritti soggettivi o da obbligazioni giuridicamente perfezionate ed è possibile rifinalizzarle per gli scopi della norma in esame. La norma proposta prevede che gli effetti negativi su fabbisogno ed indebitamento netto che potrebbero derivare dalla rifinalizzazione delle somme destinate al fondo per il merito sono compensate a valere su parte dei risparmi di cui all'articolo 58.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

mln di euro

	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	2012	2014	2015	2012	2014	2015	2012	2014	2015
>sp.co. 1	5	5	7	5	5	7	5	5	7
<sp. Co.4	0	0	0	-7	-4	-3	-7	-4	-3
>Entr. Co.9	5	5	7	0	0	0	0	0	0

**Al riguardo**, alla luce delle indicazioni fornite dalla RT sui profili di quantificazione e copertura e delle indicazioni fornite dal Governo in merito ai profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica nelle risposte depositate in Commissione alla Camera dei Deputati, non ci sono osservazioni<sup>91</sup>.

Ad ogni modo, nel sottolineare che il mantenimento di risorse in bilancio, aldilà del tassativi termini previsti dalla normativa di C.G.S., determinerebbe il venir meno di risparmi che dovrebbero a rigore essere già scontati dai tendenziali di spesa a legislazione vigente (il che determinerebbe di per sé un minor risparmio già contemplato nei tendenziali, che andrebbe corredato di copertura finanziaria), si ravvisa l'opportunità che il dispositivo indicato al comma 9 sia però integrato, ivi prevedendosi che simultaneamente al versamento in conto entrata degli importi in argomento, sia prevista anche la contestuale riassegnazione degli stessi al fondo per il finanziamento delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1003 , n. 537.

**Articolo 59-bis**  
**(Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli)**

Il comma 1 stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 è istituito un Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli, suddiviso per le lauree, le lauree magistrali e i dottorati di ricerca.

Il comma 2 prevede che il Programma nazionale di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dei seguenti indirizzi:

a) le borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca sono assegnate entro il 31 marzo di ogni anno e sono riservate a studenti meritevoli che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale appartenenti alle famiglie il cui indicatore della

---

<sup>91</sup> Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 51, 9 luglio 2013, pagina 26.

situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta inferiore al valore fissato nel bando;

b) i candidati ammessi ai sensi della lettera a) sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base della carriera scolastica o universitaria pregressa, attraverso meccanismi di valutazione uniforme su base nazionale ovvero attraverso la valutazione della media scolastica o dei voti universitari rapportate alla media di tutti gli studenti iscritti allo stesso istituto o allo stesso corso, in tempo utile per consentire loro di scegliere l'ateneo e il corso di studio;

c) l'importo della borsa di studio è graduato in relazione al reddito e al patrimonio della famiglia d'origine, ed è comunque intero per coloro che si trovano al di sotto del livello dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla lettera a) e decrescente fino ad azzerarsi al superamento di un livello massimo fissato dal decreto di cui al presente comma;

d) gli studenti appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta superiore al valore fissato nel bando, hanno la facoltà di richiedere l'attribuzione di un'ulteriore quota di finanziamento agli studi in forma di prestito d'onore da rimborsare nel corso della vita lavorativa con una percentuale fissa sul reddito;

e) l'importo della borsa di studio è maggiorato per coloro che scelgono di studiare presso università che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza;

f) le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione a un corso di studio di un'università scelto dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il 10 marzo dell'anno successivo. Le borse di studio sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente, al 31 agosto, abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno e ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso;

g) lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda;

h) il numero e l'importo annuale delle borse di studio è stabilito nel bando;

i) le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero;

l) alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

Il comma 3 prevede che il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è realizzato attraverso la Fondazione di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che assume la denominazione di «Fondazione per il merito e il diritto allo studio».

Il comma 4 stabilisce che il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è finanziato attraverso l'utilizzazione di una quota pari al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive

modificazioni, come definito negli appositi decreti ministeriali di ripartizione per il triennio di competenza 2013-2015.

**La RT** aggiornata riferisce che la norma stabilisce, a decorrere dal 2014, l'istituzione di un Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per disporre:

- Assegnazione di borse di studio;
- Graduatoria nazionale di merito dei candidati ammessi;
- Importo della borsa di studio graduato in relazione al reddito ed al patrimonio della famiglia d'origine;
- Facoltà per studenti appartenenti a famiglie con indicatore ISEE superiore al valore fissato nel bando di richiedere l'attribuzione di un'ulteriore quota di finanziamento agli studi in forma di prestito d'onore da rimborsare nel corso della vita lavorativa con una percentuale fissa sul reddito;
- Importo della borsa di studio maggiorato per coloro che scelgono di studiare presso università che hanno sede in regioni diverse da quelle di appartenenza;
- Procedure di comunicazione e versamento degli importi agli studenti;
- Tasse e contributi previsti dall'università di appartenenza che lo studente borsista è tenuto a versare;
- Numero e importo annuale delle borse di studio stabilito nel bando;
- Incompatibilità delle borse di studio;
- Applicazione, in materia fiscale, delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/1984.

Si dispone che il Programma è realizzato attraverso la Fondazione per il merito di cui all'art. 9, comma 3, del DL n. 70/2011 che assume la denominazione di "Fondazione per il merito e il diritto allo studio".

Il Programma nazionale è finanziato attraverso l'utilizzazione di una quota pari al 20 per cento del fondo premiale di cui all'art. 2, comma 1, del DL n. 180/2008.

La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, si sottolinea che il dispositivo provvede alla individuazione di un programma di spesa *ad hoc* volto a favorire il

sostegno agli studi dei meritevoli e capaci, nell'ambito di un limite di spesa che si sconta a carico di una autorizzazione di spesa che é già prevista a legislazione vigente.

In tal senso, per i profili di copertura, posto che l'onere presenta un evidente carattere di modulabilità, andrebbero comunque forniti chiarimenti in merito alla adeguatezza delle risorse previste a l.v. "per il miglioramento qualitativo delle attività" statali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008 rispetto agli obiettivi ivi indicati alle lettere a)-c) del medesimo comma, dal momento che il comma 4 del dispositivo in esame prevede che il 20 per cento delle risorse annualmente destinate alle citate finalità siano d'ora innanzi vincolate al finanziamento del programma in questione.

Sul punto, segnalando che ai sensi del citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008, una quota non inferiore al 7 per cento dei fondi ordinario e straordinario per il finanziamento del sistema universitario, è già previsto debbano essere annualmente destinati alle citate finalità di incremento "qualitativo" della formazione universitaria statale, andrebbe perciò fornito un quadro di sintesi delle risorse che saranno stanziare per il triennio 2013/2015, a carico delle suddette risorse, ai fini del sostegno del programma per le borse di studio in argomento.

### ***Articolo 60***

#### ***(Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario)***

Il comma 01 prevede che la quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, , è determinata annualmente, a partire dal 2014, in misura non inferiore al 20 per cento, con incrementi annuali non inferiori all'1 per cento, e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, è stabilito che almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). E' previsto che l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.

Il comma 1 stabilisce dispone che, a decorrere dal 2014, nel fondo di finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute confluiscono le risorse attualmente destinate alla programmazione dello sviluppo del sistema universitario, alle borse di studio *post*

laurea, nonché al fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti.

Dispone, inoltre, che il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e di 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Il comma 3 stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e di consentire un'adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo.

Il comma 3-*bis* prevede che al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: «in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Il comma 3-*ter* afferma che dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-*bis*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La RT** aggiornata afferma, sul comma 1, che ivi si propone una semplificazione e riordino del sistema di finanziamento alle università statali e non statali per le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca a decorrere dall'anno 2014.

Tale revisione consente di poter semplificare la gestione delle risorse destinate alle università anche per tener conto dalle recenti disposizioni normative in vigore (decreto legislativo del 29 marzo 2012, n. 49 e decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135) per le università statali, mirate a conseguire tra l'altro l'obiettivo di monitorare la sostenibilità economica e l'equilibrio strutturale delle politiche di bilancio degli atenei, con particolare attenzione alle politiche di programmazione e reclutamento del personale, attraverso l'adozione del piano economico-finanziario triennale ed individuare i limiti massimi per delle spese di

personale e delle spese per indebitamento. Si rileva inoltre che la presente proposta è in linea con quanto previsto dalla legge 24/12/1993 n. 537, art 5, comma 1, lettera a) che qualifica il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali come la quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento, e le attività istituzionali delle università, etc.

Si sottolinea che detta norma non modifica le originarie destinazioni di spesa e non va intesa come un rifinanziamento degli stanziamenti destinati alle università con particolare riferimento al capitolo 1694 "fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale docente, non docente e per i ricercatori e per la ricerca scientifica. " e al capitolo 1692 " Contributo alle università non statali" in quanto le destinazioni di spesa vengono fatte confluire nei due distinti capitoli 1694 e 1692 sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012 come indicato nella tabella 1. Si evidenzia inoltre che la modifica proposta, non potrà dare luogo all'insorgenza di debiti pregressi considerato che le assegnazioni sono state totalmente disposte agli atenei negli esercizi precedenti e utilizzate dagli stessi e non si avranno effetti sul fabbisogno in quanto tali disponibilità rientrano comunque nel calcolo per la definizione di detto limite.

Per quanto concerne le regole assunzionali degli atenei statali, si conferma la non incidenza della modifica proposta con la determinazione delle assunzioni di personale secondo la disciplina definita dal decreto-legge n. 95 del 2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, articolo 14, comma 3 se non entro quanto già previsto per il calcolo dell'indicatore delle spese di personale di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 49 del 2012, il quale viene effettuato tenendo conto del rapporto tra le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento e i contributi statali destinati al funzionamento intendendo la somma algebrica delle assegnazioni di competenza nell'anno di riferimento del FFO, del fondo per la programmazione del sistema universitario, per la quota non vincolata nella destinazione, e di eventuali ulteriori assegnazioni statali con carattere di stabilità destinate alle spese complessive di personale. Ne risulta che, a solo titolo esemplificativo, la quota del FFO che sarà destinata al finanziamento delle borse del dottorato di ricerca non

sarà conteggiata nell'ambito del denominatore relativo all'indicatore delle spese di personale.

Quanto previsto nella disposizione normativa di cui trattasi non comporterà l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'Anvur provvede alle attività previste nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Tabella 1**  
**Triennio 2013 – 2015**

Capitolo	Denominazione	1692 "contributo università non statali"			1694 " fondo di finanziamento ordinario università statali.."		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
1713/1	FONDO MOBILITA' STUDENTI	1 716 299	1.775.459	1.710.634	42.291.357	43.749.130	42.151.786
1713/2	ASSEGNI DI RICERCA	818.542	846.757	815.841	20.722.042	21.436.326	20.653.654
1713/5	CONTRIBUTO ALIA SCUOLA DI ATENEO PER LA FORMAZIONE EUROPEA JEAN MONNET COSTITUITA IN FACOLTÀ'				3.337.772	3.452.825	3.326.757
1690	FONDO PROGRAMMAZIONE SVILUPPO SISTEMA UNIVERSITARIO	418.970	430.424	408.818	41.477.989	46.612.010	40.473.009
1686/2	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE 1686/2 DI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA...	8.970.894	9.115.377	8.864.107	145.699.687	148.046.300	143.965.320

La RT si sofferma poi sulla disposizione di cui al comma 01, laddove si stabilisce che la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali è determinata annualmente, a partire dal 2014, in misura non inferiore al 20%, con incrementi annuali non inferiori all'1 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Si dispone, inoltre, la ripartizione tra le università di tale quota e che l'applicazione della norma non può

determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Sul comma 3 afferma che ivi si stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, che le risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzate a semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere si provvede quanto a 500.000 euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537/1993 e quanto a 500.000 euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 204 del 1998. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'Anvur, a valere sui predetti fondi, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo. Alla norma non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Afferma poi che le disposizioni introdotte ai commi *3-bis* e *3-ter* non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo volte ad introdurre modifiche all'articolo 12, comma 4, del DPR n.76/2010 in materia di organizzazione e risorse dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. In particolare, l'articolo 12, al comma 4, del richiamato D.P.R. 76 del 2010 prevede che la detta Agenzia, per l'espletamento delle proprie attività di valutazione, possa avvalersi di un numero di esperti in misura non superiore a 50 unità. I commi *3-bis* e *3-ter* introdotti, specificano invece che l'Agenzia possa avvalersi di esperti esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio della medesima a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari evidenzia i seguenti effetti:

	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	2012	2014	2015	2012	2014	2015	2012	2014	2015
>spese correnti co.3	0	1	1	0	1	1	0	1	1
<sp.fin. F.O. università co. 3	0	-0,5	-0,5	0	-0,5	-0,5	0	-0,5	-0,50
<sp. fin. F.O. enti ricerca co. 3	0	-0,5	-0,5	0	-0,5	-0,5	0	-0,5	-0,50

Al riguardo, sul comma 01 - inserito nel corso dell'esame in prima lettura - andrebbero fornito un quadro prospettico, almeno decennale, teso a comprovare la piena sostenibilità "dinamica" *medio tempore* del meccanismo di incremento da destinarsi all'incremento delle risorse da destinate al miglioramento qualitativo delle università di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2010, che è ivi previsto debba crescere in ragione di un ulteriore 1 per cento annuo - rispetto alla misura del 7 per cento già oggi prevista a carico delle risorse a valere del F.O. e del F.S. per il finanziamento del sistema universitario - sino al raggiungimento di un tetto massimo del 30 per cento.

Ciò detto, in quanto l'ultimo periodo del comma 01 prevede che l'applicazione del meccanismo premiale nella distribuzione del citato fondo ordinario per il miglioramento della qualità ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2010 - posto che esso assorbirà nei prossimi anni un quota crescente del F.O. - è stabilito che non potrà comunque comportare una decurtazione superiore al 5 per cento della quota annualmente destinata a ciascun ateneo, rispetto all'ammontare ricevuto dai medesimi a carico del F.O. nell'anno precedente a quello di assegnazione.

Va rilevato poi come la suddetta norma di *governance* del finanziamento del sistema universitario per i prossimi anni, configurando la prospettiva di una progressiva decurtazione della quota del F.O. per la copertura dei fabbisogni di spesa degli atenei, potrebbe indurre i medesimi a ricorrere ad una aumento delle tasse universitarie: il cui ammontare, va però sottolineato, è tuttavia vincolato normativamente al massimo, al 20 per cento della quota ricevuta annualmente a titolo di fondo ordinario<sup>92</sup>.

Venendo poi ai commi 1 e 2, alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo nel corso dell'esame in I lettura<sup>93</sup> e

<sup>92</sup> Si rinvia all'articolo 5, comma 1, del DPR n. 306 del 1997 come modificato dall'articolo 7, comma 42, della legge n. 95/2012 (*Spending review*).

<sup>93</sup> Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 51, 9 luglio 2013, pagina 26.

ritenuto il tenore sostanzialmente ordinamentale dei commi 1 e 2, non ci sono osservazioni.

Sui commi 3 e 3-*bis*, invece, premesso che ivi è riportata un clausola di neutralità riferita alle attività dell'ANVUR andrebbero richiesti gli elementi e i dati che siano idonei a confermare l'effettiva sostenibilità della suddetta clausola, così come previsto dalla legge di contabilità.

## Capo IV

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### *Articolo 61* *(Copertura finanziaria)*

Il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-*ter*, 42-*ter*, 46-*bis*, 56 e 56-*ter*, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 12 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55;

b) quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

c) quanto a 20,75 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012;

d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinata allo Stato;

d-*bis*) quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge n. 228 del 2012;

e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa

sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui al penultimo periodo della presente lettera. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro il 31 dicembre 2013; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge n. 452 del 2001, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo n. 26 del 2007.

**La RT** illustra l'articolo, senza nulla aggiungere al contenuto dello stesso.

**Al riguardo**, si ricapitola nella seguente tabella il complesso degli oneri e delle coperture recate dal presente articolo:

	2013	2014	2015	2016-2019	2020	2021	dal 2022
<b>Oneri</b>							
Art. 2, c. 8 - Contributo conto interessi finanziamento bancari imprese	0,0	7,5	21,0				
Art. 11 - Credito imposta settore cinema	0,0	45,0	0,0				
Art. 17 - Fascicolo sanitario elettronico	0,0	10,0	5,0				
Art. 21, c. 3 - Fondo adeguamento porti	20,0	20,0	20,0				
Art. 23 - Nautica da diporto	1,2	11,9	11,9				
Art. 32, c. 7-ter - Agevolazioni cooperative	1,3	2,5	2,5				
Art. 42-ter - Agevolazioni lavoratori amianto	0,5	1,0	1,0				
Art. 46-bis - EXPO	5,0	5,0					
Art. 56 - Slittamento imposta transazioni finanziarie	12,9						
Art. 56-ter - Agevolazioni piani di azionariato		3,0	3,0				
<b>TOTALE</b>	<b>40,8</b>	<b>105,9</b>	<b>64,4</b>	<b>78,4</b>	<b>60,4</b>	<b>49,4</b>	<b>43,4</b>
<b>Coperture</b>							
Art. 5, c. 1 e art. 55 - Quota parte maggiori entrate	2,4	12,0	57,9	71,9	53,9	52,9	36,9
Fondi speciali	7,7						
Riduzioni autorizzazione spesa piano nazionale banda larga	20,8						
Riduzione 8 per mille IRPEF quota Stato	10,0						
Riduzione fondo esclusione applicazione IRAP		18,9	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Aumento aliquota accisa benzina		75,0					
<b>TOTALE</b>	<b>40,8</b>	<b>105,9</b>	<b>64,4</b>	<b>78,4</b>	<b>60,4</b>	<b>49,4</b>	<b>43,4</b>

Per quanto di competenza, in merito al gettito associabile al previsto incremento dell'accisa sulla benzina, si rileva che esso dipende comunque dal consumo, il cui livello è anche in relazione alla elasticità della domanda rispetto al prezzo, la quale potrebbe dunque essere incisa in senso diminutivo dal previsto incremento dell'accisa.

Tale fattore introduce un elemento di incertezza in ordine alla quota di copertura in esame. Sarebbe auspicabile un chiarimento sul punto.

### TITOLO III MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE

#### Capo I GIUDICI AUSILIARI

#### *Articolo 62 (Finalità e ambito di applicazione) e Articolo 63 (Giudici ausiliari)*

L'articolo 62 precisa la finalità e l'ambito applicativo della disciplina del Capo I del titolo in esame (Giudici ausiliari, artt. 62-72): la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti civili, di lavoro e previdenza presso le corti d'appello sulla base delle priorità individuate dai programmi di lavoro per la gestione dei procedimenti civili pendenti redatti dai presidenti delle stesse Corti d'appello.

L'articolo 63 stabilisce, per le indicate finalità di deflazione del contenzioso civile pendente presso le Corti d'appello, la nomina con decreto del Ministro della giustizia di un numero massimo di 400 giudici ausiliari. Secondo la relazione al provvedimento, tale numero appare idoneo ad assicurare la definizione, ogni anno, di 36.000 procedimenti (ovvero 90 per ogni giudice ausiliario). Il comma 3 dell'articolo 63 individua le categorie professionali che possono fare domanda per ottenere la nomina a giudice ausiliario ovvero i magistrati (ordinari, contabili e amministrativi) e gli avvocati dello Stato a riposo, i professori universitari in materie giuridiche di prima o seconda fascia, anche a tempo determinato o a riposo, i ricercatori universitari in materie giuridiche, gli avvocati (cui l'art. 65 attribuisce preferenza a fini della nomina) ed i notai (per entrambe le ultime due categorie, anche se a riposo).

**La RT** aggiornata riferisce che le norme prevedono la possibilità di nominare giudici ausiliari, nel numero massimo di 400 unità, scelti tra i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato a riposo, i professori universitari di prima e seconda fascia a tempo definito, i ricercatori, gli avvocati e i notai anche se a riposo.

I giudici ausiliari acquisiscono le funzioni giudicanti a titolo onorario, con il riconoscimento di una specifica indennità onnicomprensiva di sentenza di euro 200,00 per ciascun procedimento definito anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, con la previsione di un compenso massimo annuo di euro 20.000,00, fermo restando l'eventuale trattamento di quiescenza già in godimento. Su

tali indennità non spettano contributi previdenziali e assistenziali. L'onere annuo previsto, in relazione al contingente massimo fissato in n. 400 unità, ammonta a 8.000.000 euro (20.000 euro X 400 unità).

Le disposizioni contenute ai Capi IV, V, VI, VII e VIII non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Gli oneri del presente titolo sono complessivamente riepilogati nella tabella che segue:

	2013	2014	2015
Capo I - Articolo 11	4.000.000	8.000.000	8.000.000
Capo II - Articolo 12	800.000	0	0
Capo III-Articolo 13	50.000		
<b>TOTALE</b>	<b>4.850.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>

A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 85 Disposizioni finanziarie - Capo IX - attraverso l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal maggior gettito del contributo unificato di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Tali risorse, ammontanti complessivamente ad euro 17.191.861 a decorrere dall'anno 2012, risultano allo stato parzialmente utilizzate (Articolo 16-*quinquies*, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012) nella misura di euro 5.000.000 di euro per l'anno 2013 e 3.600.000 euro a decorrere dall'anno 2014.

Risultano pertanto disponibili (allegato 1) euro 12.191.861 per l'anno 2013 ed euro 13.591.861 a decorrere dall'anno 2014, in ordine alle quali l'amministrazione non ha avanzato richieste di riassegnazione in bilancio autorizzate ai sensi della predetta legge n. 183 del 2011.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	2012	2014	2015	2012	2014	2015	2012	2014	2015
> spese corr.	4	8	8	2,6	5,2	5,2	2,6	5,2	5,2
> entrate	4,85	8	8	4,85	8	8	4,85	8	8

Al riguardo, si osserva che la disposizione di copertura quantifica l'onere fino all'anno 2024 e che l'articolo 65 fa riferimento

ad una pianta organica ad esaurimento. Si osserva, tuttavia, che le disposizioni non affermano esplicitamente la durata temporanea della figura del magistrato ausiliario.

A tal proposito si evidenzia, ad esempio, che il meccanismo di nomina previsto dall'articolo 63, comma 2, appare reiterabile nel tempo.

Per una corretta valutazione dell'onere recato dalle norme appare necessario, pertanto, che siano chiariti i tempi attesi per la nomina dei primi quattrocento giudici, se la loro decadenza o revoca possa dar luogo ad una eventuale sostituzione, e, infine, a partire da quale data si intende che il ruolo cessi di esistere<sup>94</sup>.

Dovrebbe essere, altresì, chiarito se, al fine di garantire il pieno utilizzo delle potenzialità lavorative dei 400 giudici ausiliari di cui alle norme in esame, non si possa rendere necessario un adeguamento delle dotazioni di personale o strumentali disponibili degli uffici presso i quali tali giudici presteranno servizio.

Si rileva, infine, che non sono stati chiariti dalla RT i parametri adottati nella nettizzazione degli oneri recati dalla norma al fine di determinare gli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento<sup>95</sup>.

#### ***Articolo 64*** ***(Requisiti per la nomina)***

Il dispositivo individua i requisiti per la nomina del giudice ausiliario, in analogia – come riporta la relazione al decreto - alle previsioni già contenute nell'ordinamento sulla selezione della magistratura onoraria. Il riferimento pare essere all'art. 42-ter del RD 12 del 1941 sull'ordinamento giudiziario, che stabilisce i requisiti per la nomina a giudice onorario (Got) e a vice procuratore onorario (Vpo) di tribunale. In particolare, a parte la laurea in giurisprudenza, l'art. 64 del decreto-legge non stabilisce alcun requisito inerente la residenza (nel comune del distretto della corte d'appello per cui si fa domanda).

**La RT** aggiornata non si sofferma sull'articolo.

---

<sup>94</sup> In proposito, ad analogia osservazione formulata nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo si è limitato a rinviare ai chiarimenti che in proposito vorrà fornire il ministero della giustizia. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 51, 9 luglio 2013, pagina 28.

<sup>95</sup> Sui profili di criticità rilevati, la Nota depositata dal Governo nel corso dell'esame in I lettura alla Camera dei Deputati si limita a rinviare alle indicazioni che vorrà fornire il ministero della giustizia, riferendo sulla determinazione degli effetti d'impatto netti, che la loro stima è " stata valutata al netto delle entrate tributarie dovute sulle indennità, come espressamente indicato nella relazione tecnica in cui testualmente si afferma che «su tali indennità non spettano contributi previdenziali e assistenziali» Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 51, 9 luglio 2013, pagina 28.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

**Articolo 65**  
***(Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari)***

Il dispositivo prevede che la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari presso le Corti d'appello è determinata con decreto del Ministro della giustizia (da pubblicare sul sito Internet del Ministero), decorsi 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Per ogni corte d'appello è indicato il numero dei magistrati ausiliari assegnati, fermo restando che magistrati e avvocati dello Stato a riposo:

- . per ogni ufficio, possono ricoprire tali incarichi nel limite del 10% dei posti totali;
- non possono essere nominati per un numero complessivo di posti superiore a 40.

Lo stesso decreto prevede le modalità di presentazione della domanda al Consiglio giudiziario di competenza ed i criteri di priorità nella nomina, fermo restando il titolo preferenziale dello svolgimento della professione forense. Ciò significa che andranno con priorità nominati gli avvocati iscritti all'albo (in possesso ovviamente dei requisiti) e solo dopo gli appartenenti alle altre categorie. Il procedimento prevede sia lo stesso Consiglio giudiziario a formulare proposte motivate di nomina, a indicare – ove possibile – una rosa di nomi pari al doppio dei posti della pianta organica di ciascun ufficio giudiziario, a formulare le proposte di nomina e a redigere una graduatoria finale. I giudici ausiliari nominati sono poi assegnati alle singole sezioni dal presidente della Corte d'appello. Pare inoltre opportuno, al comma 1, fare riferimento al decreto del “Ministro” e non del “Ministero”.

La RT quella aggiornata considera l'articolo nel novero delle disposizioni che non sarebbero suscettibili di produrre oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, nulla da osservare.

**Articolo 66**  
***(Presa di possesso)***

L'articolo prevede che il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 63, comma 2, ed è assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.

La RT aggiornata considera l'articolo nel novero delle disposizioni che non sarebbero suscettibili di produrre oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, nulla da osservare.

### *Articolo 67 (Durata dell'ufficio)*

Il dispositivo stabilisce in 10 anni il termine massimo di permanenza nell'ufficio di giudice ausiliario. La nomina ha infatti durata di cinque anni e può essere prorogata per un pari periodo con decreto del Ministro della giustizia (ex art. 65 del decreto).

Il comma 2 prevede che la proroga è disposta con le modalità di cui all'articolo 63, comma 2.

Il comma 3 stabilisce che il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.

La RT al ddl iniziale considera l'articolo nel novero delle disposizioni che non sarebbero suscettibili di produrre oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

### *Articolo 68 (Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)*

Il dispositivo prevede che dei collegi giudicanti presso le corti d'appello non possa far parte più di un giudice ausiliario.

La disposizione indica puntuali standard di efficienza che il giudice ausiliario è tenuto a raggiungere nello svolgimento dell'ufficio, stabilendo che ciascun giudice onorario debba definire, come relatore, almeno 90 procedimenti all'anno.

La disposizione in esame fissa in capo al Ministro della giustizia obblighi di monitoraggio semestrale sull'attività e la produttività dei magistrati ausiliari.

Precisando che in ogni collegio giudicante non ci potrà essere più di un giudice ausiliario (nel collegio di 3 giudici, 2 dovranno essere, quindi, togati) non viene seguita la scelta fatta propria dalla legge 276 del 1997 sui giudici onorari aggregati, che invertiva detta proporzione stabilendo che ogni sezione stralcio fosse costituita da un magistrato (presidente) e da almeno due giudici onorari aggregati.

Il comma 3, in particolare, prevede che con cadenza semestrale il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto degli standard produttivi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.

La RT al ddl iniziale considera l'articolo nel novero delle disposizioni che non sarebbero suscettibili di produrre oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, premesso che il comma 3 prevede una specifica attività di monitoraggio da parte del Ministero della Giustizia, andrebbe confermato che a detta attività il dicastero potrà provvedere avvalendosi delle sole risorse umane e materiali già previste dalla legislazione vigente. A tal fine, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola che andrebbe confermata alla luce di elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

#### *Articolo 69 (Incompatibilità ed ineleggibilità)*

L'articolo prevede l'applicazione ai giudici ausiliari della disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità stabilita per i magistrati ordinari.

La RT al ddl iniziale considera l'articolo nel novero delle disposizioni che non sarebbero suscettibili di produrre oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

#### *Articolo 70 (Astensione e ricusazione)*

L'articolo, fermo restando le ordinarie ipotesi di astensione del giudice di cui all'art. 51, primo comma, c.p.c. - individua ulteriori, specifici casi in cui il magistrato ausiliario, in relazione alla pregressa attività professionale svolta, è obbligato ad astenersi, pena la possibilità di ricusazione ex art. 52 c.p.c..

La RT al ddl iniziale considera l'articolo nel novero delle disposizioni che non sarebbero suscettibili di produrre oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

### *Articolo 71 (Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca)*

La disposizione in esame detta le ipotesi di cessazione dall'ufficio di giudice ausiliario costituite da:

- decadenza;
- dimissioni;
- mancata conferma;
- revoca.

La decadenza consegue sia al venire meno di qualcuno dei requisiti di nomina (cfr. art. 64) sia alla revoca dall'ufficio decisa dal consiglio giudiziario competente (v. ultra).

La mancata conferma del giudice ausiliario consegue al mancato raggiungimento degli standard di efficienza prescritti, ovvero la definizione dei 90 procedimenti all'anno, di cui all'art. 68. La verifica è demandata annualmente al consiglio giudiziario, che propone al CSM la conferma riferisce che i giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

La RT al ddl iniziale considera l'articolo nel novero delle disposizioni che non sono suscettibili di produrre oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

### *Articolo 72 (Stato giuridico e indennità)*

Il dispositivo definisce lo stato giuridico dei giudici ausiliari che acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari. Viene fissata in 200 euro l'indennità onnicomprensiva da attribuire ai giudici onorari, con cadenza trimestrale, per ogni provvedimento che definisce il processo, anche parzialmente ovvero solo su alcune delle domande proposte con l'atto di citazione o rispetto solo ad alcune delle parti. Il riferimento all'art. 68, comma 2, contenuto nella disposizione in esame sembra chiarire che nei 90 procedimenti all'anno da definire come standard minimo di efficienza sono conteggiati anche quelli definiti parzialmente.

Il comma 3 riferisce che l'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.

Il comma 4 afferma che l'indennità prevista dal presente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

**La RT** considera l'articolo nel novero delle disposizioni che non sarebbero suscettibili di produrre oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che la previsione della indennità da corrispondere per ogni procedimento definito al giudice onorario, e la tempistica di assegnazione prevista (ogni tre mesi) risulti compatibile con le dotazioni finanziarie previste.

In tal senso, andrebbe fornito anche un quadro di sintesi dei procedimenti giudiziari in essere presso i distretti giudiziari e destinati a costituire il carico lavorativo dei giudici ausiliari ivi nominati.

## Capo II

### TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

#### *Articolo 73*

#### *(Formazione presso gli uffici giudiziari)*

Il comma 1 stabilisce detta un'articolata disciplina volta a consentire l'accesso a stage formativi teorico-pratici della durata di 18 mesi presso gli uffici della magistratura ordinaria e amministrativa, riservati ai laureati più meritevoli delle facoltà di giurisprudenza, all'esito di un corso almeno quadriennale.

Il comma 2 stabilisce che quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Il comma 3 prevede che per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

Il comma 4 stabilisce che gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il Ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982 n. 186, e successive modificazioni, né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

Il comma 5 afferma che l'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Il comma 5-bis prevede che l'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

Il comma 12-bis afferma che coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolgono attività di formazione professionale negli uffici giudiziari di cui al comma 1 del presente articolo a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono ammessi su loro domanda, da proporre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, allo stage di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di cui al citato comma 1. Il requisito dell'età anagrafica deve sussistere al momento dell'inizio dell'attività di formazione professionale svolta a norma del citato articolo 37. Il periodo di formazione professionale già svolto presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1 è computato per le finalità previste dai commi 13, 14 e 15.

**La RT** aggiornata afferma che la norma in esame prevede la possibilità per i laureati in giurisprudenza più meritevoli, di età non superiore a 28 anni, di accedere ad un periodo di formazione teorico pratico presso i tribunali e le corti di appello della durata complessiva di 18 mesi.

Il comma 4 prevede che il Ministero della giustizia fornisca ai tirocinanti le dotazioni strumentali per lo svolgimento delle attività presso gli uffici giudiziari ivi compreso l'accesso ai sistemi informatici ministeriali. Ove tali dotazioni strumentali non siano già disponibili presso i tribunali e le corti di appello, circostanza che prudenzialmente viene valutata nel 50 % dei casi, si ipotizza di acquisire un numero massimo di 1.000 personal computer, provvisti di stampante + licenze d'uso, al costo unitario di 800 euro (iva compresa), per una spesa complessiva di 800.000 euro.

Per ciò che concerne le spese connesse ai contratti di assistenza e manutenzione delle nuove dotazioni strumentali, si assicura che le stesse verranno incluse nei contratti già in essere presso gli uffici giudiziari a valere sulle ordinarie risorse di bilancio. Si specifica, infine, che al magistrato formatore non spetta alcun compenso o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

Afferma poi che in sede di conversione del decreto-legge, viene previsto per l'acquisto delle dotazioni strumentali informatiche un'autorizzazione di spesa unitaria non superiore a 400 euro. Tale modifica rispetto alla quantificazione originaria, che resta invariata anche con riferimento alla norma di copertura di cui all'art. 85, non comporta maggiori oneri, potendo anche consentire possibili risparmi di spesa.

Le restanti modifiche apportate alla norma in oggetto dalla Camera dei Deputati concernono i requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti ammessi ai percorsi formativi presso gli uffici giudiziari, hanno natura prettamente ordinamentale e, pertanto, non determinano effetti finanziari.

Nello specifico il nuovo commi 5-bis prevede, per gli stagisti ammessi che risultano iscritti alla pratica forense o ad una SSPL, che

l'attività di formazione sia condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e le relative SSPL, mentre il nuovo comma 12-bis. consente ai soggetti di cui all'art. 37 del D.L. n. 98/2011 già ammessi ad attività di formazione presso gli uffici giudiziari, di essere ammessi su apposita domanda allo stage di cui alla norma in oggetto.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

	<i>mln di euro</i>								
	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	2012	2014	2015	2012	2014	2015	2012	2014	2015
> sp. c/cap.	0,8	0	0	0,8	0	0	0,8	0	0

**Al riguardo**, in merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica al ddl iniziale non quantifica oneri per le attività di formazione né fornisce elementi in merito a i fabbisogni organizzativi che ne deriveranno per gli uffici giudiziari.

A tal riguardo si rammenta che le norme prevedono che gli ammessi allo *stage*, oltre all'ammissione ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio, sono ammessi anche a corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale.

Appare pertanto necessario che il Governo chiarisca a valere su quali risorse siano organizzati tali corsi specificatamente dedicati agli stagisti e se la loro partecipazione a corsi organizzati per i magistrati dell'ufficio possa dar luogo ad ulteriori oneri anche limitatamente a spese di viaggio o di vitto.

Considerato che i partecipanti allo *stage*, fra l'altro, assistono e coadiuvano i magistrati (comma 4), accedono ai sistemi informatici ministeriali (comma 4), accedono ai fascicoli processuali (comma 6), appare opportuno che sia chiarito se dal loro impiego non possano derivare oneri di natura assicurativa sia in relazione allo svolgimento di attività istituzionali in pubblici uffici, sia a copertura di responsabilità verso terzi per i danni loro provocati.

Parimenti, analoghe rassicurazione andrebbero richieste in merito alla attività di formazione previste dal comma 5-bis, le quali dovranno essere svolte in collaborazione con i consigli dell'ordine degli avvocati e delle scuole di specializzazione delle professioni legali, nel caso in cui gli ammessi agli stage siano già iscritti alla pratica forense.

Su tutti i profili rilevati, posto che nel corso dell'esame in Commissione presso la Camera dei Deputati non sono stati forniti riscontri<sup>96</sup>, andrebbero date risposte.

### Capo III

## MODIFICHE ALL'ORGANICO DEI MAGISTRATI ADDETTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

### *Articolo 74*

#### *(Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio)*

Il comma 1 prevede che all'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante norme in materia di Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione».

Il comma 2 stabilisce che in sede di prima applicazione dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente di studio.

Il comma 3 afferma che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio.

---

<sup>96</sup> Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 51, 9 luglio 2013, pagina 27.

Il comma 4 stabilisce che con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attività svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.

**La RT** aggiornata riferisce che la norma prevede la possibilità di inserire temporaneamente nella pianta organica della Corte di cassazione, trenta magistrati, con le attribuzioni di assistente di studio, da destinare alle sezioni civili.

Al riguardo si segnala che i magistrati assegnati alla Corte di Cassazione manterranno il trattamento economico già in godimento e la ordinaria progressione economica, senza indennità aggiuntive legate ai nuovi compiti che saranno loro affidati.

Con riferimento alla indennità di trasferimento eventualmente spettante, si segnala che il relativo onere è coperto con le risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 1451 P.g 06 "Indennità di trasferimento" del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia che reca uno stanziamento previsionale per l'anno 2013 ammontante a 4.702.557,00 euro. La predetta indennità di "prima sistemazione", da corrispondere nei soli casi di effettivo cambio di residenza del personale interessato, ammonta unitariamente ad euro 3.306,44 secondo il seguente calcolo:

$$\text{US} \times 3 + \text{indennità} = (\text{euro } 1072,88 \times 3) + \text{euro } 87,8$$

Considerando una stima prudenziale dei magistrati destinatari della indennità di prima sistemazione nella misura del 50% delle 30 unità previste, l'onere può essere stimato in un ammontare di 49.596,6 per il solo anno 2013 (30 x 50% x 3.306,44), arrotondato ad euro 50.000,00.

La RT annessa all'emendamento modificativo dell'articolo<sup>97</sup> e quella aggiornata, riferiscono che la disposizione in oggetto è stata modificata dalla Camera dei deputati al fine di superare la modifica della pianta organica della Corte di Cassazione, operata dall'originario art. 74 per la quale è prevista la figura dell'assistente di studio (37 unità); unità in ogni caso ricomprese nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale di magistratura. L'attuale art. 74 prevede, ora, l'ampliamento dell'organico dei Magistrati della suprema

---

<sup>97</sup> Ministero della giustizia, Gabinetto del Ministro, Ufficio bilancio, rt dell'8 luglio 2013, corredata di "bollinatura" della R.G.S del 16 luglio 2013.

Corte destinati all'Ufficio del massimario e del ruolo, i quali passano da 30 a 67 unità. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già quantificati nella RT allegata al DL 69/2013, la quale, all'art. 74 prevedeva un onere per l'anno 2013 di euro 50.000, con specifica copertura finanziaria nell'ambito dell'art. 85 del medesimo decreto-legge.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

<i>mln di euro</i>									
	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	2012	2014	2015	2012	2014	2015	2012	2014	2015
> spese corr.	0,05	0	0	0,05	0	0	0,05	0	0

Al riguardo, in merito ai profili di copertura del comma 1, appare anzitutto necessaria la richiesta di chiarimenti in merito alle modalità attraverso cui si prevede che i posti che si renderanno vacanti a seguito del trasferimento del magistrato presso la Corte di cassazione possano essere ricoperti: evidentemente, attingendo agli organici della magistratura già previsti a l.v., per cui ciò potrebbe riflettersi in maggiori fabbisogni organici presso le sedi giudiziarie.

In altri termini, posto che nel corso dell'esame in prima lettura alcun chiarimento è stato fornito in proposito - se non un mero rinvio a quanto vorrà riferire il Ministero della giustizia<sup>98</sup> - andrebbe chiarito se in sede applicativa delle norme in esame possano verificarsi incrementi di organico negli uffici di provenienza dei magistrati trasferiti, dal momento che i preposti all'ufficio del massimario passeranno per effetto della norma in esame da n. 30 a n. 67.

Del pari, andrebbero acquisite ulteriori informazioni anche in merito alle esigenze amministrative di natura temporanea poste alla base della creazione del ruolo ad esaurimento dei magistrati assistenti di studio, considerato anche che la stabilità della dotazione organica creata è legata anche a fattori esogeni alle norme in esame quale la data di collocamento a riposo dei magistrati trasferiti.

In proposito si rammenta che la mera asserzione della invarianza di una norma riportata dalla RT, non costituisce garanzia

<sup>98</sup> Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 51, 9 luglio 2013, pagina 28

di effettiva neutralità della stessa, se non alla luce di elementi e dati certificativi della sostenibilità della medesima clausola.

## Capo IV

### MISURE PROCESSUALI

#### *Articolo 75*

#### *(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione)*

Il dispositivo interviene sul codice di procedura civile con il fine di rendere più selettivo l'intervento della procura generale nei procedimenti i cassazione.

Il comma 2, in particolare, prevede che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Attualmente, davanti al giudice di legittimità, il PM ha l'obbligo generalizzato di intervento in tutte le cause, circostanza che determina una dispersione di risorse dell'ufficio di procura cui l'intervento in esame intende porre rimedio.

Sono, quindi, novellati gli artt. 70, 380-*bis* e 390 del codice di rito civile.

La RT al ddl iniziale non considerava il dispositivo. La RT aggiornata, che conferma il contenuto di quella all'emendamento modificativo approvato alla Camera dei Deputati<sup>99</sup>, riferisce che in materia di intervento del pubblico ministero nei giudizi dinanzi la Corte di cassazione, nel senso di stabilire che la nuova disciplina procedurale trovi applicazione per le cause non ancora fissate alla data di vigenza della legge di conversione è non limitata, quindi ,ai procedimenti di nuova instaurazione. L'esame dell'emendamento non evidenzia nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

---

<sup>99</sup> Ministero della giustizia, Gabinetto del Ministro, Ufficio bilancio, rt dell'8 luglio 2013, corredata di "bollinatura" della RGS del 16 luglio 2013.

## *Articolo 76*

### *(Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista)*

Il dispositivo modifica la disciplina della divisione “giudiziale” nelle comunioni – ereditarie e non - e permette ai dividendi, se d'accordo, di rivolgersi al tribunale per ottenere la nomina di un notaio ovvero di un avvocato con potere di autentica delle firme che si occupi dell'intera procedura di divisione.

La nuova normativa intende favorire una sollecita decisione sulle divisioni e sgravare il giudice civile da compiti che, in assenza di contestazioni, possono essere svolti dagli esercenti la professione notarile.

La RT considera l'articolo nel novero delle disposizioni che non sarebbero suscettibili di produrre oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

## *Articolo 77*

### *(Conciliazione giudiziale)*

L'articolo 77 interviene sul codice di procedura civile per introdurre l'obbligo per il giudice, nel corso del processo civile, di formulare alle parti una proposta di transazione o conciliazione, potendo valutare ai fini del giudizio l'eventuale rifiuto che gli venga opposto; il decreto-legge estende così al rito ordinario una disposizione introdotta nel rito del lavoro nel 2010.

In particolare, la lettera a), come modificata nel corso dell'esame in prima lettura, afferma che «ART. 185-*bis*. (Proposta di conciliazione del giudice) – Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ritorsione o astensione del giudice»

La RT al ddl iniziale considera l'articolo nel novero delle disposizioni che non sarebbero suscettibili di produrre oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

## *Articolo 78 (Misure per la tutela del credito)*

L'articolo novella l'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile al fine di semplificare ulteriormente il contenuto della motivazione della sentenza civile; quest'ultimo intervento, infatti, segue l'ancora recente novella operata dalla legge n. 69 del 2009. Attraverso la progressiva semplificazione della motivazione il legislatore intende evidentemente abbreviare l'attività dei giudici per le singole sentenze, aumentando l'efficienza del sistema. Interviene sulla procedura di opposizione al decreto ingiuntivo per:

- accelerare la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti;
- prevedere che già nel corso di tale udienza il giudice possa concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Gli interventi, finalizzati a consentire al creditore di avere più celermente azione della propria pretesa, si applicano ai procedimenti instaurati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge.

Il procedimento ingiuntivo è un processo speciale, regolato dal libro IV del codice di procedura civile e strutturato in due distinte fasi: a) la prima, diretta ad ottenere un decreto giudiziale di condanna al pagamento di somme, o alla consegna di cosa mobile e contraddistinta dall'assenza di contraddittorio

prevede che al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 645, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: «L'anticipazione di cui all'articolo 163-*bis*, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire»; b) all'articolo 648, primo comma, le parole «con ordinanza non impugnabile» sono sostituite dalle seguenti parole: «provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile».

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

**La RT** annessa al ddl iniziale considera l'articolo nel novero delle disposizioni che non sarebbero suscettibili di produrre oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

## *Articolo 79 (Semplificazione della motivazione della sentenza civile)*

L'articolo prevede che all'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente comma: «La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.».

La RT al ddl iniziale considera l'articolo nel novero delle disposizioni che non sarebbero suscettibili di produrre oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

## Capo V

### MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

#### *Articolo 81*

*(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)*

Il dispositivo sostituisce l'art. 76 dell'Ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), in tema di attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di Cassazione, per escludere l'obbligo di intervento del PM in relazione ad alcune udienze civili.

La RT al ddl iniziale considera l'articolo nel novero delle disposizioni che non sarebbero suscettibili di produrre oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

## Capo VI

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO

#### *Articolo 82*

*(Concordato preventivo)*

Il dispositivo è volto ad offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale nel concordato preventivo "in bianco" (o "con riserva"). Con tale forma di concordato preventivo sono anticipati gli effetti

protettivi del patrimonio dell'impresa in crisi, indipendentemente dalla elaborazione della proposta e del piano di concordato.

Il comma 3-*bis* inserito alla Camera prevede che al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

**La RT** al ddl iniziale considera l'articolo nel novero delle disposizioni che non sarebbero suscettibili di produrre oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

## **Capo VII**

### **ALTRE MISURE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI GIUSTIZIA**

#### ***Articolo 83***

#### ***(Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)***

L'articolo interviene sulla recente riforma della professione forense per modificarne l'art. 47, relativo alla composizione della commissione d'esame per l'abilitazione professionale.

**La RT** del ddl iniziale considera l'articolo nel novero delle disposizioni che non sarebbero suscettibili di produrre oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

Capo VIII  
MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E  
COMMERCIALE

*Articolo 84*  
*(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)*

L'articolo novella il decreto legislativo n. 28 del 2010, recante norme di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, reintroducendo le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale per eccesso di delega (sentenza n. 272 del 2012).

In particolare, all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa»;

Poi all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza»;

Sempre all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione»;

E' stabilito che disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

La RT aggiornata non si sofferma nello specifico sulle norme.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, anche alla luce delle delucidazioni fornite nel corso dell'esame in prima lettura<sup>100</sup>, non ci sono osservazioni.

***Articolo 84-bis***  
***(Modifica all'articolo 2643 del codice civile)***

L'articolo prevede che all'articolo 2643 del codice civile (atti soggetti a trascrizione) dopo il numero 12) è inserito il seguente: «12-*bis*) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

La RT aggiornata non considera il dispositivo.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, premesso che il dispositivo è finalizzato solo all'inserimento di una ulteriore tipologia di atti soggetti a trascrizione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile, andrebbe solo richiesto se tale atto comporti anche l'assoggettamento ad imposta di registro ex DPR n. 131 del 1986, atteso che esso appare finalizzato all'accertamento di un diritto reale<sup>101</sup>.

In caso affermativo, andrebbe richiesta una stima certificata del gettito aggiuntivo che si prevede in ragione annua per il bilancio dello Stato, per effetto della citata imposizione.

**Capo IX**

**DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

***Articolo 85***  
***(Copertura finanziaria)***

Il comma 1 dispone che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000 euro per il 2013, e 8.000.000 euro a decorrere dal 2014 e fino al 2024, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge n. 183 del 2011, che sono

---

<sup>100</sup> Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 51, 9 luglio 2013, pagina 29.

<sup>101</sup> Articolo 2, D.P.R. n. 131 del 1986, e successive modificazioni e integrazioni.

conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 3 prevede il monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il comma 4 impone che dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del presente titolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT**, in merito alle risorse disponibili derivanti dal maggior gettito derivante dalla nuova disciplina del contributo unificato, di cui all'articolo 28, comma 2, della legge n. 183 del 2011, riporta che esse ammontano complessivamente a circa 17,2 milioni di euro a decorrere dal 2012. Di queste, tuttavia, una quota pari a 5 milioni per il 2012 e a 3,6 milioni a decorrere dal 2014, risulta già utilizzata per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'adeguamento dei sistemi informativi *hardware* e *software* presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico. Risulterebbero, dunque, disponibili per le finalità di copertura di cui all'articolo in esame, circa 12,2 milioni di euro per il 2013 e 13,6 milioni a decorrere dal 2014.

**Al riguardo**, rinviando ai singoli articoli per i profili di quantificazione, si rileva che, mentre la RT afferma che le entrate derivanti dal contributo unificato del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura sono già disponibili in entrata, la disposizione, invece, ne prevede l'iscrizione allo stato di previsione dell'entrata stessa e a quello del Ministero della giustizia.

Inoltre, riguardo alla clausola di salvaguardia, appare opportuno che il Governo confermi che l'eventuale utilizzo delle dotazioni iscritte in bilancio come spese rimodulabili relative al programma giustizia civile e penale della missione giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia sia sufficiente a consentire la copertura degli

eventuali ulteriori oneri rispetto alle previsioni, senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mag 2013 [Nota di lettura, n. 5](#)  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (**Atto del Governo n. 9**)
- Giu 2013 [Nota di lettura, n. 6](#)  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche (**Atto del Governo n. 12**)
- " [Nota di lettura, n. 7](#)  
**A.S. 588:** "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013"
- " [Elementi di documentazione, n. 3](#)  
La governance economica europea
- " [Nota di lettura, n. 8](#)  
**A.S. 783:** "Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"
- " [Nota di lettura, n. 9](#)  
**A.S. 843:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo"
- Lug 2013 [Nota di lettura, n. 10](#)  
**A.S. 890:** "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti"
- " [Nota di lettura, n. 11](#)  
**A.S. 896:** "Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"
- " [Nota di lettura n. 12](#)  
**A.S. 941:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale" (Approvato dalla Camera dei deputati)